Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

2023/0463(COD)

28.4.2025

EMENDAMENTI
134 - 412

Progetto di relazione
Adina-Ioana Vălean
(PE770.287v01-00)

Requisiti armonizzati nel mercato interno sulla trasparenza della rappresentanza d'interessi esercitata per conto di paesi terzi e modifica della direttiva (UE) 2019/1937

Proposta di direttiva
(COM(2023)0637 – C9-0464/2023 – 2023/0463(COD))

Emendamento 134
Alexandra Geese

Proposta di direttiva
–

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge [la proposta della Commissione].

Or. en

Motivazione

La scelta di questo strumento giuridico nell'ambito del pacchetto per la difesa della democrazia è fuorviante e non affronta le cause profonde delle ingerenze straniere nell'UE. Come si evince dalla valutazione d'impatto, la Commissione europea non conosce l'entità del "problema" che sta cercando di affrontare, affermando che "la portata delle attività di rappresentanza d'interessi svolte per conto di paesi terzi negli Stati membri è in gran parte sconosciuta". In secondo luogo, nella valutazione d'impatto non vi sono prove che dimostrino che le misure in materia di trasparenza siano state efficaci per obbligare i soggetti stranieri a rendere conto delle loro attività e tutelare l'integrità democratica. La proposta di direttiva riguarda solo le attività di rappresentanza d'interessi legali. Le attività illegali sembrano, tuttavia, essere al centro della questione, ma non saranno trattate dalla presente direttiva. Risulta poco chiaro in che modo la direttiva garantirebbe che le autorità degli Stati membri individuino i malintenzionati. In terzo luogo, la direttiva trascura il fatto che le ingerenze straniere occulte possono provenire da fonti diverse, sia all'interno che all'esterno dell'UE (organizzazioni di comodo), creando così scappatoie. In quarto luogo, le definizioni non sono chiare e comporterebbero incertezza del diritto e consentirebbero una facile elusione. Inoltre, il testo proposto dalla Commissione renderebbe meno severe anche le norme dei registri per la trasparenza esistenti in alcuni Stati membri e, allo stesso tempo, aggiungerebbe notevoli oneri amministrativi alle autorità nazionali, senza che vi siano prove concrete che ciò abbia effetti considerevoli per la difesa della democrazia. Infine, e soprattutto, stigmatizzando le organizzazioni della società civile in Europa, la proposta ridurrebbe lo spazio di queste ultime e potrebbe essere sfruttata per reprimere ulteriormente tali organizzazioni in alcuni Stati membri.

Emendamento 135
Leila Chaibi
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
–

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge [la proposta della Commissione].

Or. en

Emendamento 136
Alex Agius Saliba
a nome del gruppo S&D
Elisabeth Grossmann, Brando Benifei, José Cepeda

Proposta di direttiva
Titolo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che stabilisce requisiti armonizzati nel mercato interno sulla trasparenza ***della*** rappresentanza d'interessi ***esercitata per conto di paesi terzi*** e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 (Testo rilevante ai fini del SEE)	Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che stabilisce requisiti armonizzati nel mercato interno sulla trasparenza ***delle attività di*** rappresentanza d'interessi ***(direttiva generale sulla trasparenza degli interessi)*** e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Or. en

Emendamento 137
Alex Agius Saliba, José Cepeda

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) La rappresentanza d'interessi è esercitata non soltanto per conto di portatori di interessi nazionali, ma sempre più spesso anche da paesi terzi. Le idee che originano dai paesi terzi possono dare un contributo utile al dibattito pubblico e costituiscono un elemento positivo del dialogo internazionale. Tuttavia, per i funzionari pubblici o per i singoli non è	***soppresso***

sempre facile riconoscere il coinvolgimento di paesi terzi in attività di rappresentanza d'interessi nell'ambito del loro processo decisionale, né comprendere l'entità, le tendenze e i soggetti soggiacenti a tali attività. Per paesi terzi si dovrebbero intendere i paesi che non sono membri dell'Unione o dello Spazio economico europeo.

Or. en

Emendamento 138
Alex Agius Saliba, José Cepeda

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) In quanto esercitata in generale dietro retribuzione, la rappresentanza d'interessi***, compresa quella fornita a paesi terzi,*** costituisce un servizio ai sensi dell'articolo 57 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE"). Il mercato della rappresentanza d'interessi comprende anche le attività di rappresentanza d'interessi svolte dagli stessi soggetti di paesi terzi in modo comparabile a servizi e che sono collegate ad attività di natura economica o si sostituiscono ad esse. Tali attività dovrebbero essere trattate alla stregua dei servizi di rappresentanza d'interessi.	(3) In quanto esercitata in generale dietro retribuzione, la rappresentanza d'interessi costituisce un servizio ai sensi dell'articolo 57 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE"). Il mercato della rappresentanza d'interessi comprende anche le attività di rappresentanza d'interessi svolte dagli stessi soggetti di paesi terzi in modo comparabile a servizi e che sono collegate ad attività di natura economica o si sostituiscono ad esse. Tali attività dovrebbero essere trattate alla stregua dei servizi di rappresentanza d'interessi.

Or. en

Emendamento 139
Alex Agius Saliba, José Cepeda

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Tali divergenze creano condizioni di disparità e aumentano i costi di conformità per i soggetti che desiderano svolgere attività di rappresentanza d'interessi in più di uno Stato membro, con il rischio di dissuadere lo sviluppo e l'esercizio di nuove attività di rappresentanza d'interessi nel mercato interno***. I paesi terzi saranno portati a cercare di far rappresentare i loro interessi in più di uno Stato membro al fine di garantirsi una politica che sia loro complessivamente favorevole in tutta l'Unione***. Tali condizioni hanno ripercussioni negative per gli operatori economici e ostacolano la rappresentanza d'interessi a livello transfrontaliero nel mercato interno. Inoltre, questa disparità di condizioni di concorrenza dirotta le attività di rappresentanza d'interessi transfrontaliere dagli Stati membri più regolamentati verso quelli meno regolamentati o in cui l'esecuzione della regolamentazione è limitata. Un siffatto arbitraggio normativo rappresenta anche un'opportunità per i soggetti ***di paesi terzi*** che intendono eludere i requisiti di trasparenza.	(6) Tali divergenze creano condizioni di disparità e aumentano i costi di conformità per i soggetti che desiderano svolgere attività di rappresentanza d'interessi in più di uno Stato membro, con il rischio di dissuadere lo sviluppo e l'esercizio di nuove attività di rappresentanza d'interessi nel mercato interno. Tali condizioni hanno ripercussioni negative per gli operatori economici e ostacolano la rappresentanza d'interessi a livello transfrontaliero nel mercato interno. Inoltre, questa disparità di condizioni di concorrenza dirotta le attività di rappresentanza d'interessi transfrontaliere dagli Stati membri più regolamentati verso quelli meno regolamentati o in cui l'esecuzione della regolamentazione è limitata. Un siffatto arbitraggio normativo rappresenta anche un'opportunità per i soggetti che intendono eludere i requisiti di trasparenza.

Or. en

Emendamento 140
Alex Agius Saliba, José Cepeda

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Una maggiore consapevolezza dei tentativi ***di alcuni paesi terzi*** di influenzare i processi democratici nell'Unione probabilmente spingerà alcuni Stati membri a elaborare nuove norme per garantire la trasparenza ***dell'influenza***	(7) Una maggiore consapevolezza dei tentativi di influenzare i processi democratici nell'Unione probabilmente spingerà alcuni Stati membri a elaborare nuove norme per garantire la trasparenza esercitata attraverso la rappresentanza

straniera esercitata attraverso la rappresentanza d'interessi. Ciò potrebbe fare aumentare gli ostacoli alla prestazione di tali servizi in più di uno Stato membro a causa della frammentazione del mercato interno per le attività di rappresentanza d'interessi ***svolte per conto di paesi terzi***.

d'interessi. Ciò potrebbe fare aumentare gli ostacoli alla prestazione di tali servizi in più di uno Stato membro a causa della frammentazione del mercato interno per le attività di rappresentanza d'interessi.

Or. en

Emendamento 141
Alex Agius Saliba, José Cepeda

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Le divergenze nazionali nelle misure che disciplinano la trasparenza della rappresentanza d'interessi***, che riguardano in particolare la rappresentanza d'interessi per conto di paesi terzi,*** e l'attuale contesto di maggiore consapevolezza dei rischi di ingerenze straniere nei processi democratici evidenziano la necessità di agire a livello di Unione per regolamentare la fornitura dei servizi di rappresentanza d'interessi ***svolti per conto di paesi terzi*** in tutta l'Unione, garantendo nel contempo un elevato livello di trasparenza di tali attività.	(8) Le divergenze nazionali nelle misure che disciplinano la trasparenza della rappresentanza d'interessi e l'attuale contesto di maggiore consapevolezza dei rischi di ingerenze straniere nei processi democratici evidenziano la necessità di agire a livello di Unione per regolamentare la fornitura dei servizi di rappresentanza d'interessi in tutta l'Unione, garantendo nel contempo un elevato livello di trasparenza di tali attività.

Or. en

Emendamento 142
Denis Nesci

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Per evitare che gli Stati membri tentino di trovare soluzioni unilaterali alle	***soppresso***

loro preoccupazioni riguardanti la trasparenza dell'influenza straniera esercitata attraverso la rappresentanza d'interessi e impedire l'insorgere di ulteriori ostacoli all'esercizio di attività transfrontaliere di rappresentanza d'interessi per conto di paesi terzi a causa dello sviluppo divergente e incoerente delle legislazioni nazionali, è necessario prevedere misure armonizzate a livello dell'Unione.

Or. en

Emendamento 143
Alex Agius Saliba, José Cepeda

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Per evitare che gli Stati membri tentino di trovare soluzioni unilaterali alle loro preoccupazioni riguardanti la trasparenza ***dell'influenza straniera esercitata attraverso la*** rappresentanza d'interessi e impedire l'insorgere di ulteriori ostacoli all'esercizio di attività transfrontaliere di rappresentanza d'interessi ***per conto di paesi terzi*** a causa dello sviluppo divergente e incoerente delle legislazioni nazionali, è necessario prevedere misure armonizzate a livello dell'Unione.	(9) Per evitare che gli Stati membri tentino di trovare soluzioni unilaterali alle loro preoccupazioni riguardanti la trasparenza ***della*** rappresentanza d'interessi e impedire l'insorgere di ulteriori ostacoli all'esercizio di attività transfrontaliere di rappresentanza d'interessi a causa dello sviluppo divergente e incoerente delle legislazioni nazionali, è necessario prevedere misure armonizzate a livello dell'Unione.

Or. en

Emendamento 144
Kateřina Konečná

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Per evitare che gli Stati membri tentino di trovare soluzioni unilaterali alle loro preoccupazioni riguardanti la trasparenza dell'influenza straniera esercitata attraverso la rappresentanza d'interessi e impedire l'insorgere di ulteriori ostacoli all'esercizio di attività transfrontaliere di rappresentanza d'interessi per conto di paesi terzi a causa dello sviluppo divergente e incoerente delle legislazioni nazionali, è necessario prevedere misure armonizzate a livello dell'Unione.	(9) Per evitare che gli Stati membri tentino di trovare soluzioni unilaterali alle loro preoccupazioni riguardanti la trasparenza dell'influenza straniera esercitata attraverso la rappresentanza d'interessi e impedire l'insorgere di ulteriori ostacoli all'esercizio di attività transfrontaliere di rappresentanza d'interessi per conto di paesi terzi a causa dello sviluppo divergente e incoerente delle legislazioni nazionali, è necessario prevedere misure ***minime*** armonizzate a livello dell'Unione.

Or. en

Emendamento 145
Kateřina Konečná

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Stabilendo requisiti di trasparenza armonizzati applicabili in tutto il mercato interno, la presente direttiva punta a istituire un quadro coerente e sistematico per garantire la trasparenza delle attività di rappresentanza d'interessi svolte con l'obiettivo di influenzare, nell'Unione, lo sviluppo, la formulazione o l'attuazione di politiche o normative o processi decisionali pubblici.	(10) Stabilendo requisiti ***minimi*** di trasparenza armonizzati applicabili in tutto il mercato interno, la presente direttiva punta a istituire un quadro coerente e sistematico per garantire la trasparenza delle attività di rappresentanza d'interessi svolte con l'obiettivo di influenzare, nell'Unione, lo sviluppo, la formulazione o l'attuazione di politiche o normative o processi decisionali pubblici.

Or. en

Emendamento 146
Alex Agius Saliba, José Cepeda

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Stabilendo requisiti di trasparenza armonizzati applicabili in tutto il mercato interno, la presente direttiva punta a istituire un quadro coerente e sistematico per garantire la trasparenza delle attività di rappresentanza d'interessi ***svolte*** con l'obiettivo di influenzare, nell'Unione, lo sviluppo, la formulazione o l'attuazione di politiche o normative o processi decisionali pubblici.	(10) Stabilendo requisiti di trasparenza armonizzati applicabili in tutto il mercato interno, la presente direttiva punta a istituire un quadro coerente e sistematico per garantire la trasparenza delle attività di rappresentanza d'interessi con l'obiettivo di influenzare, nell'Unione, lo sviluppo, la formulazione o l'attuazione di politiche o normative o processi decisionali pubblici.

Or. en

Emendamento 147
Alex Agius Saliba, José Cepeda

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) L'istituzione di norme comuni in materia di trasparenza e responsabilità e norme comuni in materia di segnalazione favorisce inoltre la responsabilità democratica e una migliore conoscenza comune delle attività di rappresentanza d'interessi svolte con l'obiettivo di influenzare, nell'Unione, lo sviluppo, la formulazione o l'attuazione di politiche o normative o processi decisionali pubblici, rispondendo alla necessità di disporre di dati affidabili e coerenti. La necessità di garantire la trasparenza delle attività di rappresentanza d'interessi ***svolte per conto di paesi terzi*** è un obiettivo pubblico legittimo, alla luce dei principi di apertura e trasparenza che devono guidare la vita democratica dell'Unione conformemente all'articolo 1, secondo comma, e all'articolo 10, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea ("TUE"), conformemente ai valori condivisi dall'Unione e dai suoi Stati membri a norma dell'articolo 2 TUE, sostenendo anche l'esercizio dei diritti di	(11) L'istituzione di norme comuni in materia di trasparenza e responsabilità e norme comuni in materia di segnalazione favorisce inoltre la responsabilità democratica e una migliore conoscenza comune delle attività di rappresentanza d'interessi svolte con l'obiettivo di influenzare, nell'Unione, lo sviluppo, la formulazione o l'attuazione di politiche o normative o processi decisionali pubblici, rispondendo alla necessità di disporre di dati affidabili e coerenti. La necessità di garantire la trasparenza delle attività di rappresentanza d'interessi è un obiettivo pubblico legittimo, alla luce dei principi di apertura e trasparenza che devono guidare la vita democratica dell'Unione conformemente all'articolo 1, secondo comma, e all'articolo 10, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea ("TUE"), conformemente ai valori condivisi dall'Unione e dai suoi Stati membri a norma dell'articolo 2 TUE, sostenendo anche l'esercizio dei diritti di cittadinanza.

cittadinanza.

Or. en

Emendamento 148
Kateřina Konečná

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Le attività occulte di rappresentanza d'interessi svolte per conto di paesi terzi possono influire sullo sviluppo, la formulazione o l'attuazione delle politiche interne ed esterne dell'Unione, anche per quanto riguarda i suoi interessi economici e di sicurezza. Più in generale incidono sulla democrazia, che è un valore comune dell'Unione la cui salvaguardia è di fondamentale importanza per l'Unione e per i suoi Stati membri. Conseguire un livello armonizzato di trasparenza in tutta l'Unione per quanto riguarda tali attività dovrebbe contribuire a rafforzare la fiducia del pubblico nei processi decisionali dell'Unione e degli Stati membri.	(12) Le attività occulte di rappresentanza d'interessi svolte per conto di paesi terzi possono influire sullo sviluppo, la formulazione o l'attuazione delle politiche interne ed esterne dell'Unione ***e dei suoi Stati membri***, anche per quanto riguarda i suoi interessi economici e di sicurezza. Più in generale incidono sulla democrazia, che è un valore comune dell'Unione la cui salvaguardia è di fondamentale importanza per l'Unione e per i suoi Stati membri. Conseguire un livello armonizzato di trasparenza in tutta l'Unione per quanto riguarda tali attività dovrebbe contribuire a rafforzare la fiducia del pubblico nei processi decisionali dell'Unione e degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 149
Alex Agius Saliba, José Cepeda

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Le attività occulte di rappresentanza d'interessi ***svolte per conto di paesi terzi*** possono influire sullo sviluppo, la formulazione o l'attuazione delle politiche interne ed esterne	(12) Le attività occulte di rappresentanza d'interessi possono influire sullo sviluppo, la formulazione o l'attuazione delle politiche interne ed esterne dell'Unione, anche per quanto

dell'Unione, anche per quanto riguarda i suoi interessi economici e di sicurezza. Più in generale incidono sulla democrazia, che è un valore comune dell'Unione la cui salvaguardia è di fondamentale importanza per l'Unione e per i suoi Stati membri. Conseguire un livello armonizzato di trasparenza in tutta l'Unione per quanto riguarda tali attività dovrebbe contribuire a rafforzare la fiducia del pubblico nei processi decisionali dell'Unione e degli Stati membri.	riguarda i suoi interessi economici e di sicurezza. Più in generale incidono sulla democrazia, che è un valore comune dell'Unione la cui salvaguardia è di fondamentale importanza per l'Unione e per i suoi Stati membri. Conseguire un livello armonizzato di trasparenza in tutta l'Unione per quanto riguarda tali attività dovrebbe contribuire a rafforzare la fiducia del pubblico nei processi decisionali dell'Unione e degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 150
Alex Agius Saliba, José Cepeda

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Sebbene in alcuni paesi terzi esistano norme in materia di apertura e trasparenza delle attività di rappresentanza d'interessi, tali norme non riguardano le attività volte a influenzare, nell'Unione, lo sviluppo, la formulazione o l'attuazione di politiche o normative o processi decisionali pubblici. Tali norme non sono pertanto atte a garantire la trasparenza della rappresentanza d'interessi volta a influenzare il processo decisionale nell'Unione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 151
Alex Agius Saliba, José Cepeda

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Le misure stabilite nella presente direttiva sono proporzionate e limitate a quanto necessario per garantire la trasparenza di un insieme specifico di attività, vale a dire le attività di rappresentanza d'interessi ***svolte per conto di paesi terzi***. Impongono obblighi legati a tali attività, mentre non impongono obblighi ai soggetti per il solo fatto di ricevere finanziamenti ***dall'estero***. La presente direttiva pone l'accento in particolare sull'aumento della trasparenza nei casi in cui i soggetti svolgono attività di rappresentanza d'interessi ***per conto di paesi terzi*** nel mercato interno. In particolare, la presente direttiva impone l'obbligo di garantire che i dati messi a disposizione del pubblico siano presentati in maniera fattuale e neutrale e che le autorità nazionali competenti agiscano in modo tale che il fatto che un soggetto si sia registrato conformemente alle disposizioni della presente direttiva non comporti conseguenze negative, quali la stigmatizzazione. Essa prevede un sistema completo di garanzie, compreso un ricorso giurisdizionale effettivo per garantire la proporzionalità delle misure armonizzate. Le misure stabilite nella presente direttiva sono pienamente conformi ai diritti fondamentali e rispettano i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"), tra cui la libertà di espressione e di informazione, la libertà di riunione e di associazione, la libertà di ricerca scientifica, compresa la libertà accademica, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il diritto a un ricorso effettivo e la libertà d'impresa. Instaurando un livello comune di trasparenza delle attività di rappresentanza d'interessi ***svolte per conto di un paese terzo***, le misure stabilite nella presente direttiva rafforzano i diritti democratici dei cittadini sanciti dalla Carta.	(14) Le misure stabilite nella presente direttiva sono proporzionate e limitate a quanto necessario per garantire la trasparenza di un insieme specifico di attività, vale a dire le attività di rappresentanza d'interessi. Impongono obblighi legati a tali attività, mentre non impongono obblighi ai soggetti per il solo fatto di ricevere finanziamenti. La presente direttiva pone l'accento in particolare sull'aumento della trasparenza nei casi in cui i soggetti svolgono attività di rappresentanza d'interessi nel mercato interno. In particolare, la presente direttiva impone l'obbligo di garantire che i dati messi a disposizione del pubblico siano presentati in maniera fattuale e neutrale e che le autorità nazionali competenti agiscano in modo tale che il fatto che un soggetto si sia registrato conformemente alle disposizioni della presente direttiva non comporti conseguenze negative, quali la stigmatizzazione. Essa prevede un sistema completo di garanzie, compreso un ricorso giurisdizionale effettivo per garantire la proporzionalità delle misure armonizzate. Le misure stabilite nella presente direttiva sono pienamente conformi ai diritti fondamentali e rispettano i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"), tra cui la libertà di espressione e di informazione, la libertà di riunione e di associazione, la libertà di ricerca scientifica, compresa la libertà accademica, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il diritto a un ricorso effettivo e la libertà d'impresa. Instaurando un livello comune di trasparenza delle attività di rappresentanza d'interessi, le misure stabilite nella presente direttiva rafforzano i diritti democratici dei cittadini sanciti dalla Carta.

Or. en

Emendamento 152
Denis Nesci

Proposta di direttiva
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(14 bis) Al fine di salvaguardare l'integrità del processo decisionale pubblico ed evitare potenziali conflitti di interesse, è opportuno raccomandare che le persone che hanno recentemente ricoperto funzioni pubbliche di alto livello, come una carica governativa o un mandato parlamentare, non svolgano attività di rappresentanza d'interessi per conto di paesi terzi durante un periodo ragionevole di riflessione, ad esempio sei mesi dopo la fine del loro mandato. Tale misura contribuirebbe alla fiducia che il pubblico ripone nella trasparenza e nell'imparzialità dei processi decisionali dell'Unione.

Or. en

Emendamento 153
Alex Agius Saliba, José Cepeda

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) I requisiti armonizzati in materia di trasparenza stabiliti dalla presente direttiva non dovrebbero incidere sulle norme nazionali che si applicano alle attività di rappresentanza d'interessi ***per soggetti diversi dai soggetti di paesi terzi***, né sul contenuto sostanziale di tali attività o sulle norme di fondo che si applicano alle interazioni dei funzionari pubblici con soggetti che svolgono attività di	(15) I requisiti armonizzati in materia di trasparenza stabiliti dalla presente direttiva non dovrebbero incidere sulle ***norme minime per le*** norme nazionali che si applicano alle attività di rappresentanza d'interessi, né sul contenuto sostanziale di tali attività o sulle norme di fondo che si applicano alle interazioni dei funzionari pubblici con soggetti che svolgono attività di rappresentanza d'interessi. Essi non

rappresentanza d'interessi. Essi non dovrebbero pregiudicare le norme applicabili alle attività criminali e all'accertamento, alle indagini, al perseguimento, ai controlli e alle sanzioni ad esse relativi, stabilite in virtù del diritto nazionale o dell'Unione, come quelle relative alla corruzione.	dovrebbero pregiudicare le norme applicabili alle attività criminali e all'accertamento, alle indagini, al perseguimento, ai controlli e alle sanzioni ad esse relativi, stabilite in virtù del diritto nazionale o dell'Unione, come quelle relative alla corruzione.

Or. en

Emendamento 154
Alex Agius Saliba, José Cepeda

Proposta di direttiva
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(15 bis) La presente direttiva lascia impregiudicato l'obbligo degli Stati membri di rispettare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il pieno rispetto della libertà di associazione e di espressione, e le norme internazionali in materia di diritti umani.

Or. en

Emendamento 155
Denis Nesci

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Al fine di armonizzare i requisiti di trasparenza, è necessario prevedere una definizione comune della rappresentanza d'interessi. Per garantire la corretta applicazione dei requisiti armonizzati in materia di trasparenza, il concetto di attività di rappresentanza d'interessi dovrebbe avere un significato ampio.	(16) Al fine di armonizzare i requisiti di trasparenza, è necessario prevedere una definizione comune ***ed esauriente*** della rappresentanza d'interessi. Per garantire la corretta applicazione dei requisiti armonizzati in materia di trasparenza, il concetto di attività di rappresentanza d'interessi dovrebbe avere un significato

Dovrebbe contemplare le attività svolte con l'obiettivo di influenzare lo sviluppo, la formulazione o l'attuazione di politiche o normative o processi decisionali pubblici, anche agendo sull'opinione pubblica, nell'Unione e nei suoi Stati membri, anche a livello regionale e locale.	ampio. Dovrebbe contemplare le attività svolte con l'obiettivo di influenzare lo sviluppo, la formulazione o l'attuazione di politiche o normative o processi decisionali pubblici, anche agendo sull'opinione pubblica, nell'Unione e nei suoi Stati membri, anche a livello regionale e locale.

Or. en

Emendamento 156
Kateřina Konečná

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Al fine di armonizzare i requisiti di trasparenza, è necessario prevedere una definizione comune della rappresentanza d'interessi. Per garantire la corretta applicazione dei requisiti armonizzati in materia di trasparenza, il concetto di attività di rappresentanza d'interessi dovrebbe avere un significato ampio. Dovrebbe contemplare le attività svolte con l'obiettivo di influenzare lo sviluppo, la formulazione o l'attuazione di politiche o normative o processi decisionali pubblici, anche agendo sull'opinione pubblica, nell'Unione e nei suoi Stati membri, anche a livello regionale e locale.	(16) Al fine di armonizzare i requisiti ***minimi*** di trasparenza, è necessario prevedere una definizione comune della rappresentanza d'interessi. Per garantire la corretta applicazione dei requisiti armonizzati in materia di trasparenza, il concetto di attività di rappresentanza d'interessi dovrebbe avere un significato ampio. Dovrebbe contemplare le attività svolte con l'obiettivo di influenzare lo sviluppo, la formulazione o l'attuazione di politiche o normative o processi decisionali pubblici, anche agendo sull'opinione pubblica, nell'Unione e nei suoi Stati membri, anche a livello regionale e locale.

Or. en

Emendamento 157
Alex Agius Saliba, José Cepeda

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) La rappresentanza d'interessi	(19) La rappresentanza d'interessi

potrebbe comprendere anche le attività svolte ***per conto di un soggetto di un paese terzo*** nell'ambito della ricerca e dell'istruzione, come la diffusione da parte di gruppi di riflessione di documenti che raccomandano o favoriscono l'adozione di una politica pubblica specifica. Conformemente al principio della libertà accademica e della libertà della ricerca scientifica sancito dall'articolo 13 della Carta, la rappresentanza d'interessi non dovrebbe comprendere la ricerca svolta da ricercatori in una materia di loro scelta, la diffusione dei risultati di tale ricerca o le attività didattiche o educative svolte conformemente al principio della libertà accademica e dell'autonomia istituzionale***, a meno che tali attività non abbiano il chiaro intento di influenzare, nell'Unione, lo sviluppo, la formulazione o l'attuazione di politiche o normative o processi decisionali pubblici e siano svolte per conto di un soggetto di un paese terzo***. In caso contrario, lo svolgimento di tali attività non dovrebbe dar luogo a obblighi di registrazione ai sensi della presente direttiva.	potrebbe comprendere anche le attività svolte nell'ambito della ricerca e dell'istruzione, come la diffusione da parte di gruppi di riflessione di documenti che raccomandano o favoriscono l'adozione di una politica pubblica specifica. Conformemente al principio della libertà accademica e della libertà della ricerca scientifica sancito dall'articolo 13 della Carta, la rappresentanza d'interessi non dovrebbe comprendere la ricerca svolta da ricercatori in una materia di loro scelta, la diffusione dei risultati di tale ricerca o le attività didattiche o educative svolte conformemente al principio della libertà accademica e dell'autonomia istituzionale. In caso contrario, lo svolgimento di tali attività non dovrebbe dar luogo a obblighi di registrazione ai sensi della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 158
Alex Agius Saliba, José Cepeda

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Le attività svolte ***da funzionari dei governi di paesi terzi che sono connesse all'esercizio dei pubblici poteri***, comprese le attività legate all'esercizio di relazioni diplomatiche tra Stati o organizzazioni internazionali, dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva. La presente direttiva non dovrebbe inoltre contemplare le attività	(20) Le attività svolte ***dal governo centrale e dalle autorità pubbliche, a tutti gli altri livelli, di un paese***, comprese le attività legate all'esercizio di relazioni diplomatiche tra Stati o organizzazioni internazionali, dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva. La presente direttiva non dovrebbe inoltre contemplare le attività

svolte dagli avvocati che consistono nella prestazione di consulenza legale o nella rappresentanza in procedimenti legali, di conciliazione o di mediazione ***di soggetti di paesi terzi*** e nella salvaguardia dei diritti fondamentali ***di tali soggetti***, quali il diritto di essere ascoltati, il diritto a un giudice imparziale e i diritti della difesa. Dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva anche le consulenze professionali diverse dalla consulenza legale, come gli studi professionali o le perizie destinate a essere utilizzati come prove a sostegno di argomenti in giudizio, le consulenze tecniche o scientifiche riguardanti il rispetto della legislazione tecnica o i servizi di mediazione forniti da un professionista che non è necessariamente un avvocato certificato, in veste di mediatore. Le attività accessorie quali la ristorazione, la messa a disposizione di locali, la stampa di opuscoli o documenti orientativi o la fornitura di servizi di intermediazione online ai sensi del regolamento (UE) 2022/2065[3], come i servizi delle piattaforme online, non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

[3] Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj).

svolte dagli avvocati che consistono nella prestazione di consulenza legale o nella rappresentanza in procedimenti legali, di conciliazione o di mediazione e nella salvaguardia dei diritti fondamentali, quali il diritto di essere ascoltati, il diritto a un giudice imparziale e i diritti della difesa. Dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva anche le consulenze professionali diverse dalla consulenza legale, come gli studi professionali o le perizie destinate a essere utilizzati come prove a sostegno di argomenti in giudizio, le consulenze tecniche o scientifiche riguardanti il rispetto della legislazione tecnica o i servizi di mediazione forniti da un professionista che non è necessariamente un avvocato certificato, in veste di mediatore. Le attività accessorie quali la ristorazione, la messa a disposizione di locali, la stampa di opuscoli o documenti orientativi o la fornitura di servizi di intermediazione online ai sensi del regolamento (UE) 2022/2065[3], come i servizi delle piattaforme online, non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva. ***Le attività dei soggetti che hanno speso per tutte le attività rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva un importo annuale aggregato inferiore a 25 000 EUR nell'esercizio precedente non dovrebbero essere disciplinate dalla presente direttiva.***

[3] Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj).

Or. en

Emendamento 159
Alex Agius Saliba, José Cepeda

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) Al fine di armonizzare i requisiti in materia di trasparenza, è necessario concordare una definizione comune dei prestatori di servizi di rappresentanza d'interessi. I prestatori di servizi di rappresentanza d'interessi potrebbero essere persone giuridiche di diritto privato, persone fisiche che esercitano individualmente un'attività professionale di lobbying, nonché altre persone fisiche o giuridiche la cui occupazione principale o occasionale consiste nell'influenzare il processo decisionale pubblico, comprese le società di lobbying e di pubbliche relazioni, i gruppi di riflessione, le organizzazioni della società civile, gli istituti di ricerca privati, gli istituti di ricerca pubblici che offrono servizi di ricerca, i ricercatori e i consulenti.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 160
Kateřina Konečná

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) Al fine di armonizzare i requisiti in materia di trasparenza, è necessario concordare una definizione comune dei prestatori di servizi di rappresentanza d'interessi. I prestatori di servizi di rappresentanza d'interessi potrebbero essere persone giuridiche di diritto privato, persone fisiche che esercitano individualmente un'attività professionale di	(21) Al fine di armonizzare i requisiti ***minimi*** in materia di trasparenza, è necessario concordare una definizione comune dei prestatori di servizi di rappresentanza d'interessi. I prestatori di servizi di rappresentanza d'interessi potrebbero essere persone giuridiche di diritto privato, persone fisiche che esercitano individualmente un'attività

lobbying, nonché altre persone fisiche o giuridiche la cui occupazione principale o occasionale consiste nell'influenzare il processo decisionale pubblico, comprese le società di lobbying e di pubbliche relazioni, i gruppi di riflessione, le organizzazioni della società civile, gli istituti di ricerca privati, gli istituti di ricerca pubblici che offrono servizi di ricerca, i ricercatori e i consulenti.	professionale di lobbying, nonché altre persone fisiche o giuridiche la cui occupazione principale o occasionale consiste nell'influenzare il processo decisionale pubblico, comprese le società di lobbying e di pubbliche relazioni, i gruppi di riflessione, le organizzazioni della società civile, gli istituti di ricerca privati, gli istituti di ricerca pubblici che offrono servizi di ricerca, i ricercatori e i consulenti.

Or. en

Emendamento 161
Alex Agius Saliba, José Cepeda

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Il governo o le autorità di un paese terzo possono essere all'origine della decisione di un soggetto di cercare di fare rappresentare i propri interessi. Ciò può essere dovuto al controllo esercitato sul soggetto in questione dal governo o dalle autorità pubbliche di un paese terzo, in particolare se quest'ultimo esercita un'influenza determinante su tale soggetto attraverso diritti economici, accordi contrattuali o qualsiasi altro mezzo. Può essere dovuto altresì a situazioni in cui il governo o le autorità di un paese terzo sono stati all'origine della decisione del soggetto, in particolare fornendo istruzioni o direttive. Per tenere conto di tali casi, il concetto di soggetti di paesi terzi dovrebbe essere inteso nel senso che comprende non soltanto il governo centrale e le autorità pubbliche dei paesi terzi, ma anche i soggetti pubblici o privati, compresi i cittadini dell'Unione e le persone giuridiche stabilite nell'Unione, le cui azioni possono essere attribuite in ultima analisi a tale	***soppresso***

paese terzo. È opportuno stabilire caso per caso se le azioni di un soggetto pubblico o privato debbano essere attribuite a un governo o un'autorità di un paese terzo, tenendo debitamente conto di elementi quali le caratteristiche del soggetto in questione e il contesto giuridico ed economico del paese terzo in cui il soggetto opera, compreso il ruolo del governo nell'economia di tale paese.

Or. en

Emendamento 162
Kateřina Konečná

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Il governo o le autorità di un paese terzo possono essere all'origine della decisione di un soggetto di cercare di fare rappresentare i propri interessi. Ciò può essere dovuto al controllo esercitato sul soggetto in questione dal governo o dalle autorità pubbliche di un paese terzo, in particolare se quest'ultimo esercita un'influenza determinante su tale soggetto attraverso diritti economici, accordi contrattuali o qualsiasi altro mezzo. Può essere dovuto altresì a situazioni in cui il governo o le autorità di un paese terzo sono stati all'origine della decisione del soggetto, in particolare fornendo istruzioni o direttive. Per tenere conto di tali casi, il concetto di soggetti di paesi terzi dovrebbe essere inteso nel senso che comprende non soltanto il governo centrale e le autorità pubbliche dei paesi terzi, ma anche i soggetti pubblici o privati, compresi i cittadini dell'Unione e le persone giuridiche stabilite nell'Unione, le cui azioni possono essere attribuite in ultima analisi a tale paese terzo. È opportuno stabilire caso per caso se le azioni di un soggetto pubblico o	(23) Il governo o le autorità di un paese terzo possono essere all'origine della decisione di un soggetto di cercare di fare rappresentare i propri interessi. Ciò può essere dovuto al controllo esercitato sul soggetto in questione dal governo o dalle autorità pubbliche di un paese terzo, in particolare se quest'ultimo esercita un'influenza determinante su tale soggetto attraverso diritti economici, accordi contrattuali o qualsiasi altro mezzo. Può essere dovuto altresì a situazioni in cui il governo o le autorità di un paese terzo sono stati all'origine della decisione del soggetto, in particolare fornendo istruzioni o direttive. Per tenere conto di tali casi, il concetto di soggetti di paesi terzi dovrebbe essere inteso nel senso che comprende non soltanto il governo centrale e le autorità pubbliche dei paesi terzi, ma anche i soggetti pubblici o privati, compresi i cittadini dell'Unione e le persone giuridiche stabilite nell'Unione, le cui azioni possono essere attribuite in ultima analisi a tale paese terzo. È opportuno stabilire caso per caso se le azioni di un soggetto pubblico o

privato debbano essere attribuite a un governo o un'autorità di un paese terzo, tenendo debitamente conto di elementi quali le caratteristiche del soggetto in questione ***e il contesto giuridico ed economico del paese terzo in cui il soggetto opera, compreso il ruolo del governo nell'economia di tale paese***.	privato debbano essere attribuite a un governo o un'autorità di un paese terzo, tenendo debitamente conto di elementi quali le caratteristiche del soggetto in questione.

Or. en

Emendamento 163
Alex Agius Saliba, José Cepeda

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Un'attività di rappresentanza d'interessi dovrebbe rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva se è svolta per conto di un soggetto di un paese terzo. Ciò significa che essa dovrebbe coprire i servizi di rappresentanza d'interessi forniti a soggetti di paesi terzi. Inoltre, poiché un governo di un paese terzo può fare affidamento su soggetti le cui azioni possono essergli attribuite per svolgere attività di rappresentanza d'interessi di natura economica e quindi paragonabili a un servizio di rappresentanza d'interessi, la direttiva dovrebbe contemplare anche tali attività. Può quindi coprire anche la rappresentanza d'interessi interna da parte di soggetti di paesi terzi. La presente direttiva dovrebbe contemplare le attività di rappresentanza d'interessi svolte per conto di soggetti di paesi terzi rivolte a persone fisiche o giuridiche o svolte o rese di pubblico dominio in uno o più Stati membri.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 164
Alex Agius Saliba, José Cepeda

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) La presente direttiva non dovrebbe riguardare ***le attività che sostengono o sono allineate agli interessi di un paese terzo, ma senza alcun nesso con tale paese terzo. Ciò include*** le attività che costituiscono una manifestazione della libertà di espressione e della libertà di trasmettere e ricevere informazioni e idee, o una manifestazione della libertà accademica, come le attività svolte da persone fisiche che agiscono a titolo personale o dai giornalisti ***che lavorano per i media di paesi terzi le cui azioni non possono essere attribuite a un paese terzo***. La fornitura di servizi di media quali definiti all'articolo 2 del regolamento (UE) XXXX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio[4] e la fornitura di servizi di media audiovisivi quali definiti all'articolo 1 della direttiva n. 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[5] non rientreranno nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Tuttavia, saranno contemplate le attività di rappresentanza d'interessi svolte ***per conto di soggetti di paesi terzi*** ai sensi della presente direttiva da fornitori di servizi di media.	(25) La presente direttiva non dovrebbe riguardare le attività che costituiscono una manifestazione della libertà di espressione e della libertà di trasmettere e ricevere informazioni e idee, o una manifestazione della libertà accademica, come le attività svolte da persone fisiche che agiscono a titolo personale o dai giornalisti. La fornitura di servizi di media quali definiti all'articolo 2 del regolamento (UE) XXXX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio[4] e la fornitura di servizi di media audiovisivi quali definiti all'articolo 1 della direttiva n. 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[5] non rientreranno nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Tuttavia, saranno contemplate le attività di rappresentanza d'interessi svolte ai sensi della presente direttiva da fornitori di servizi di media.
[4] Regolamento (UE) XXXX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio, del XXXX, che istituisce un quadro comune per i servizi di media nel mercato interno (legge europea per la libertà dei media) e modifica la direttiva 2010/13/UE (GU L XX del XX.XX.XXXX, pag. XX, ELI: XXX).	[4] Regolamento (UE) XXXX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio, del XXXX, che istituisce un quadro comune per i servizi di media nel mercato interno (legge europea per la libertà dei media) e modifica la direttiva 2010/13/UE (GU L XX del XX.XX.XXXX, pag. XX, ELI: XXX).
[5] Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative,	[5] Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative,

regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/13/oj).	regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/13/oj).

Or. en

Emendamento 165
Alex Agius Saliba, José Cepeda

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) Ai fini dei servizi di rappresentanza d'interessi forniti a un soggetto ***di un paese terzo***, qualsiasi corrispettivo ricevuto in cambio del servizio di rappresentanza d'interessi in questione dovrebbe essere considerato una remunerazione ai fini della presente direttiva. In questo concetto possono essere inclusi i contributi finanziari quali prestiti, conferimenti di capitale, remissione di debiti, incentivi fiscali o esenzioni fiscali, ricevuti in cambio di un'attività di rappresentanza d'interessi. La remunerazione potrebbe comprendere anche prestazioni in natura, quali la fornitura, la costruzione e la manutenzione di spazi per uffici in cambio di un servizio di rappresentanza d'interessi. In tali situazioni, spetta al fornitore di servizi di rappresentanza d'interessi fornire una stima del valore del vantaggio ricevuto, ad esempio utilizzando il tasso di mercato.	(26) Ai fini dei servizi di rappresentanza d'interessi forniti a un soggetto, qualsiasi corrispettivo ricevuto in cambio del servizio di rappresentanza d'interessi in questione dovrebbe essere considerato una remunerazione ai fini della presente direttiva. In questo concetto possono essere inclusi i contributi finanziari quali prestiti, conferimenti di capitale, remissione di debiti, incentivi fiscali o esenzioni fiscali, ricevuti in cambio di un'attività di rappresentanza d'interessi. La remunerazione potrebbe comprendere anche prestazioni in natura, quali la fornitura, la costruzione e la manutenzione di spazi per uffici in cambio di un servizio di rappresentanza d'interessi. In tali situazioni, spetta al fornitore di servizi di rappresentanza d'interessi fornire una stima del valore del vantaggio ricevuto, ad esempio utilizzando il tasso di mercato.

Or. en

Emendamento 166
Alex Agius Saliba, José Cepeda

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) La Corte ha stabilito che la caratteristica essenziale della remunerazione va ravvisata nella circostanza che essa costituisce il corrispettivo economico delle prestazioni considerate. I contributi al finanziamento di base di un'organizzazione o un analogo sostegno finanziario, fornito ad esempio nell'ambito di un regime di sovvenzioni concesse da donatori ***di un paese terzo***, non dovrebbero essere considerati come remunerazione per un servizio di rappresentanza d'interessi se non sono collegati a un'attività di rappresentanza d'interessi, vale a dire qualora il soggetto riceva tale finanziamento indipendentemente dal fatto che svolga o meno attività specifiche di rappresentanza d'interessi.	(27) La Corte ha stabilito che la caratteristica essenziale della remunerazione va ravvisata nella circostanza che essa costituisce il corrispettivo economico delle prestazioni considerate. I contributi al finanziamento di base di un'organizzazione o un analogo sostegno finanziario, fornito ad esempio nell'ambito di un regime di sovvenzioni concesse da donatori, non dovrebbero essere considerati come remunerazione per un servizio di rappresentanza d'interessi se non sono collegati a un'attività di rappresentanza d'interessi, vale a dire qualora il soggetto riceva tale finanziamento indipendentemente dal fatto che svolga o meno attività specifiche di rappresentanza d'interessi.

Or. en

Emendamento 167
Alex Agius Saliba, José Cepeda

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) Per disporre di un quadro completo e trasparente degli importi utilizzati per un'attività di rappresentanza d'interessi nel suo insieme, gli importi annuali dovrebbero includere, ai fini della presente direttiva, la remunerazione totale annua ricevuta dal soggetto ***di un paese terzo*** per la prestazione di un servizio di rappresentanza d'interessi e, se non è ricevuta alcuna remunerazione, la stima dei costi annuali relativi all'attività di rappresentanza d'interessi svolta. Per gli	(28) Per disporre di un quadro completo e trasparente degli importi utilizzati per un'attività di rappresentanza d'interessi nel suo insieme, gli importi annuali dovrebbero includere, ai fini della presente direttiva, la remunerazione totale annua ricevuta dal soggetto per la prestazione di un servizio di rappresentanza d'interessi e, se non è ricevuta alcuna remunerazione, la stima dei costi annuali relativi all'attività di rappresentanza d'interessi svolta. Per gli stessi motivi, tali importi dovrebbero

stessi motivi, tali importi dovrebbero includere i costi per i subcontraenti e le attività accessorie.	includere i costi per i subcontraenti e le attività accessorie.

Or. en

Emendamento 168
Alex Agius Saliba, José Cepeda

Proposta di direttiva
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) I subcontraenti possono essere considerati come soggetti che esercitano la rappresentanza d'interessi ***per conto di soggetti di paesi terzi*** e rientrano pertanto nell'ambito di applicazione degli obblighi di cui alla presente direttiva. Per ridurre gli oneri amministrativi ed evitare il doppio conteggio delle remunerazioni, nonché per garantire la comunicazione delle informazioni lungo tutta la catena di contratti, i soggetti che svolgono attività di rappresentanza d'interessi dovrebbero garantire che i loro accordi contrattuali con i subcontraenti precisino che l'attività di rappresentanza d'interessi è svolta per conto di un soggetto ***di un paese terzo*** e prevedano l'obbligo di trasmettere tale informazione nei casi in cui l'attività sia ulteriormente subappaltata. Su tale base, i subcontraenti dovrebbero essere esentati dall'obbligo di iscriversi in un registro e di conservare la documentazione e, se del caso, dall'obbligo di designare un rappresentante legale, come previsto dalla presente direttiva.	(29) I subcontraenti possono essere considerati come soggetti che esercitano la rappresentanza d'interessi e rientrano pertanto nell'ambito di applicazione degli obblighi di cui alla presente direttiva. Per ridurre gli oneri amministrativi ed evitare il doppio conteggio delle remunerazioni, nonché per garantire la comunicazione delle informazioni lungo tutta la catena di contratti, i soggetti che svolgono attività di rappresentanza d'interessi dovrebbero garantire che i loro accordi contrattuali con i subcontraenti precisino che l'attività di rappresentanza d'interessi è svolta per conto di un soggetto e prevedano l'obbligo di trasmettere tale informazione nei casi in cui l'attività sia ulteriormente subappaltata. Su tale base, i subcontraenti dovrebbero essere esentati dall'obbligo di iscriversi in un registro e di conservare la documentazione e, se del caso, dall'obbligo di designare un rappresentante legale, come previsto dalla presente direttiva.

Or. en

Emendamento 169
Alex Agius Saliba, José Cepeda

Proposta di direttiva
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) Per agevolare il rispetto degli obblighi in materia di registrazione stabiliti dalla presente direttiva, i prestatori di servizi di rappresentanza d'interessi dovrebbero essere autorizzati a chiedere al soggetto per conto del quale è prestato il servizio ***di dichiarare se è un soggetto di un paese terzo***. I prestatori di servizi di rappresentanza d'interessi dovrebbero utilizzare al meglio tale diritto al fine di compiere una scelta informata che consenta loro di rispettare pienamente i requisiti stabiliti dalla presente direttiva nell'esercizio delle loro attività.	(30) Per agevolare il rispetto degli obblighi in materia di registrazione stabiliti dalla presente direttiva, i prestatori di servizi di rappresentanza d'interessi dovrebbero essere autorizzati a chiedere al soggetto per conto del quale è prestato il servizio. I prestatori di servizi di rappresentanza d'interessi dovrebbero utilizzare al meglio tale diritto al fine di compiere una scelta informata che consenta loro di rispettare pienamente i requisiti stabiliti dalla presente direttiva nell'esercizio delle loro attività.

Or. en

Emendamento 170
Alex Agius Saliba, José Cepeda

Proposta di direttiva
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) Al fine di sostenere l'assunzione di responsabilità e promuovere la consapevolezza degli interessi ***del paese terzo*** che rappresentano, i soggetti che svolgono attività di rappresentanza d'interessi ***per conto di un soggetto di un paese terzo*** dovrebbero essere tenuti a conservare una determinata documentazione. Tale documentazione dovrebbe includere una descrizione dello scopo dell'attività di rappresentanza d'interessi, in particolare del processo decisionale che intende influenzare e del risultato che intende ottenere. La documentazione dovrebbe includere anche l'identità del soggetto ***del paese terzo***, che nel caso di una persona fisica dovrebbe	(31) Al fine di sostenere l'assunzione di responsabilità e promuovere la consapevolezza degli interessi che rappresentano, i soggetti che svolgono attività di rappresentanza d'interessi dovrebbero essere tenuti a conservare una determinata documentazione. Tale documentazione dovrebbe includere una descrizione dello scopo dell'attività di rappresentanza d'interessi, in particolare del processo decisionale che intende influenzare e del risultato che intende ottenere. La documentazione dovrebbe includere anche l'identità del soggetto, che nel caso di una persona fisica dovrebbe essere intesa come il nome completo della persona fisica***, l'importo annuale contratto***

essere intesa come il nome completo della persona fisica. Dovrebbe inoltre includere copie dei contratti e dei principali scambi per comprendere la natura, la finalità e le modalità finanziarie dell'attività di rappresentanza di interessi***, nonché le informazioni o il materiale che costituisce una componente fondamentale dell'attività, come i documenti di sintesi condivisi con i funzionari pubblici***.

per cliente, qualora il soggetto agisca come intermediario, l'importo annuale speso, laddove questi promuova i propri interessi o quelli collettivi dei suoi membri. Dovrebbe inoltre includere copie dei contratti e dei principali scambi per comprendere la natura, la finalità e le modalità finanziarie dell'attività di rappresentanza di interessi.

Or. en

Emendamento 171
Alex Agius Saliba, José Cepeda

Proposta di direttiva
Considerando 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
(32) I soggetti che esercitano la rappresentanza di interessi ***per conto di paesi terzi*** non dovrebbero essere tenuti a conservare i dati personali figuranti in tale documentazione più a lungo di quanto necessario per garantire che le autorità di controllo possano svolgere i loro compiti di controllo ed esecuzione. Tale documentazione dovrebbe essere conservata abbastanza a lungo da consentire alle autorità di controllo di ottenere, in casi giustificati, la documentazione conservata ***sul soggetto del paese terzo e*** sull'attività di rappresentanza di interessi, nonché i dati aggregati annualmente.	(32) I soggetti che esercitano la rappresentanza di interessi non dovrebbero essere tenuti a conservare i dati personali figuranti in tale documentazione più a lungo di quanto necessario per garantire che le autorità di controllo possano svolgere i loro compiti di controllo ed esecuzione. Tale documentazione dovrebbe essere conservata abbastanza a lungo da consentire alle autorità di controllo di ottenere, in casi giustificati, la documentazione conservata sull'attività di rappresentanza di interessi, nonché i dati aggregati annualmente.

Or. en

Emendamento 172
Alex Agius Saliba, José Cepeda

Proposta di direttiva
Considerando 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
(33) Al fine di consentire un controllo efficace, i soggetti che svolgono attività di rappresentanza di interessi per ***conto di*** un soggetto ***di un paese terzo*** che non ***hanno*** un luogo di stabilimento nell'Unione dovrebbero essere tenuti a designare un rappresentante legale stabilito nell'Unione e a garantire che il loro rappresentante legale designato disponga dei poteri e delle risorse necessari per cooperare con le autorità competenti.	(33) Al fine di consentire un controllo efficace, i soggetti che svolgono attività di rappresentanza di interessi per un soggetto che non ***ha*** un luogo di stabilimento nell'Unione dovrebbero essere tenuti a designare un rappresentante legale stabilito nell'Unione e a garantire che il loro rappresentante legale designato disponga dei poteri e delle risorse necessari per cooperare con le autorità competenti.

Or. en

Emendamento 173
Kateřina Konečná

Proposta di direttiva
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) Al fine di stabilire requisiti armonizzati in materia di trasparenza in tutto il mercato interno, i soggetti che svolgono attività di rappresentanza di interessi per conto di un soggetto di un paese terzo dovrebbero essere tenuti a iscriversi nei registri nazionali nel loro luogo di stabilimento. Anche i successivi aggiornamenti di una registrazione esistente dovrebbero avvenire in tale registro nazionale. Tali registri dovrebbero essere istituiti, gestiti e tenuti dagli Stati membri. Gli Stati membri possono avvalersi dei loro registri nazionali esistenti ai fini della presente direttiva, purché siano rispettate le prescrizioni della presente direttiva. Al fine di rispettare la ripartizione delle competenze a livello nazionale, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a istituire più di un registro di questo tipo. In tali casi, gli Stati membri dovrebbero stabilire norme che indichino in quale	(34) Al fine di stabilire requisiti ***minimi*** armonizzati in materia di trasparenza in tutto il mercato interno, i soggetti che svolgono attività di rappresentanza di interessi per conto di un soggetto di un paese terzo dovrebbero essere tenuti a iscriversi nei registri nazionali nel loro luogo di stabilimento. Anche i successivi aggiornamenti di una registrazione esistente dovrebbero avvenire in tale registro nazionale. Tali registri dovrebbero essere istituiti, gestiti e tenuti dagli Stati membri. Gli Stati membri possono avvalersi dei loro registri nazionali esistenti ai fini della presente direttiva, purché siano rispettate le prescrizioni della presente direttiva. Al fine di rispettare la ripartizione delle competenze a livello nazionale, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a istituire più di un registro di questo tipo. In tali casi, gli Stati membri dovrebbero stabilire norme che indichino in quale

registro nazionale i soggetti che svolgono attività di rappresentanza di interessi per conto di paesi terzi dovrebbero registrarsi. Le registrazioni delle attività di trattamento dei dati personali all'interno dei registri nazionali non dovrebbero essere conservate più a lungo di quanto necessario per monitorare la liceità dell'accesso ai dati personali e dovrebbero pertanto essere limitate a un anno.

registro nazionale i soggetti che svolgono attività di rappresentanza di interessi per conto di paesi terzi dovrebbero registrarsi. Le registrazioni delle attività di trattamento dei dati personali all'interno dei registri nazionali non dovrebbero essere conservate più a lungo di quanto necessario per monitorare la liceità dell'accesso ai dati personali e dovrebbero pertanto essere limitate a un anno.

Or. en

Emendamento 174
Alex Agius Saliba, José Cepeda

Proposta di direttiva
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) Al fine di stabilire requisiti armonizzati in materia di trasparenza in tutto il mercato interno, i soggetti che svolgono attività di rappresentanza di interessi ***per conto di un soggetto di un paese terzo*** dovrebbero essere tenuti a iscriversi nei registri nazionali nel loro luogo di stabilimento. Anche i successivi aggiornamenti di una registrazione esistente dovrebbero avvenire in tale registro nazionale. Tali registri dovrebbero essere istituiti, gestiti e tenuti dagli Stati membri. Gli Stati membri possono avvalersi dei loro registri nazionali esistenti ai fini della presente direttiva, purché siano rispettate le prescrizioni della presente direttiva. Al fine di rispettare la ripartizione delle competenze a livello nazionale, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a istituire più di un registro di questo tipo. In tali casi, gli Stati membri dovrebbero stabilire norme che indichino in quale registro nazionale i soggetti che svolgono attività di rappresentanza di interessi ***per conto di paesi terzi*** dovrebbero registrarsi. Le registrazioni delle attività di trattamento	(34) Al fine di stabilire requisiti armonizzati in materia di trasparenza in tutto il mercato interno, i soggetti che svolgono attività di rappresentanza di interessi dovrebbero essere tenuti a iscriversi nei registri nazionali nel loro luogo di stabilimento. Anche i successivi aggiornamenti di una registrazione esistente dovrebbero avvenire in tale registro nazionale. Tali registri dovrebbero essere istituiti, gestiti e tenuti dagli Stati membri. Gli Stati membri possono avvalersi dei loro registri nazionali esistenti ai fini della presente direttiva, purché siano rispettate le prescrizioni della presente direttiva. Al fine di rispettare la ripartizione delle competenze a livello nazionale, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a istituire più di un registro di questo tipo**,** ***che dovrebbe essere interoperabile***. In tali casi, gli Stati membri dovrebbero stabilire norme che indichino in quale registro nazionale i soggetti che svolgono attività di rappresentanza di interessi dovrebbero registrarsi. Le registrazioni delle attività di trattamento dei dati personali all'interno dei

dei dati personali all'interno dei registri nazionali non dovrebbero essere conservate più a lungo di quanto necessario per monitorare la liceità dell'accesso ai dati personali e dovrebbero pertanto essere limitate a un anno.

registri nazionali non dovrebbero essere conservate più a lungo di quanto necessario per monitorare la liceità dell'accesso ai dati personali e dovrebbero pertanto essere limitate a un anno.

Or. en

Emendamento 175
Alex Agius Saliba, José Cepeda

Proposta di direttiva
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) Se il soggetto che svolge attività di rappresentanza d'interessi ***per conto di un soggetto di un paese terzo*** è stabilito in diversi Stati membri, la registrazione dovrebbe aver luogo solo nello Stato membro in cui il soggetto ha il suo stabilimento principale. Per stabilimento principale del soggetto si dovrebbe intendere il luogo in cui il soggetto ha la sede centrale o la sede legale in cui sono esercitate le principali attività economiche e il controllo operativo.	(36) Se il soggetto che svolge attività di rappresentanza d'interessi è stabilito in diversi Stati membri, la registrazione dovrebbe aver luogo solo nello Stato membro in cui il soggetto ha il suo stabilimento principale. Per stabilimento principale del soggetto si dovrebbe intendere il luogo in cui il soggetto ha la sede centrale o la sede legale in cui sono esercitate le principali attività economiche e il controllo operativo.

Or. en

Emendamento 176
Alex Agius Saliba, José Cepeda

Proposta di direttiva
Considerando 37

Testo della Commissione	*Emendamento*
(37) Le informazioni da includere ai fini della presente direttiva nella registrazione dovrebbero limitarsi a quanto necessario per garantire la trasparenza delle attività di rappresentanza d'interessi ***svolte per conto***	(37) Le informazioni da includere ai fini della presente direttiva nella registrazione dovrebbero limitarsi a quanto necessario per garantire la trasparenza delle attività di rappresentanza d'interessi e l'effettiva

di paesi terzi e l'effettiva applicazione della presente direttiva. Tali informazioni dovrebbero includere i dati relativi al soggetto che svolge esso stesso l'attività di rappresentanza d'interessi***, il paese terzo per conto del quale è svolta l'attività***, l'identità dei subcontraenti quali definiti dalla presente direttiva che svolgono attività di rappresentanza d'interessi e informazioni sulla specifica attività di rappresentanza d'interessi svolta. Se del caso, dovrebbe essere incluso anche un riferimento ai fornitori di servizi di media o alle piattaforme online in cui gli annunci pubblicitari sono inseriti nell'ambito dell'attività di rappresentanza d'interessi. La registrazione non dovrebbe riguardare informazioni sugli importi o sull'origine del sostegno finanziario ricevuto che non siano collegate a un'attività di rappresentanza d'interessi.

applicazione della presente direttiva. Tali informazioni dovrebbero includere i dati relativi al soggetto che svolge esso stesso l'attività di rappresentanza d'interessi, l'identità dei subcontraenti quali definiti dalla presente direttiva che svolgono attività di rappresentanza d'interessi e informazioni sulla specifica attività di rappresentanza d'interessi svolta. Se del caso, dovrebbe essere incluso anche un riferimento ai fornitori di servizi di media o alle piattaforme online in cui gli annunci pubblicitari sono inseriti nell'ambito dell'attività di rappresentanza d'interessi. La registrazione non dovrebbe riguardare informazioni sugli importi o sull'origine del sostegno finanziario ricevuto che non siano collegate a un'attività di rappresentanza d'interessi.

Or. en

Emendamento 177
Alex Agius Saliba, José Cepeda

Proposta di direttiva
Considerando 38

Testo della Commissione	*Emendamento*
(38) Per garantire che le informazioni fornite ai fini della registrazione continuino a permettere alle autorità responsabili dei registri nazionali di identificare in modo corretto e preciso ***i paesi terzi*** per conto ***dei quali*** viene esercitata la rappresentanza d'interessi e l'importo che viene speso per tali attività, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati per adeguare l'insieme standard di informazioni.	(38) Per garantire che le informazioni fornite ai fini della registrazione continuino a permettere alle autorità responsabili dei registri nazionali di identificare in modo corretto e preciso per conto ***di chi*** viene esercitata la rappresentanza d'interessi e l'importo che viene speso per tali attività, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati per adeguare l'insieme standard di informazioni.

Or. en

Emendamento 178
Alex Agius Saliba, José Cepeda

Proposta di direttiva
Considerando 39

Testo della Commissione	*Emendamento*
(39) I soggetti che svolgono attività di rappresentanza d'interessi ***per conto di paesi terzi***, iscritti in un registro nazionale, dovrebbero aggiornare le informazioni nel registro nazionale almeno una volta all'anno. Tuttavia, data l'importanza dell'esattezza delle informazioni contenute in tali registri nazionali ai fini dell'applicazione e del controllo della direttiva, eventuali modifiche o aggiunte alle informazioni di contatto del soggetto registrato dovrebbero essere apportate più rapidamente e in ogni caso entro un periodo di tempo ragionevole.	(39) I soggetti che svolgono attività di rappresentanza d'interessi, iscritti in un registro nazionale, dovrebbero aggiornare le informazioni nel registro nazionale almeno una volta all'anno. Tuttavia, data l'importanza dell'esattezza delle informazioni contenute in tali registri nazionali ai fini dell'applicazione e del controllo della direttiva, eventuali modifiche o aggiunte alle informazioni di contatto del soggetto registrato dovrebbero essere apportate più rapidamente e in ogni caso entro un periodo di tempo ragionevole.

Or. en

Emendamento 179
Alex Agius Saliba, José Cepeda

Proposta di direttiva
Considerando 41

Testo della Commissione	*Emendamento*
(41) I soggetti che svolgono attività di rappresentanza di interessi ***per conto di paesi terzi*** dovrebbero essere in grado di dimostrare che hanno rispettato gli obblighi di registrazione. Una volta registrato, a un soggetto dovrebbe essere fornita una copia delle informazioni incluse nel registro nazionale e un numero unico europeo di rappresentanza d'interessi ("EIRN"). Tale numero dovrebbe servire ad agevolare l'identificazione in tutta l'Unione dei soggetti registrati a norma della presente direttiva. La composizione del numero EIRN dovrebbe pertanto consentire	(41) I soggetti che svolgono attività di rappresentanza di interessi dovrebbero essere in grado di dimostrare che hanno rispettato gli obblighi di registrazione. Una volta registrato, a un soggetto dovrebbe essere fornita una copia delle informazioni incluse nel registro nazionale e un numero unico europeo di rappresentanza d'interessi ("EIRN"). Tale numero dovrebbe servire ad agevolare l'identificazione in tutta l'Unione dei soggetti registrati a norma della presente direttiva. La composizione del numero EIRN dovrebbe pertanto consentire l'identificazione dello Stato

l'identificazione dello Stato membro di registrazione e dello specifico registro nazionale in cui ha avuto luogo la registrazione. La scelta del codice che identifica il registro nazionale di registrazione dovrebbe risultare logica alle persone che hanno familiarità con l'organizzazione dello Stato membro interessato.

membro di registrazione e dello specifico registro nazionale in cui ha avuto luogo la registrazione. La scelta del codice che identifica il registro nazionale di registrazione dovrebbe risultare logica alle persone che hanno familiarità con l'organizzazione dello Stato membro interessato.

Or. en

Emendamento 180
Alex Agius Saliba, José Cepeda

Proposta di direttiva
Considerando 43

Testo della Commissione	*Emendamento*
(43) Per garantire il rispetto dell'obbligo di registrazione, le autorità di controllo, qualora dispongano di informazioni affidabili, ad esempio a seguito di una segnalazione di un informatore, secondo cui un soggetto non si è iscritto in un registro, dovrebbero essere autorizzate a chiedere al soggetto di fornire le informazioni strettamente necessarie per stabilire se esso rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Tali informazioni dovrebbero generalmente limitarsi a quelle che permettono direttamente di dimostrare se esso rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Si potrebbe trattare di informazioni del tipo coperto dall'obbligo di conservazione della documentazione, comprese eventuali dichiarazioni ottenute al fine di sapere se un soggetto per conto del quale è svolto un servizio di rappresentanza d'interessi ***è un soggetto di un paese terzo***. Ove possibile, la domanda dovrebbe limitarsi alle informazioni che il soggetto dovrebbe avere in suo possesso. Inoltre, se dispongono di informazioni affidabili su un'eventuale inosservanza	(43) Per garantire il rispetto dell'obbligo di registrazione, le autorità di controllo, qualora dispongano di informazioni affidabili, ad esempio a seguito di una segnalazione di un informatore, secondo cui un soggetto non si è iscritto in un registro, dovrebbero essere autorizzate a chiedere al soggetto di fornire le informazioni strettamente necessarie per stabilire se esso rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Tali informazioni dovrebbero generalmente limitarsi a quelle che permettono direttamente di dimostrare se esso rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Si potrebbe trattare di informazioni del tipo coperto dall'obbligo di conservazione della documentazione, comprese eventuali dichiarazioni ottenute al fine di sapere se ***esiste*** un soggetto per conto del quale è svolto un servizio di rappresentanza d'interessi. Ove possibile, la domanda dovrebbe limitarsi alle informazioni che il soggetto dovrebbe avere in suo possesso. Inoltre, se dispongono di informazioni affidabili su un'eventuale inosservanza degli obblighi

degli obblighi derivanti dalla registrazione, le autorità di controllo dovrebbero poter chiedere a un soggetto di fornire loro le informazioni necessarie per indagare su tale possibile inosservanza. Tali informazioni dovrebbero generalmente limitarsi a quelle direttamente in grado di dimostrare la completezza o l'esattezza delle informazioni fornite nell'ambito dell'obbligo di registrazione e di aggiornamento. Per quanto possibile, la richiesta dovrebbe limitarsi alle informazioni che dovrebbero essere in possesso del soggetto registrato. Tali richieste dovrebbero essere motivate, indicare le informazioni richieste e i motivi per cui sono necessarie e fornire informazioni sulle procedure di ricorso giurisdizionale disponibili. Tali richieste dovrebbero lasciare impregiudicati i poteri delle autorità nazionali di indagare su qualsiasi condotta che possa costituire reato ai sensi del diritto nazionale e del diritto dell'Unione.

derivanti dalla registrazione, le autorità di controllo dovrebbero poter chiedere a un soggetto di fornire loro le informazioni necessarie per indagare su tale possibile inosservanza. Tali informazioni dovrebbero generalmente limitarsi a quelle direttamente in grado di dimostrare la completezza o l'esattezza delle informazioni fornite nell'ambito dell'obbligo di registrazione e di aggiornamento. Per quanto possibile, la richiesta dovrebbe limitarsi alle informazioni che dovrebbero essere in possesso del soggetto registrato. Tali richieste dovrebbero essere motivate, indicare le informazioni richieste e i motivi per cui sono necessarie e fornire informazioni sulle procedure di ricorso giurisdizionale disponibili. Tali richieste dovrebbero lasciare impregiudicati i poteri delle autorità nazionali di indagare su qualsiasi condotta che possa costituire reato ai sensi del diritto nazionale e del diritto dell'Unione.

Or. en

Emendamento 181
Alex Agius Saliba, José Cepeda

Proposta di direttiva
Considerando 44

Testo della Commissione	*Emendamento*
(44) La responsabilità democratica è un pilastro del buon funzionamento delle democrazie. Permettendo ai cittadini di accedere alle informazioni sui soggetti che svolgono attività di rappresentanza di interessi ***per conto di paesi terzi*** attivi nel mercato interno, nonché sui soggetti ***di paesi terzi*** che rappresentano, la presente direttiva consente ai cittadini e agli altri portatori di interessi di esercitare i loro diritti e le loro responsabilità democratici, compresa la loro capacità di esercitare un	(44) La responsabilità democratica è un pilastro del buon funzionamento delle democrazie. Permettendo ai cittadini di accedere alle informazioni sui soggetti che svolgono attività di rappresentanza di interessi attivi nel mercato interno, nonché sui soggetti che rappresentano, la presente direttiva consente ai cittadini e agli altri portatori di interessi di esercitare i loro diritti e le loro responsabilità democratici, compresa la loro capacità di esercitare un controllo democratico con piena

controllo democratico con piena cognizione dei soggetti i cui interessi sono rappresentanti dalle attività di rappresentanza d'interessi cui possono essere esposti essi stessi o i loro rappresentanti eletti. Il controllo pubblico esercitato dai cittadini e dai portatori d'interessi su questioni che interessano la sfera democratica favorisce il bilanciamento dei poteri democratici. La responsabilità democratica favorisce inoltre la responsabilizzazione dei cittadini, consentendo loro di esprimere ed esercitare le loro scelte democratiche, anche quando votano. In quanto elettori, i cittadini sono importanti decisori a pieno titolo e, in quanto tali, possono essere l'obiettivo di determinati servizi di rappresentanza d'interessi.	cognizione dei soggetti i cui interessi sono rappresentanti dalle attività di rappresentanza d'interessi cui possono essere esposti essi stessi o i loro rappresentanti eletti. Il controllo pubblico esercitato dai cittadini e dai portatori d'interessi su questioni che interessano la sfera democratica favorisce il bilanciamento dei poteri democratici. La responsabilità democratica favorisce inoltre la responsabilizzazione dei cittadini, consentendo loro di esprimere ed esercitare le loro scelte democratiche, anche quando votano. In quanto elettori, i cittadini sono importanti decisori a pieno titolo e, in quanto tali, possono essere l'obiettivo di determinati servizi di rappresentanza d'interessi.

Or. en

Emendamento 182
Alex Agius Saliba, José Cepeda

Proposta di direttiva
Considerando 45

Testo della Commissione	*Emendamento*
(45) Per garantire la proporzionalità, i dati personali messi a disposizione del pubblico dovrebbero limitarsi a quanto strettamente necessario per informare i cittadini, i loro rappresentanti e le altre parti interessate in merito alle attività di rappresentanza d'interessi svolte ***per conto di paesi terzi***. Inoltre, le informazioni sugli importi annui dichiarati dovrebbero essere rese pubbliche utilizzando intervalli di valori più ampi di quelli utilizzati per la trasmissione delle informazioni ai registri nazionali, così da garantire il livello di dettaglio necessario per informare i cittadini, i loro rappresentanti e le altre parti interessate. Le informazioni che sono rilevanti solo per le autorità di controllo,	(45) Per garantire la proporzionalità, i dati personali messi a disposizione del pubblico dovrebbero limitarsi a quanto strettamente necessario per informare i cittadini, i loro rappresentanti e le altre parti interessate in merito alle attività di rappresentanza d'interessi svolte. Inoltre, le informazioni sugli importi annui dichiarati dovrebbero essere rese pubbliche utilizzando intervalli di valori più ampi di quelli utilizzati per la trasmissione delle informazioni ai registri nazionali, così da garantire il livello di dettaglio necessario per informare i cittadini, i loro rappresentanti e le altre parti interessate. Le informazioni che sono rilevanti solo per le autorità di controllo, come i dati di contatto

come i dati di contatto delle persone responsabili di un soggetto registrato, non dovrebbero essere rese pubbliche.

delle persone responsabili di un soggetto registrato, non dovrebbero essere rese pubbliche.

Or. en

Emendamento 183
Alex Agius Saliba, José Cepeda

Proposta di direttiva
Considerando 47

Testo della Commissione	*Emendamento*
(47) Per tutelare le persone che, a seguito della pubblicazione di informazioni specifiche, possono essere esposte a una violazione dei loro diritti fondamentali, come le ritorsioni nei confronti di persone che lavorano per un soggetto registrato che opera in un paese terzo, gli Stati membri dovrebbero garantire che le autorità di controllo possano, su richiesta, limitare la pubblicazione della totalità o di una parte delle informazioni iscritte nel registro nazionale. Il soggetto registrato dovrebbe dimostrare che, tenuto conto di tutte le circostanze pertinenti delle fattispecie, la pubblicazione dovrebbe essere limitata a motivo di legittimi interessi quali il ***grave*** rischio che la pubblicazione esponga una persona a una violazione dei suoi diritti fondamentali, in particolare tutelati dagli articoli 1 (diritto alla dignità umana), 2 (diritto alla vita), 3 (diritto all'integrità della persona), 4 (proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti) o 6 (diritto alla libertà e alla sicurezza) della Carta, quali rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione, o ad esempio segreti commerciali. L'analisi dovrebbe tenere conto dei rischi per l'integrità fisica dei dipendenti o di qualsiasi persona che lavora per il soggetto registrato o ad esso affiliata. I legittimi interessi dovrebbero comprendere anche i rischi per le persone	(47) Per tutelare le persone che, a seguito della pubblicazione di informazioni specifiche, possono essere esposte a una violazione dei loro diritti fondamentali, come le ritorsioni nei confronti di persone che lavorano per un soggetto registrato che opera in un paese terzo, gli Stati membri dovrebbero garantire che le autorità di controllo possano, su richiesta, limitare la pubblicazione della totalità o di una parte delle informazioni iscritte nel registro nazionale. Il soggetto registrato dovrebbe dimostrare che, tenuto conto di tutte le circostanze pertinenti delle fattispecie, la pubblicazione dovrebbe essere limitata a motivo di legittimi interessi quali il rischio che la pubblicazione esponga una persona a una violazione dei suoi diritti fondamentali, in particolare tutelati dagli articoli 1 (diritto alla dignità umana), 2 (diritto alla vita), 3 (diritto all'integrità della persona), 4 (proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti) o 6 (diritto alla libertà e alla sicurezza) della Carta, quali rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione, o ad esempio segreti commerciali. L'analisi dovrebbe tenere conto dei rischi per l'integrità fisica dei dipendenti o di qualsiasi persona che lavora per il soggetto registrato o ad esso affiliata. I legittimi interessi dovrebbero comprendere anche i rischi per le persone

fisiche che beneficiano delle attività del soggetto registrato. Qualsiasi decisione dell'autorità di controllo dovrebbe tenere conto degli obiettivi della presente direttiva e dovrebbe essere soggetta a procedure di ricorso giurisdizionale nello Stato membro di registrazione. Le decisioni dell'autorità di controllo e, se del caso, dell'autorità giurisdizionale dovrebbero essere adottate tempestivamente. Per consentire al pubblico di sapere che il soggetto registrato ha rispettato l'obbligo di registrazione stabilito dalla presente direttiva qualora sia concessa una limitazione della pubblicazione, il pertinente campo di dati nel registro nazionale dovrebbe essere sostituito da una menzione indicante che la pubblicazione è stata limitata per motivi di legittimo interesse.	fisiche che beneficiano delle attività del soggetto registrato. Qualsiasi decisione dell'autorità di controllo dovrebbe tenere conto degli obiettivi della presente direttiva e dovrebbe essere soggetta a procedure di ricorso giurisdizionale nello Stato membro di registrazione. Le decisioni dell'autorità di controllo e, se del caso, dell'autorità giurisdizionale dovrebbero essere adottate tempestivamente. Per consentire al pubblico di sapere che il soggetto registrato ha rispettato l'obbligo di registrazione stabilito dalla presente direttiva qualora sia concessa una limitazione della pubblicazione, il pertinente campo di dati nel registro nazionale dovrebbe essere sostituito da una menzione indicante che la pubblicazione è stata limitata per motivi di legittimo interesse.

Or. en

Emendamento 184
Alex Agius Saliba, José Cepeda

Proposta di direttiva
Considerando 48

Testo della Commissione	*Emendamento*
(48) Per agevolare l'identificazione, da parte dei funzionari pubblici, delle attività di rappresentanza d'interessi svolte ***per conto di paesi terzi***, i soggetti registrati e i loro subcontraenti dovrebbero fornire il numero EIRN nei loro contatti diretti con tali persone. Il numero EIRN dovrebbe essere fornito proattivamente in ogni contatto con i funzionari pubblici.	(48) Per agevolare l'identificazione, da parte dei funzionari pubblici, delle attività di rappresentanza d'interessi svolte, i soggetti registrati e i loro subcontraenti dovrebbero fornire il numero EIRN nei loro contatti diretti con tali persone. Il numero EIRN dovrebbe essere fornito proattivamente in ogni contatto con i funzionari pubblici.

Or. en

Emendamento 185
Alex Agius Saliba, José Cepeda

Proposta di direttiva
Considerando 49

Testo della Commissione	*Emendamento*
(49) Gli Stati membri dovrebbero designare una o più autorità o organismi incaricati di istituire e tenere i registri nazionali e di trattare le domande di registrazione presentate da soggetti che svolgono attività di rappresentanza d'interessi ***per conto di paesi terzi***. Essi dovrebbero inoltre designare una o più autorità di controllo incaricate di vigilare sul rispetto e degli obblighi stabiliti dalla presente direttiva e farli eseguire, nonché dello scambio di informazioni con le autorità di controllo degli altri Stati membri e la Commissione. Per sostenere il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, dello Stato di diritto, dei principi democratici e della fiducia del pubblico nel controllo di tali soggetti, è necessario che le autorità di controllo siano imparziali e indipendenti da qualsiasi intervento esterno o da pressioni politiche e dispongano di poteri e risorse adeguate per esercitare una vigilanza efficace e prendere le misure necessarie per garantire il rispetto della presente direttiva.	(49) Gli Stati membri dovrebbero designare una o più autorità o organismi incaricati di istituire e tenere i registri nazionali e di trattare le domande di registrazione presentate da soggetti che svolgono attività di rappresentanza d'interessi. Essi dovrebbero inoltre designare una o più autorità di controllo incaricate di vigilare sul rispetto e degli obblighi stabiliti dalla presente direttiva e farli eseguire, nonché dello scambio di informazioni con le autorità di controllo degli altri Stati membri e la Commissione. Per sostenere il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, dello Stato di diritto, dei principi democratici e della fiducia del pubblico nel controllo di tali soggetti, è necessario che le autorità di controllo siano imparziali e indipendenti da qualsiasi intervento esterno o da pressioni politiche e dispongano di poteri e risorse adeguate per esercitare una vigilanza efficace e prendere le misure necessarie per garantire il rispetto della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 186
Alex Agius Saliba, José Cepeda

Proposta di direttiva
Considerando 51

Testo della Commissione	*Emendamento*
(51) Se un ***paese terzo*** spende importi particolarmente elevati per la rappresentanza d'interessi o ***se un soggetto*** riceve importi particolarmente elevati di remunerazione da uno o più soggetti ***di paesi terzi***, vi sono maggiori probabilità	(51) Se un ***soggetto*** spende importi particolarmente elevati per la rappresentanza d'interessi o riceve importi particolarmente elevati di remunerazione da uno o più soggetti, vi sono maggiori probabilità che le attività di rappresentanza

che le attività di rappresentanza d'interessi svolte riescano a influenzare le scelte politiche di uno Stato membro o dell'Unione nel suo complesso. In questi casi le autorità di controllo dovrebbero poter chiedere informazioni supplementari ai soggetti che svolgono attività di rappresentanza d'interessi per conto di ***tali paesi terzi*** al fine di esercitare una vigilanza più approfondita.

d'interessi svolte riescano a influenzare le scelte politiche di uno Stato membro o dell'Unione nel suo complesso. In questi casi le autorità di controllo dovrebbero poter chiedere informazioni supplementari ai soggetti che svolgono attività di rappresentanza d'interessi per conto di ***tale soggetto*** al fine di esercitare una vigilanza più approfondita.

Or. en

Emendamento 187
Alex Agius Saliba, José Cepeda

Proposta di direttiva
Considerando 52

Testo della Commissione	*Emendamento*
(52) Per garantire una vigilanza proporzionata della presente direttiva, le autorità di controllo dovrebbero poter chiedere a un soggetto che svolge attività di rappresentanza d'interessi ***per conto di soggetti di paesi terzi*** di fornire la documentazione necessaria per indagare sull'eventuale inosservanza dell'obbligo di registrazione stabilito dalla presente direttiva. A tal fine, le autorità di controllo dovrebbero poter agire di propria iniziativa o sulla base della segnalazione di un informatore o dell'autorità di controllo di un altro Stato membro.	(52) Per garantire una vigilanza proporzionata della presente direttiva, le autorità di controllo dovrebbero poter chiedere a un soggetto che svolge attività di rappresentanza d'interessi di fornire la documentazione necessaria per indagare sull'eventuale inosservanza dell'obbligo di registrazione stabilito dalla presente direttiva. A tal fine, le autorità di controllo dovrebbero poter agire di propria iniziativa o sulla base della segnalazione di un informatore o dell'autorità di controllo di un altro Stato membro.

Or. en

Emendamento 188
Alex Agius Saliba, José Cepeda

Proposta di direttiva
Considerando 53

Testo della Commissione	*Emendamento*
(53) Le autorità di controllo dovrebbero cooperare sia a livello nazionale che a livello dell'Unione. Tale cooperazione dovrebbe facilitare lo scambio rapido e sicuro delle informazioni. Ai fini dell'esercizio dei loro compiti di controllo, le autorità di controllo dovrebbero poter chiedere all'autorità di controllo dello Stato membro di registrazione di fornire loro le informazioni contenute nella registrazione, comprese quelle che non sono accessibili al pubblico e, in casi specifici, la documentazione conservata dal soggetto nonché le analisi che sono state effettuate. Le autorità di controllo e la Commissione dovrebbero cooperare per garantire l'attuazione della direttiva. Per comprendere meglio l'entità e la distribuzione delle attività generali di rappresentanza d'interessi svolte ***per conto di paesi terzi*** nell'Unione, la Commissione dovrebbe poter chiedere alle autorità di controllo dati aggregati basati sulle informazioni fornite, nell'ambito della loro registrazione, dai soggetti che svolgono la rappresentanza d'interessi ***per conto di soggetti di paesi terzi***. Per consentire un monitoraggio esaustivo delle modalità e delle caratteristiche delle attività di rappresentanza d'interessi svolte nell'Unione ***per conto di paesi terzi***, tali dati aggregati possono includere informazioni che non sono accessibili al pubblico nei registri, compresi i dati a carattere personali, nella misura necessaria a garantire un monitoraggio efficace.	(53) Le autorità di controllo dovrebbero cooperare sia a livello nazionale che a livello dell'Unione. Tale cooperazione dovrebbe facilitare lo scambio rapido e sicuro delle informazioni. Ai fini dell'esercizio dei loro compiti di controllo, le autorità di controllo dovrebbero poter chiedere all'autorità di controllo dello Stato membro di registrazione di fornire loro le informazioni contenute nella registrazione, comprese quelle che non sono accessibili al pubblico e, in casi specifici, la documentazione conservata dal soggetto nonché le analisi che sono state effettuate. Le autorità di controllo e la Commissione dovrebbero cooperare per garantire l'attuazione della direttiva. Per comprendere meglio l'entità e la distribuzione delle attività generali di rappresentanza d'interessi svolte nell'Unione, la Commissione dovrebbe poter chiedere alle autorità di controllo dati aggregati basati sulle informazioni fornite, nell'ambito della loro registrazione, dai soggetti che svolgono la rappresentanza d'interessi. Per consentire un monitoraggio esaustivo delle modalità e delle caratteristiche delle attività di rappresentanza d'interessi svolte nell'Unione, tali dati aggregati possono includere informazioni che non sono accessibili al pubblico nei registri, compresi i dati a carattere personali, nella misura necessaria a garantire un monitoraggio efficace.

Or. en

Emendamento 189
Arno Bausemer, Petr Bystron
a nome del gruppo ESN

Proposta di direttiva
Considerando 55

Testo della Commissione	*Emendamento*
(55) Al fine di assistere la Commissione nel suo compito di garantire una cooperazione efficace tra le autorità nazionali competenti e l'attuazione completa ed efficace della presente direttiva, è opportuno istituire un gruppo consultivo. Il gruppo consultivo dovrebbe comprendere un rappresentante delle autorità di controllo di ciascuno Stato membro. Il gruppo consultivo dovrebbe fornire consulenza sull'attuazione della direttiva, compreso l'obbligo di evitare che il semplice fatto che un soggetto sia registrato conformemente ai requisiti stabiliti nella presente direttiva abbia conseguenze negative. Dovrebbe adottare pareri, raccomandazioni o relazioni che le autorità nazionali competenti designate dagli Stati membri dovrebbero rendere pubblici. Al fine di garantire la certezza del diritto per i soggetti che possono rientrare nell'ambito di applicazione della direttiva, il gruppo consultivo dovrebbe, in particolare, fornire consulenza alla Commissione in merito a eventuali orientamenti sull'ambito di applicazione della direttiva, sulla nozione di soggetto di un paese terzo e sulle attività il cui oggetto o effetto è quello di eludere gli obblighi previsti dalla presente direttiva. Se del caso è necessario assicurare la cooperazione con la rete dell'UE contro la corruzione.	***soppresso***

Or. de

Emendamento 190
Alex Agius Saliba, José Cepeda

Proposta di direttiva
Considerando 55

Testo della Commissione	*Emendamento*

(55) Al fine di assistere la Commissione nel suo compito di garantire una cooperazione efficace tra le autorità nazionali competenti e l'attuazione completa ed efficace della presente direttiva, è opportuno istituire un gruppo consultivo. Il gruppo consultivo dovrebbe comprendere un rappresentante delle autorità di controllo di ciascuno Stato membro. Il gruppo consultivo dovrebbe fornire consulenza sull'attuazione della direttiva, compreso l'obbligo di evitare che il semplice fatto che un soggetto sia registrato conformemente ai requisiti stabiliti nella presente direttiva abbia conseguenze negative. Dovrebbe adottare pareri, raccomandazioni o relazioni che le autorità nazionali competenti designate dagli Stati membri dovrebbero rendere pubblici. Al fine di garantire la certezza del diritto per i soggetti che possono rientrare nell'ambito di applicazione della direttiva, il gruppo consultivo dovrebbe, in particolare, fornire consulenza alla Commissione in merito a eventuali orientamenti sull'ambito di applicazione della direttiva***, sulla nozione di soggetto di un paese terzo*** e sulle attività il cui oggetto o effetto è quello di eludere gli obblighi previsti dalla presente direttiva. Se del caso è necessario assicurare la cooperazione con la rete dell'UE contro la corruzione.	(55) Al fine di assistere la Commissione nel suo compito di garantire una cooperazione efficace tra le autorità nazionali competenti e l'attuazione completa ed efficace della presente direttiva, è opportuno istituire un gruppo consultivo. Il gruppo consultivo dovrebbe comprendere un rappresentante delle autorità di controllo di ciascuno Stato membro. Il gruppo consultivo dovrebbe fornire consulenza sull'attuazione della direttiva, compreso l'obbligo di evitare che il semplice fatto che un soggetto sia registrato conformemente ai requisiti stabiliti nella presente direttiva abbia conseguenze negative. Dovrebbe adottare pareri, raccomandazioni o relazioni che le autorità nazionali competenti designate dagli Stati membri dovrebbero rendere pubblici. Al fine di garantire la certezza del diritto per i soggetti che possono rientrare nell'ambito di applicazione della direttiva, il gruppo consultivo dovrebbe, in particolare, fornire consulenza alla Commissione in merito a eventuali orientamenti sull'ambito di applicazione della direttiva e sulle attività il cui oggetto o effetto è quello di eludere gli obblighi previsti dalla presente direttiva. Se del caso è necessario assicurare la cooperazione con la rete dell'UE contro la corruzione.

Or. en

Emendamento 191
Alex Agius Saliba, José Cepeda

Proposta di direttiva
Considerando 58

Testo della Commissione	*Emendamento*
(58) È opportuno vietare la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere gli obblighi previsti dalla presente	(58) È opportuno vietare la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere gli obblighi previsti dalla presente

direttiva, in particolare gli obblighi di registrazione. Tali attività comprendono la remunerazione occulta per un servizio di rappresentanza, la creazione di società al fine di occultare i legami con i ***governi di paesi terzi*** o la distribuzione artificiale di attività tra più soggetti al fine di non rispettare le soglie fissate dalla presente direttiva.	direttiva, in particolare gli obblighi di registrazione. Tali attività comprendono la remunerazione occulta per un servizio di rappresentanza, la creazione di società al fine di occultare i legami con i ***soggetti*** o la distribuzione artificiale di attività tra più soggetti al fine di non rispettare le soglie fissate dalla presente direttiva.

Or. en

Emendamento 192
Alex Agius Saliba, José Cepeda

Proposta di direttiva
Considerando 59

Testo della Commissione	*Emendamento*
(59) Per scoraggiare e sanzionare l'inosservanza dei requisiti stabiliti dalla presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi affinché qualsiasi violazione degli obblighi stabiliti dalla presente direttiva sia accompagnata da sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive. Le sanzioni non dovrebbero essere di natura penale. Esse dovrebbero tenere conto della natura, della reiterazione e della durata della violazione in considerazione dell'interesse pubblico in gioco, della portata e del tipo di attività svolte e della capacità economica del soggetto che svolge attività di rappresentanza d'interessi. Le sanzioni dovrebbero, per ciascun caso, essere effettive, proporzionate e dissuasive, nel debito rispetto dei diritti fondamentali, tra cui la libertà di espressione, la libertà di associazione, la libertà accademica e la libertà di ricerca scientifica, le garanzie e l'accesso a mezzi di ricorso effettivi, compreso il diritto di essere ascoltati. Esse dovrebbero fare seguito a un avvertimento emesso da un'autorità di controllo, tranne nei casi in cui tale violazione costituisca	(59) Per scoraggiare e sanzionare l'inosservanza dei requisiti stabiliti dalla presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi affinché qualsiasi violazione degli obblighi stabiliti dalla presente direttiva sia accompagnata da sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive ***o dalla sospensione temporanea dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 9 per un periodo di tempo non superiore a due anni***. Le sanzioni non dovrebbero essere di natura penale. Esse dovrebbero tenere conto della natura, della reiterazione e della durata della violazione in considerazione dell'interesse pubblico in gioco, della portata e del tipo di attività svolte e della capacità economica del soggetto che svolge attività di rappresentanza d'interessi. Le sanzioni dovrebbero, per ciascun caso, essere effettive, proporzionate e dissuasive, nel debito rispetto dei diritti fondamentali, tra cui la libertà di espressione, la libertà di associazione, la libertà accademica e la libertà di ricerca scientifica, le garanzie e l'accesso a mezzi di ricorso effettivi, compreso il diritto di essere ascoltati. Esse

una violazione del divieto di elusione.	dovrebbero fare seguito a un avvertimento emesso da un'autorità di controllo, tranne nei casi in cui tale violazione costituisca una violazione del divieto di elusione.

Or. en

Emendamento 193
Arno Bausemer, Petr Bystron
a nome del gruppo ESN

Proposta di direttiva
Considerando 62

Testo della Commissione	*Emendamento*
(62) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire il contributo al corretto funzionamento del mercato interno delle attività di rappresentanza d'interessi, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.	***soppresso***

Or. de

Emendamento 194
Arno Bausemer, Petr Bystron
a nome del gruppo ESN

Proposta di direttiva
Considerando 63

Testo della Commissione	*Emendamento*
(63) In particolare, la predisposizione di un sistema a livello di Unione aiuta le	***soppresso***

autorità nazionali competenti a esercitare le loro funzioni di vigilanza e gli altri portatori di interessi a svolgere il loro ruolo nel processo democratico e aumenta la resilienza complessiva delle democrazie nell'Unione contro le ingerenze da parte di paesi terzi. Affrontare a livello di Unione il tema della trasparenza delle attività di rappresentanza d'interessi svolte per conto di paesi terzi a fini di influenza apporta un valore aggiunto, in quanto la probabile natura transfrontaliera di tali attività richiede un approccio coordinato a più livelli e settori. Grazie alla collaborazione e alla condivisione delle informazioni, gli Stati membri possono capire meglio la portata del fenomeno, contribuendo così a evitare che paesi terzi possano sfruttare le differenze o le lacune normative.

Or. de

Emendamento 195
Alex Agius Saliba, José Cepeda

Proposta di direttiva
Considerando 63

Testo della Commissione	*Emendamento*
(63) In particolare, la predisposizione di un sistema a livello di Unione aiuta le autorità nazionali competenti a esercitare le loro funzioni di vigilanza e gli altri portatori di interessi a svolgere il loro ruolo nel processo democratico e aumenta la resilienza complessiva delle democrazie nell'Unione contro le ingerenze ***da parte di paesi terzi***. Affrontare a livello di Unione il tema della trasparenza delle attività di rappresentanza d'interessi svolte ***per conto di paesi terzi*** a fini di influenza apporta un valore aggiunto, in quanto la probabile natura transfrontaliera di tali attività richiede un approccio coordinato a più livelli e settori. Grazie alla collaborazione e	(63) In particolare, la predisposizione di un sistema a livello di Unione aiuta le autorità nazionali competenti a esercitare le loro funzioni di vigilanza e gli altri portatori di interessi a svolgere il loro ruolo nel processo democratico e aumenta la resilienza complessiva delle democrazie nell'Unione contro le ingerenze. Affrontare a livello di Unione il tema della trasparenza delle attività di rappresentanza d'interessi svolte a fini di influenza apporta un valore aggiunto, in quanto la probabile natura transfrontaliera di tali attività richiede un approccio coordinato a più livelli e settori. Grazie alla collaborazione e alla condivisione delle informazioni, gli Stati

alla condivisione delle informazioni, gli Stati membri possono capire meglio la portata del fenomeno, contribuendo così a evitare che ***paesi terzi*** possano sfruttare le differenze o le lacune normative.

membri possono capire meglio la portata del fenomeno, contribuendo così a evitare che ***soggetti*** possano sfruttare le differenze o le lacune normative.

Or. en

Emendamento 196
Alex Agius Saliba, José Cepeda

Proposta di direttiva
Considerando 65

Testo della Commissione	*Emendamento*
(65) I regolamenti (UE) 2016/679[11] e (UE) 2018/1725[12] del Parlamento europeo e del Consiglio si applicano al trattamento dei dati personali effettuato nel contesto della presente direttiva, compreso il trattamento dei dati personali per tenere il registro o i registri nazionali dei soggetti che svolgono attività di rappresentanza d'interessi ***per conto di soggetti di paesi terzi***, accedere ai dati personali in tali registri nazionali e scambiare dati personali nell'ambito della cooperazione amministrativa e dell'assistenza reciproca tra gli Stati membri a norma della presente direttiva, compreso l'uso dell'IMI, e della conservazione della documentazione conformemente agli obblighi in materia previsti dalla presente direttiva. Qualsiasi trattamento di dati personali per tali finalità dovrebbe rispettare, tra l'altro, i principi di minimizzazione dei dati, esattezza dei dati e limitazione della conservazione dei dati e rispettare i requisiti in materia di integrità e riservatezza. Gli Stati membri dovrebbero prendere le misure atte a garantire la liceità e la sicurezza del trattamento dei dati personali contenuti nei rispettivi registri nazionali, conformemente alla legislazione applicabile in materia di protezione dei dati personali.	(65) I regolamenti (UE) 2016/679[11] e (UE) 2018/1725[12] del Parlamento europeo e del Consiglio si applicano al trattamento dei dati personali effettuato nel contesto della presente direttiva, compreso il trattamento dei dati personali per tenere il registro o i registri nazionali dei soggetti che svolgono attività di rappresentanza d'interessi, accedere ai dati personali in tali registri nazionali e scambiare dati personali nell'ambito della cooperazione amministrativa e dell'assistenza reciproca tra gli Stati membri a norma della presente direttiva, compreso l'uso dell'IMI, e della conservazione della documentazione conformemente agli obblighi in materia previsti dalla presente direttiva. Qualsiasi trattamento di dati personali per tali finalità dovrebbe rispettare, tra l'altro, i principi di minimizzazione dei dati, esattezza dei dati e limitazione della conservazione dei dati e rispettare i requisiti in materia di integrità e riservatezza. Gli Stati membri dovrebbero prendere le misure atte a garantire la liceità e la sicurezza del trattamento dei dati personali contenuti nei rispettivi registri nazionali, conformemente alla legislazione applicabile in materia di protezione dei dati personali.

[11] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1), ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

[12] Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

[11] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1), ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

[12] Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

Or. en

Emendamento 197
Sandro Gozi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Oggetto e finalità	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 198
Sandro Gozi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La presente direttiva stabilisce requisiti armonizzati riguardanti le attività economiche di rappresentanza d'interessi svolte per conto di un ***soggetto*** di un paese terzo, al fine di ***migliorare il funzionamento del mercato interno conseguendo un livello comune di trasparenza in tutta l'***Unione.	La presente direttiva stabilisce requisiti armonizzati riguardanti le attività economiche di rappresentanza d'interessi svolte per conto di un ***promotore*** di un paese terzo, al fine di ***influenzare lo sviluppo, la formulazione e l'attuazione di politiche, normative o processi decisionali pubblici nell'***Unione.

Or. en

Emendamento 199
Kateřina Konečná

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La presente direttiva stabilisce requisiti armonizzati riguardanti le attività economiche di rappresentanza d'interessi svolte per conto di un soggetto di un paese terzo, al fine di migliorare il funzionamento del mercato interno conseguendo un livello comune di trasparenza in tutta l'Unione.	La presente direttiva stabilisce requisiti ***minimi*** armonizzati riguardanti le attività economiche di rappresentanza d'interessi svolte per conto di un soggetto di un paese terzo, al fine di migliorare il funzionamento del mercato interno conseguendo un livello ***minimo*** comune di trasparenza in tutta l'Unione.

Or. en

Emendamento 200
Alex Agius Saliba
a nome del gruppo S&D
Elisabeth Grossmann, Brando Benifei, Laura Ballarín Cereza, José Cepeda

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La presente direttiva stabilisce requisiti armonizzati riguardanti le attività economiche di rappresentanza d'interessi	La presente direttiva stabilisce requisiti armonizzati riguardanti le attività economiche di rappresentanza d'interessi,

svolte per conto di un soggetto di un paese terzo, al fine di migliorare il funzionamento del mercato interno conseguendo un livello comune di trasparenza in tutta l'Unione.	al fine di migliorare il funzionamento del mercato interno conseguendo un livello comune di trasparenza in tutta l'Unione.

Or. en

Emendamento 201
Svenja Hahn

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La presente direttiva stabilisce requisiti armonizzati riguardanti le attività economiche di rappresentanza d'interessi ***svolte per conto di un soggetto di un paese terzo***, al fine di migliorare il funzionamento del mercato interno conseguendo un livello comune di trasparenza in tutta l'Unione.	La presente direttiva stabilisce requisiti armonizzati riguardanti le attività economiche di rappresentanza d'interessi, al fine di migliorare il funzionamento del mercato interno conseguendo un livello comune di trasparenza in tutta l'Unione.

Or. en

Emendamento 202
Virginie Joron, Klara Dostalova

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La presente direttiva stabilisce requisiti armonizzati riguardanti le attività economiche di rappresentanza d'interessi svolte per conto di un soggetto di un paese terzo, al fine di migliorare il funzionamento del mercato interno conseguendo un livello ***comune*** di trasparenza in tutta l'Unione.	La presente direttiva stabilisce requisiti armonizzati riguardanti le attività economiche di rappresentanza d'interessi svolte per conto di un soggetto di un paese terzo, al fine di migliorare il funzionamento del mercato interno conseguendo un livello ***minimo*** di trasparenza in tutta l'Unione.

Or. fr

Emendamento 203
Sandro Gozi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Scopo della presente direttiva è ***conseguire detta*** trasparenza ***in maniera tale da evitare di*** creare un clima di sfiducia che potrebbe dissuadere le persone fisiche o giuridiche degli Stati membri o dei paesi terzi dall'impegnarsi con soggetti che ***rappresentano*** interessi per conto di un ***soggetto*** di un paese terzo o dal fornire loro un sostegno finanziario.	Scopo della presente direttiva è ***migliorare il funzionamento del mercato interno delle attività di rappresentanza d'interessi, conseguendo un elevato livello di*** trasparenza ***e di responsabilità democratica nell'Unione, senza*** creare un clima di sfiducia che potrebbe dissuadere le persone fisiche o giuridiche degli Stati membri o dei paesi terzi dall'impegnarsi con soggetti che ***svolgono l'attività di rappresentanza d'***interessi per conto di un ***promotore*** di un paese terzo o dal fornire loro un sostegno finanziario.

Or. en

Emendamento 204
Virginie Joron, Klara Dostalova

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Scopo della presente direttiva è conseguire detta trasparenza in maniera tale da ***evitare di creare un clima di sfiducia che potrebbe dissuadere le persone fisiche o giuridiche degli Stati membri o dei paesi terzi dall'impegnarsi con*** soggetti che rappresentano interessi per conto di un soggetto di un paese terzo ***o dal fornire loro un sostegno finanziario***.	Scopo della presente direttiva è conseguire detta trasparenza in maniera tale da ***garantire che siano chiaramente identificati i*** soggetti che rappresentano interessi per conto di un soggetto di un paese terzo.

Or. fr

Emendamento 205
Svenja Hahn

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Scopo della presente direttiva è conseguire detta trasparenza in maniera tale da evitare di creare un clima di sfiducia che potrebbe dissuadere le persone fisiche o giuridiche ***degli Stati membri o dei paesi terzi*** dall'impegnarsi con soggetti che rappresentano interessi ***per conto di un soggetto di un paese terzo*** o dal fornire loro un sostegno finanziario.	Scopo della presente direttiva è conseguire detta trasparenza in maniera tale da evitare di creare un clima di sfiducia che potrebbe dissuadere le persone fisiche o giuridiche dall'impegnarsi con soggetti che rappresentano interessi o dal fornire loro un sostegno finanziario.

Or. en

Emendamento 206
Alex Agius Saliba
a nome del gruppo S&D
Elisabeth Grossmann, Brando Benifei, Laura Ballarín Cereza, José Cepeda

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Scopo della presente direttiva è conseguire detta trasparenza in maniera tale da evitare di creare un clima di sfiducia che potrebbe dissuadere le persone fisiche o giuridiche ***degli Stati membri o dei paesi terzi*** dall'impegnarsi con soggetti che rappresentano interessi ***per conto di un soggetto di un paese terzo*** o dal fornire loro un sostegno finanziario.	Scopo della presente direttiva è conseguire detta trasparenza in maniera tale da evitare di creare un clima di sfiducia che potrebbe dissuadere le persone fisiche o giuridiche dall'impegnarsi con soggetti che rappresentano interessi o dal fornire loro un sostegno finanziario.

Or. en

Emendamento 207
Sandro Gozi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Le disposizioni stabilite nella presente direttiva sono pienamente conformi ai principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta") e li rispettano, tra cui la libertà di espressione e di informazione, la libertà di riunione e di associazione, la libertà di ricerca scientifica, compresa la libertà accademica, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il diritto a un ricorso effettivo e la libertà d'impresa.
	Gli Stati membri provvedono a che le autorità nazionali agiscano in modo non discriminatorio nello svolgimento dei compiti loro assegnati ai sensi della presente direttiva.
	Gli Stati membri provvedono affinché la conformità alla presente direttiva non comporti alcuna restrizione dei diritti fondamentali o stigmatizzazione.

Or. en

Emendamento 208
Denis Nesci

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) "attività di rappresentanza d'interessi": attività svolta allo scopo di influenzare, ***nell'***Unione, lo sviluppo, la formulazione o l'attuazione di politiche o normative o processi decisionali pubblici, ***che in particolare potrebbe*** essere ***svolta*** organizzando o partecipando a riunioni, conferenze o eventi, contribuendo o partecipando a consultazioni o audizioni parlamentari, organizzando campagne di	(1) "attività di rappresentanza d'interessi": ***qualsiasi*** attività svolta ***direttamente o indirettamente*** allo scopo di influenzare, ***a livello di*** Unione ***o di Stati membri***, lo sviluppo, la formulazione o l'attuazione di politiche o normative o processi decisionali pubblici***. Tali attività potrebbero, a titolo esemplificativo ma non esaustivo***, essere ***svolte*** organizzando o partecipando a riunioni, conferenze o

comunicazione o pubblicitarie, ***organizzando*** reti e iniziative dal basso e preparando documenti orientativi e di sintesi, modifiche legislative, sondaggi di opinione, indagini o lettere aperte, oppure attività svolte nel campo della ricerca e dell'istruzione, laddove esse abbiano specificamente il suddetto scopo;	eventi, contribuendo o partecipando a consultazioni o audizioni parlamentari, organizzando campagne di comunicazione o pubblicitarie ***(anche attraverso piattaforme digitali, social media o influencer)***, reti e iniziative dal basso e preparando documenti orientativi e di sintesi, modifiche legislative, sondaggi di opinione, indagini o lettere aperte, oppure attività svolte nel campo della ricerca e dell'istruzione, laddove esse abbiano specificamente il suddetto scopo;

Or. en

Emendamento 209
Sandro Gozi

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) "attività di rappresentanza d'interessi": attività svolta allo scopo di influenzare, nell'Unione, lo sviluppo, la formulazione o l'attuazione di politiche ***o*** normative o processi decisionali pubblici***, che in particolare potrebbe essere svolta*** organizzando o partecipando a riunioni, conferenze o eventi, contribuendo o partecipando a consultazioni o audizioni parlamentari, organizzando campagne di comunicazione o pubblicitarie***, organizzando reti e iniziative dal basso*** e preparando documenti orientativi e di sintesi, modifiche legislative, sondaggi di opinione, indagini o lettere aperte, oppure attività svolte nel campo della ricerca e dell'istruzione***, laddove esse abbiano specificamente il suddetto scopo***;	(1) "attività di rappresentanza d'interessi": attività svolta allo scopo di influenzare, nell'Unione, lo sviluppo, la formulazione o l'attuazione di politiche***,*** normative o processi decisionali pubblici***:*** organizzando o partecipando a riunioni, conferenze o eventi, contribuendo o partecipando a consultazioni o audizioni parlamentari, organizzando campagne di comunicazione o pubblicitarie e preparando documenti orientativi e di sintesi, modifiche legislative, sondaggi di opinione, indagini o lettere aperte, oppure attività svolte nel campo della ricerca e dell'istruzione;

Or. en

Emendamento 210

Alex Agius Saliba
a nome del gruppo S&D
Elisabeth Grossmann, Brando Benifei, Laura Ballarín Cereza, José Cepeda

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) "attività di rappresentanza d'interessi": attività svolta allo scopo di influenzare, nell'Unione, lo sviluppo, la formulazione o l'attuazione di politiche o normative o processi decisionali pubblici, che in particolare potrebbe essere svolta organizzando o partecipando a riunioni, conferenze o eventi, contribuendo o partecipando a consultazioni o audizioni parlamentari, organizzando campagne di comunicazione o pubblicitarie, organizzando reti e iniziative dal basso e preparando documenti orientativi e di sintesi, modifiche legislative, sondaggi di opinione, indagini o lettere aperte***, oppure attività svolte nel campo della ricerca e dell'istruzione***, laddove esse abbiano specificamente il suddetto scopo;	(1) "attività di rappresentanza d'interessi": attività svolta allo scopo di influenzare, nell'Unione, lo sviluppo, la formulazione o l'attuazione di politiche o normative o processi decisionali pubblici, che in particolare potrebbe essere svolta organizzando o partecipando a riunioni, conferenze o eventi, contribuendo o partecipando a consultazioni o audizioni parlamentari, organizzando campagne di comunicazione o pubblicitarie, organizzando reti e iniziative dal basso e preparando documenti orientativi e di sintesi, modifiche legislative, sondaggi di opinione, indagini o lettere aperte, laddove esse abbiano specificamente il suddetto scopo;

Or. en

Emendamento 211
Alex Agius Saliba
a nome del gruppo S&D
Elisabeth Grossmann, Brando Benifei, Laura Ballarín Cereza, José Cepeda

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) "rappresentante d'interessi" qualsiasi persona fisica o giuridica, o gruppo, associazione o rete formale o informale, che svolga attività di rappresentanza d'interessi;

Or. en

Emendamento 212
Alex Agius Saliba
a nome del gruppo S&D
Elisabeth Grossmann, Brando Benifei, Laura Ballarín Cereza, José Cepeda

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) "***soggetto di un paese*** terzo":	(4) "***soggetto*** terzo": ***soggetto pubblico o privato per conto del quale è svolta l'attività di rappresentanza d'interessi;***

Or. en

Emendamento 213
Sandro Gozi

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) "***soggetto*** di un paese terzo":	(4) "***promotore*** di un paese terzo":

Or. en

Emendamento 214
Alex Agius Saliba
a nome del gruppo S&D
Elisabeth Grossmann, Brando Benifei, Laura Ballarín Cereza, José Cepeda

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) governo centrale e autorità pubbliche, a tutti gli altri livelli, di un paese terzo, ad eccezione dei membri dello Spazio economico europeo;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 215
Virginie Joron, Klara Dostalova

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo – 1– punto 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) governo centrale e autorità pubbliche, a tutti gli altri livelli, di un paese terzo***, ad eccezione dei membri dello Spazio economico europeo***;	a) governo centrale e autorità pubbliche, a tutti gli altri livelli di un paese terzo;

Or. fr

Emendamento 216
Alex Agius Saliba
a nome del gruppo S&D
Elisabeth Grossmann, Brando Benifei, Laura Ballarín Cereza, José Cepeda

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) soggetto pubblico o privato le cui azioni siano ascrivibili a un soggetto di cui alla lettera a), tenuto conto di tutte le circostanze del caso;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 217
Sandro Gozi

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) soggetto pubblico o privato le cui azioni siano ascrivibili a un ***soggetto*** di cui	b) soggetto pubblico o privato le cui azioni siano ascrivibili a un ***promotore*** di

alla lettera a), tenuto conto di tutte le circostanze del caso;	cui alla lettera a), tenuto conto di tutte le circostanze del caso;

Or. en

Emendamento 218
Virginie Joron, Klara Dostalova

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) "attività accessoria": attività di supporto alla prestazione di un'attività di rappresentanza d'interessi ma che non incide direttamente sul suo contenuto;	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 219
Sandro Gozi

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 6 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) remunerazione totale annua corrisposta da un ***soggetto*** di un paese terzo per la prestazione di un servizio di rappresentanza d'interessi, consistente, qualora la remunerazione non sia pecuniaria, nel suo valore stimato; oppure,	a) remunerazione totale annua corrisposta da un ***promotore*** di un paese terzo per la prestazione di un servizio di rappresentanza d'interessi, consistente, qualora la remunerazione non sia pecuniaria, nel suo valore stimato; oppure,

Or. en

Emendamento 220
Svenja Hahn

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 6 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) remunerazione totale annua corrisposta ***da un soggetto di un paese terzo*** per la prestazione di un servizio di rappresentanza d'interessi, consistente, qualora la remunerazione non sia pecuniaria, nel suo valore stimato; oppure,	a) remunerazione totale annua corrisposta per la prestazione di un servizio di rappresentanza d'interessi, consistente, qualora la remunerazione non sia pecuniaria, nel suo valore stimato; oppure,

Or. en

Emendamento 221
Alex Agius Saliba
a nome del gruppo S&D
Elisabeth Grossmann, Brando Benifei, Laura Ballarín Cereza, José Cepeda

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 6 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) remunerazione totale annua corrisposta da un ***soggetto di un paese*** terzo per la prestazione di un servizio di rappresentanza d'interessi, consistente, qualora la remunerazione non sia pecuniaria, nel suo valore stimato; oppure,	a) remunerazione totale annua corrisposta da un terzo per la prestazione di un servizio di rappresentanza d'interessi, consistente, qualora la remunerazione non sia pecuniaria, nel suo valore stimato; oppure,

Or. en

Emendamento 222
Alex Agius Saliba
a nome del gruppo S&D
Elisabeth Grossmann, Brando Benifei, Laura Ballarín Cereza, José Cepeda

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 6 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) se non è corrisposta alcuna remunerazione, stima dei costi annuali relativi ***all'***attività di rappresentanza d'interessi ***svolta,***	b) se non è corrisposta alcuna remunerazione, stima dei costi annuali relativi ***alle*** attività di rappresentanza d'interessi ***svolte qualora superino la soglia di 25 0000 EUR; la stima dei costi***

annuali è riferita a un intero anno di attività e fa riferimento all'ultimo esercizio finanziario concluso alla data della registrazione o alla data dell'aggiornamento annuale dei dati di registrazione;

Or. en

Emendamento 223
Alex Agius Saliba
a nome del gruppo S&D
Elisabeth Grossmann, Brando Benifei, Laura Ballarín Cereza, José Cepeda

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) "cliente": qualsiasi rappresentante d'interessi che abbia instaurato un rapporto contrattuale con un intermediario affinché quest'ultimo promuova gli interessi di tale rappresentante d'interessi svolgendo le attività contemplate dalla direttiva;

Or. en

Emendamento 224
Alex Agius Saliba
a nome del gruppo S&D
Elisabeth Grossmann, Brando Benifei, Laura Ballarín Cereza, José Cepeda

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 ter) "intermediario": qualsiasi rappresentante d'interessi che promuova gli interessi di un cliente svolgendo attività contemplate dalla direttiva;

Or. en

Emendamento 225
Virginie Joron, Klara Dostalova

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) "soggetti registrati": soggetti iscritti in ***un registro nazionale*** di cui all'articolo 9, conformemente all'articolo 10;	(8) "soggetti registrati": soggetti iscritti in ***uno o più registri nazionali*** di cui all'articolo 9, conformemente all'articolo 10;

Or. fr

Emendamento 226
Sandro Gozi

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) "autorità responsabile del registro nazionale": autorità pubblica o organismo pubblico responsabile della tenuta di un registro nazionale di cui all'articolo 9 e del trattamento delle domande di registrazione presentate a norma della presente direttiva;	(9) "autorità responsabile del registro nazionale": autorità pubblica o organismo pubblico ***indipendente*** responsabile della tenuta di un registro nazionale di cui all'articolo 9 e del trattamento delle domande di registrazione presentate a norma della presente direttiva;

Or. en

Emendamento 227
Alex Agius Saliba
a nome del gruppo S&D
Elisabeth Grossmann, Brando Benifei, Laura Ballarín Cereza, José Cepeda

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) "autorità responsabile del registro	(9) "autorità responsabile del registro

nazionale": autorità pubblica o organismo pubblico responsabile della tenuta di un registro nazionale di cui all'articolo 9 e del trattamento delle domande di registrazione presentate a norma della presente direttiva;	nazionale": autorità pubblica o organismo pubblico ***indipendente*** responsabile della tenuta di un registro nazionale di cui all'articolo 9 e del trattamento delle domande di registrazione presentate a norma della presente direttiva;

Or. en

Emendamento 228
Svenja Hahn

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) un servizio di rappresentanza d'interessi prestato a ***un*** soggetto ***di un paese terzo***;	a) un servizio di rappresentanza d'interessi prestato a ***qualsiasi*** soggetto ***pubblico o privato***;

Or. en

Emendamento 229
Alex Agius Saliba
a nome del gruppo S&D
Elisabeth Grossmann, Brando Benifei, Laura Ballarín Cereza, José Cepeda

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) un servizio di rappresentanza d'interessi prestato a ***un*** soggetto ***di un paese terzo***;	a) un servizio di rappresentanza d'interessi prestato a ***qualsiasi*** soggetto ***pubblico o privato***;

Or. en

Emendamento 230
Sandro Gozi

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) un servizio di rappresentanza d'interessi prestato a un ***soggetto*** di un paese terzo;	a) un servizio di rappresentanza d'interessi prestato a un ***promotore*** di un paese terzo;

Or. en

Emendamento 231
Svenja Hahn

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) un'attività di rappresentanza d'interessi svolta da ***un soggetto di un paese terzo di cui all'articolo 2, punto 4), lettera b), che sia collegata o sostituisca attività di natura economica e sia pertanto equiparabile a un servizio di rappresentanza*** d'interessi ***di cui alla lettera a) del presente paragrafo***.	b) un'attività di rappresentanza d'interessi svolta da ***rappresentanti*** d'interessi***, con l'obiettivo di influenzare i processi decisionali o la formulazione o l'attuazione di politiche o normative***.

Or. en

Emendamento 232
Alex Agius Saliba
a nome del gruppo S&D
Elisabeth Grossmann, Brando Benifei, Laura Ballarín Cereza, José Cepeda

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***un'***attività di rappresentanza d'interessi ***svolta*** da ***un soggetto di un paese terzo di cui all'articolo 2, punto 4), lettera b), che sia collegata o sostituisca attività di natura economica e sia pertanto equiparabile a un servizio di***	b) attività di rappresentanza d'interessi ***svolte*** da ***rappresentanti*** d'interessi***, con l'obiettivo di influenzare la formulazione o l'attuazione di politiche, normative o processi decisionali***.

rappresentanza d'interessi ***di cui alla lettera a) del presente paragrafo***.

Or. en

Emendamento 233
Sandro Gozi

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) un'attività di rappresentanza d'interessi svolta da un ***soggetto*** di un paese terzo di cui all'articolo 2, punto 4), lettera b), che sia collegata o sostituisca attività di natura economica e sia pertanto equiparabile a un servizio di rappresentanza d'interessi di cui alla lettera a) del presente paragrafo.	b) un'attività di rappresentanza d'interessi svolta da un ***promotore*** di un paese terzo di cui all'articolo 2, punto 4), lettera b), che sia collegata o sostituisca attività di natura economica e sia pertanto equiparabile a un servizio di rappresentanza d'interessi di cui alla lettera a) del presente paragrafo.

Or. en

Emendamento 234
Alex Agius Saliba
a nome del gruppo S&D
Elisabeth Grossmann, Brando Benifei, Laura Ballarín Cereza, José Cepeda

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) ad attività svolte direttamente ***da un soggetto*** di un paese ***terzo di cui all'articolo 2, punto 4), lettera a)***, che siano connesse all'esercizio di pubblici poteri, comprese quelle riguardanti l'esercizio di relazioni diplomatiche o consolari tra Stati o organizzazioni internazionali;	a) ad attività svolte direttamente ***dal governo centrale e dalle autorità pubbliche, a tutti gli altri livelli,*** di un paese, che siano connesse all'esercizio di pubblici poteri, comprese quelle riguardanti l'esercizio di relazioni diplomatiche o consolari tra Stati o organizzazioni internazionali;

Or. en

Emendamento 235
Sandro Gozi

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) ad attività svolte direttamente da un ***soggetto*** di un paese terzo di cui all'articolo 2, punto 4), lettera a), che siano connesse all'esercizio di pubblici poteri, comprese quelle riguardanti l'esercizio di relazioni diplomatiche o consolari tra Stati o organizzazioni internazionali;	a) ad attività svolte direttamente da un ***promotore*** di un paese terzo di cui all'articolo 2, punto 4), lettera a), che siano connesse all'esercizio di pubblici poteri, comprese quelle riguardanti l'esercizio di relazioni diplomatiche o consolari tra Stati o organizzazioni internazionali;

Or. en

Emendamento 236
Sandro Gozi

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) consulenza a un ***soggetto*** di un paese terzo per aiutarlo a garantire che le sue attività siano conformi ai requisiti giuridici in vigore;	i) consulenza a un ***promotore*** di un paese terzo per aiutarlo a garantire che le sue attività siano conformi ai requisiti giuridici in vigore;

Or. en

Emendamento 237
Alex Agius Saliba
a nome del gruppo S&D
Elisabeth Grossmann, Brando Benifei, Laura Ballarín Cereza, José Cepeda

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) consulenza a un ***soggetto di un***	i) consulenza a un terzo per aiutarlo a

paese terzo per aiutarlo a garantire che le sue attività siano conformi ai requisiti giuridici in vigore;	garantire che le sue attività siano conformi ai requisiti giuridici in vigore;

Or. en

Emendamento 238
Sandro Gozi

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) rappresentanza di ***soggetti*** di paesi terzi nell'ambito di una procedura di conciliazione o mediazione volta a impedire che una controversia sia portata dinanzi a un organo giurisdizionale o amministrativo o sia oggetto di pronuncia da parte di tale organo;	ii) rappresentanza di ***promotori*** di paesi terzi nell'ambito di una procedura di conciliazione o mediazione volta a impedire che una controversia sia portata dinanzi a un organo giurisdizionale o amministrativo o sia oggetto di pronuncia da parte di tale organo;

Or. en

Emendamento 239
Alex Agius Saliba
a nome del gruppo S&D
Elisabeth Grossmann, Brando Benifei, Laura Ballarín Cereza, José Cepeda

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) rappresentanza di ***soggetti di paesi*** terzi nell'ambito di una procedura di conciliazione o mediazione volta a impedire che una controversia sia portata dinanzi a un organo giurisdizionale o amministrativo o sia oggetto di pronuncia da parte di tale organo;	ii) rappresentanza di terzi nell'ambito di una procedura di conciliazione o mediazione volta a impedire che una controversia sia portata dinanzi a un organo giurisdizionale o amministrativo o sia oggetto di pronuncia da parte di tale organo;

Or. en

Emendamento 240
Sandro Gozi

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) rappresentanza di ***soggetti*** di paesi terzi in procedimenti giudiziari;	iii) rappresentanza di ***promotori*** di paesi terzi in procedimenti giudiziari;

Or. en

Emendamento 241
Alex Agius Saliba
a nome del gruppo S&D
Elisabeth Grossmann, Brando Benifei, Laura Ballarín Cereza, José Cepeda

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) rappresentanza di ***soggetti di paesi*** terzi in procedimenti giudiziari;	iii) rappresentanza di terzi in procedimenti giudiziari;

Or. en

Emendamento 242
Virginie Joron

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) ad attività accessorie.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 243
Alex Agius Saliba
a nome del gruppo S&D

Elisabeth Grossmann, Brando Benifei, Laura Ballarín Cereza, José Cepeda

Proposta di direttiva
Articolo 3 - paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) le attività dei soggetti che hanno speso per tutte le attività rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva un importo annuale aggregato inferiore a 25 000 EUR nell'esercizio precedente.

Or. en

Emendamento 244
Virginie Joron, Klara Dostalova, Filip Turek

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per le attività di rappresentanza d'interessi rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva, gli Stati membri non mantengono in vigore né introducono disposizioni che divergano da quelle stabilite dalla presente direttiva***, neanche nel senso di un maggiore o minor rigore*** al fine di garantire un ***diverso*** livello di trasparenza di tali attività.	***La*** presente direttiva ***lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni più rigorose*** al fine di garantire un ***maggiore*** livello di trasparenza di tali attività.

Or. fr

Motivazione

Alcuni Stati membri dispongono di regimi nazionali più rigorosi di quelli previsti dalla direttiva, ragion per cui tali standard dovrebbero essere rispettati.

Emendamento 245
Alex Agius Saliba
a nome del gruppo S&D
Katarina Barley, José Cepeda

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per le attività di rappresentanza d'interessi rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva, gli Stati membri non mantengono in vigore né introducono disposizioni ***che divergano da quelle stabilite dalla presente direttiva, neanche nel senso*** di un ***maggiore o*** minor rigore ***al fine di garantire un diverso livello di trasparenza di tali attività***.	Per le attività di rappresentanza d'interessi rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva, gli Stati membri non mantengono in vigore né introducono disposizioni di un minor rigore***. Nel recepire e attuare la presente direttiva, essi tengono in debito conto la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare la libertà di associazione e di espressione, e le norme internazionali in materia di diritti umani***.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero poter mantenere in vigore e introdurre norme di trasparenza più rigorose in modo non discriminatorio, salvaguardando nel contempo i diritti fondamentali.

Emendamento 246
Svenja Hahn

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per le attività di rappresentanza d'interessi rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva, gli Stati membri non mantengono in vigore né introducono disposizioni ***che divergano da quelle stabilite dalla presente direttiva, neanche nel senso*** di un ***maggiore o*** minor rigore ***al fine di garantire un diverso livello di trasparenza di tali attività***.	Per le attività di rappresentanza d'interessi rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva, gli Stati membri non mantengono in vigore né introducono disposizioni di un minor rigore***. Nel recepire e attuare la presente direttiva, essi tengono in debito conto la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare la libertà di associazione e di espressione, e le norme internazionali in materia di diritti umani***.

Or. en

Emendamento 247
Kateřina Konečná

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per le attività di rappresentanza d'interessi rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva, gli Stati membri non mantengono in vigore né introducono disposizioni ***che divergano da*** quelle stabilite dalla presente direttiva***, neanche nel senso di un maggiore o minor rigore al fine di garantire un diverso livello di trasparenza di tali attività***.	Per le attività di rappresentanza d'interessi rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva, gli Stati membri non mantengono in vigore né introducono disposizioni ***di un minor rigore rispetto a*** quelle stabilite dalla presente direttiva.

Or. en

Emendamento 248
Sandro Gozi

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per le attività di rappresentanza d'interessi rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva, gli Stati membri non mantengono in vigore né introducono disposizioni che divergano da quelle stabilite dalla presente direttiva, neanche nel senso di un maggiore o minor rigore al fine di garantire un diverso livello di trasparenza di tali attività.	Per le attività di rappresentanza d'interessi rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva, gli Stati membri non mantengono in vigore né introducono disposizioni che divergano da quelle stabilite dalla presente direttiva, neanche nel senso di un maggiore o minor rigore al fine di garantire un diverso livello di trasparenza di tali attività***, ove non altrimenti previsto nella presente direttiva***.

Or. en

Emendamento 249
Svenja Hahn

Proposta di direttiva
Articolo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 5	***soppresso***
Identificazione del destinatario del servizio	
Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori di servizi di rappresentanza d'interessi abbiano la possibilità di imporre al soggetto per conto del quale prestano il servizio di dichiarare se si tratta di un soggetto di un paese terzo.	

Or. en

Emendamento 250
Sandro Gozi

Proposta di direttiva
Articolo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori di servizi di rappresentanza d'interessi abbiano la possibilità di imporre al ***soggetto*** per conto del quale prestano il servizio di dichiarare se si tratta di un ***soggetto*** di un paese terzo.	Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori di servizi di rappresentanza d'interessi abbiano la possibilità di imporre al ***promotore*** per conto del quale prestano il servizio di dichiarare se si tratta di un ***promotore*** di un paese terzo.

Or. en

Emendamento 251
Alex Agius Saliba
a nome del gruppo S&D
Elisabeth Grossmann, Brando Benifei, Laura Ballarín Cereza, José Cepeda

Proposta di direttiva
Articolo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*

Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori di servizi di rappresentanza d'interessi abbiano la possibilità di imporre al soggetto per conto del quale prestano il servizio ***di dichiarare se si tratta di un soggetto di un paese terzo***.	Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori di servizi di rappresentanza d'interessi abbiano la possibilità di imporre al soggetto per conto del quale prestano il servizio ***una dichiarazione in tal senso***.

Or. en

Emendamento 252
Virginie Joron, Klara Dostalova

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, conservino, per ogni attività di rappresentanza d'interessi rientrante nell'ambito di applicazione di tale articolo, la documentazione relativa a quanto segue:	1. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, conservino, per ogni attività di rappresentanza d'interessi rientrante nell'ambito di applicazione di tale articolo, la documentazione ***minima*** relativa a quanto segue:

Or. fr

Emendamento 253
Sandro Gozi

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) l'identità o il nome del ***soggetto*** del paese terzo per conto del quale l'attività è svolta e il nome del paese terzo i cui interessi sono rappresentati;	a) l'identità o il nome del ***promotore*** del paese terzo per conto del quale l'attività è svolta e il nome del paese terzo i cui interessi sono rappresentati;

Or. en

Emendamento 254

Alex Agius Saliba
a nome del gruppo S&D
Elisabeth Grossmann, Brando Benifei, Laura Ballarín Cereza, José Cepeda

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) l'identità o il nome del soggetto ***del paese terzo*** per conto del quale l'attività è svolta e il nome del ***paese terzo*** i cui interessi sono rappresentati;	a) l'identità o il nome del soggetto per conto del quale l'attività è svolta e il nome del ***soggetto*** i cui interessi sono rappresentati;

Or. en

Emendamento 255
Svenja Hahn

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) l'identità o il nome del soggetto ***del paese terzo*** per conto del quale l'attività è svolta e il nome del paese terzo i cui interessi sono rappresentati;	a) l'identità o il nome del soggetto per conto del quale l'attività è svolta e il nome del paese terzo i cui interessi sono rappresentati;

Or. en

Emendamento 256
Virginie Joron, Klara Dostalova

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) una descrizione dello scopo dell'attività di rappresentanza d'interessi;	b) una descrizione dell'attività di rappresentanza d'interessi ***e dell'obiettivo perseguito da tale attività***;

Or. fr

Emendamento 257
Sandro Gozi

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***una descrizione dello*** scopo dell'attività di rappresentanza d'interessi;	b) ***lo*** scopo dell'attività di rappresentanza d'interessi;

Or. en

Emendamento 258
Svenja Hahn

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) i contratti e gli scambi principali intervenuti con il soggetto del paese terzo che sono essenziali per comprendere la natura e lo scopo dell'attività di rappresentanza d'interessi, compresa, se del caso, la documentazione relativa ai mezzi e all'entità di eventuali remunerazioni;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 259
Alex Agius Saliba
a nome del gruppo S&D
Elisabeth Grossmann, Brando Benifei, Laura Ballarín Cereza, José Cepeda

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) i contratti e gli scambi principali intervenuti con il soggetto ***del paese terzo***	c) i contratti e gli scambi principali intervenuti con il soggetto ***i cui interessi***

che sono essenziali per comprendere la natura e lo scopo dell'attività di rappresentanza d'interessi, compresa, se del caso, la documentazione relativa ai mezzi e all'entità di eventuali remunerazioni;	***sono rappresentati*** che sono essenziali per comprendere la natura e lo scopo dell'attività di rappresentanza d'interessi, compresa, se del caso, la documentazione relativa ai mezzi e all'entità di eventuali remunerazioni;

Or. en

Emendamento 260
Sandro Gozi

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) i contratti e gli scambi principali intervenuti con il ***soggetto*** del paese terzo che sono essenziali per comprendere la natura e lo scopo dell'attività di rappresentanza d'interessi, compresa, se del caso, la documentazione relativa ai mezzi e all'entità di eventuali remunerazioni;	c) i contratti e gli scambi principali intervenuti con il ***promotore*** del paese terzo che sono essenziali per comprendere la natura e lo scopo dell'attività di rappresentanza d'interessi, compresa, se del caso, la documentazione relativa ai mezzi e all'entità di eventuali remunerazioni;

Or. en

Emendamento 261
Alex Agius Saliba
a nome del gruppo S&D
Elisabeth Grossmann, Brando Benifei, Laura Ballarín Cereza, José Cepeda

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) le informazioni o i materiali che costituiscono una componente fondamentale dell'attività di rappresentanza d'interessi.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 262
Denis Nesci

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) l'identificazione e il ruolo di eventuali subcontraenti o terzi coinvolti in modo sostanziale nello svolgimento delle attività di rappresentanza d'interessi;

Or. en

Emendamento 263
Alex Agius Saliba
a nome del gruppo S&D
Elisabeth Grossmann, Brando Benifei, Laura Ballarín Cereza, José Cepeda

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) l'importo annuo contratto per cliente, quando agisce in qualità di intermediario;

Or. en

Emendamento 264
Alex Agius Saliba
a nome del gruppo S&D
Elisabeth Grossmann, Brando Benifei, Laura Ballarín Cereza, José Cepeda

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera d ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d ter) l'importo annuo speso per promuovere i propri interessi o gli interessi collettivi dei loro membri;

Or. en

Emendamento 265
Arno Bausemer, Petr Bystron
a nome del gruppo ESN

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, conservino la documentazione di cui al paragrafo 1 per un periodo di quattro anni a decorrere dalla cessazione dell'attività di rappresentanza d'interessi in questione.	***soppresso***

Or. de

Emendamento 266
Virginie Joron, Klara Dostalova

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, conservino la documentazione di cui al paragrafo 1 per un periodo di quattro anni a decorrere dalla cessazione dell'attività di rappresentanza d'interessi in questione.	2. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, conservino la documentazione di cui al paragrafo 1 per un periodo di ***almeno*** quattro anni a decorrere dalla cessazione dell'attività di rappresentanza d'interessi in questione.

Or. fr

Emendamento 267
Virginie Joron, Klara Dostalova

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, predispongano ***annualmente***:	3. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, predispongano ***trimestralmente***:

Or. fr

Emendamento 268
Sandro Gozi

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) un elenco di tutti i ***soggetti*** di paesi terzi per conto dei quali essi hanno svolto attività di rappresentanza d'interessi nell'esercizio finanziario precedente;	a) un elenco di tutti i ***promotori*** di paesi terzi per conto dei quali essi hanno svolto attività di rappresentanza d'interessi nell'esercizio finanziario precedente;

Or. en

Emendamento 269
Alex Agius Saliba
a nome del gruppo S&D
Elisabeth Grossmann, Brando Benifei, Laura Ballarín Cereza, José Cepeda

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) un elenco di tutti i ***soggetti di paesi*** terzi per conto dei quali essi hanno svolto attività di rappresentanza d'interessi nell'esercizio finanziario precedente;	a) un elenco di tutti i terzi per conto dei quali essi hanno svolto attività di rappresentanza d'interessi nell'esercizio finanziario precedente;

Or. en

Emendamento 270
Svenja Hahn

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) un elenco di tutti i soggetti ***di paesi terzi*** per conto dei quali essi hanno svolto attività di rappresentanza d'interessi nell'esercizio finanziario precedente;	a) un elenco di tutti i soggetti per conto dei quali essi hanno svolto attività di rappresentanza d'interessi nell'esercizio finanziario precedente;

Or. en

Emendamento 271
Svenja Hahn

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) un elenco degli importi annuali aggregati ricevuti per le attività rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, nell'esercizio finanziario precedente***, per paese terzo***.	b) un elenco degli importi annuali aggregati ricevuti per le attività rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, nell'esercizio finanziario precedente.

Or. en

Emendamento 272
Alex Agius Saliba
a nome del gruppo S&D
Elisabeth Grossmann, Brando Benifei, Laura Ballarín Cereza, José Cepeda

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) un elenco degli importi annuali aggregati ricevuti per le attività rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, nell'esercizio finanziario	b) un elenco degli importi annuali aggregati ricevuti per le attività rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, nell'esercizio finanziario

precedente***, per paese terzo***.	precedente.

Or. en

Emendamento 273
Virginie Joron, Klara Dostalova

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, conservino per quattro anni la documentazione relativa alle informazioni di cui al paragrafo 3.	4. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, conservino per ***almeno*** quattro anni la documentazione relativa alle informazioni di cui al paragrafo 3.

Or. fr

Emendamento 274
Arno Bausemer, Petr Bystron
a nome del gruppo ESN

Proposta di direttiva
Articolo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 9	***soppresso***
Registri nazionali	
1. Ogni Stato membro crea e tiene uno o più registri nazionali al fine di garantire la trasparenza delle attività di rappresentanza d'interessi svolte dai soggetti di cui all'articolo 3, paragrafo 1. Gli Stati membri possono avvalersi dei registri nazionali esistenti se questi soddisfano i requisiti di cui al presente articolo, paragrafi 2, 3 e 4, e agli articoli 10, 11 e 12.	
2. Il registro nazionale o, se del caso, i registri nazionali sono tenuti dalle autorità responsabili dei registri	

nazionali. Per il trattamento dei dati personali, tali autorità agiscono in qualità di titolari del trattamento ai sensi dell'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/679.

3. Gli Stati membri provvedono affinché i registri nazionali di cui al paragrafo 1 siano creati e tenuti in modo tale da garantire una presentazione neutrale, fattuale e obiettiva delle informazioni ivi contenute.

4. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità responsabili dei registri nazionali tengano le registrazioni dei trattamenti di dati personali effettuati all'interno del registro nazionale. Queste registrazioni sono cancellate dopo un anno e possono essere utilizzate solo per monitorare la liceità dell'accesso ai dati personali e garantire l'integrità e la sicurezza dei dati.

Or. de

Emendamento 275
Alex Agius Saliba
a nome del gruppo S&D
Elisabeth Grossmann, Brando Benifei, Laura Ballarín Cereza, José Cepeda

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ogni Stato membro crea e tiene uno o più registri nazionali al fine di garantire la trasparenza delle attività di rappresentanza d'interessi svolte dai soggetti di cui all'articolo 3, paragrafo 1. Gli Stati membri possono avvalersi dei registri nazionali esistenti se questi soddisfano i requisiti di cui al presente articolo, paragrafi 2, 3 e 4, e agli articoli 10, 11 e 12.	1. Ogni Stato membro crea e tiene uno o più registri nazionali al fine di garantire la trasparenza delle attività di rappresentanza d'interessi svolte dai soggetti di cui all'articolo 3, paragrafo 1. Gli Stati membri possono avvalersi dei registri nazionali esistenti se questi soddisfano i requisiti di cui al presente articolo, paragrafi 2, 3 e 4, e agli articoli 10, 11 e 12. ***Nel caso di più registri nazionali, gli Stati membri garantiscono la chiarezza dei requisiti in merito al***

	registro nazionale in cui una persona è tenuta ad iscriversi e assicurano l'interoperabilità tra i registri nazionali dello Stato membro.

Or. en

Emendamento 276
Virginie Joron, Klara Dostalova

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ogni Stato membro crea e tiene uno o più registri nazionali al fine di garantire la trasparenza delle attività di rappresentanza d'interessi svolte dai soggetti di cui all'articolo 3, paragrafo 1. Gli Stati membri possono avvalersi dei registri nazionali esistenti ***se questi soddisfano i requisiti di cui al presente articolo, paragrafi 2, 3 e 4, e agli articoli 10, 11 e 12***.	1. Ogni Stato membro crea e tiene uno o più registri nazionali al fine di garantire la trasparenza delle attività di rappresentanza d'interessi svolte dai soggetti di cui all'articolo 3, paragrafo 1. Gli Stati membri possono avvalersi dei registri nazionali esistenti.

Or. fr

Emendamento 277
Sandro Gozi

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ogni Stato membro crea e tiene uno o più registri nazionali al fine di garantire la trasparenza delle attività di rappresentanza d'interessi svolte dai soggetti di cui all'articolo 3, paragrafo 1. Gli Stati membri possono avvalersi dei registri nazionali esistenti se questi soddisfano i requisiti di cui al presente articolo, paragrafi 2, 3 ***e*** 4, e agli articoli	1. Ogni Stato membro crea e tiene uno o più registri nazionali al fine di garantire la trasparenza delle attività di rappresentanza d'interessi svolte dai soggetti di cui all'articolo 3, paragrafo 1. Gli Stati membri possono avvalersi dei registri nazionali esistenti se questi soddisfano i requisiti di cui al presente articolo, paragrafi 2, 3***,*** 4 ***e 4 bis***, e agli

10, 11 e 12.	articoli 10, 11 e 12.

Or. en

Emendamento 278
Alex Agius Saliba
a nome del gruppo S&D
Elisabeth Grossmann, Brando Benifei, Laura Ballarín Cereza, José Cepeda

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il registro nazionale o, se del caso, i registri nazionali sono tenuti dalle autorità responsabili dei registri nazionali. Per il trattamento dei dati personali, tali autorità agiscono in qualità di titolari del trattamento ai sensi dell'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/679.	2. Il registro nazionale o, se del caso, i registri nazionali sono tenuti dalle autorità ***indipendenti*** responsabili dei registri nazionali. Per il trattamento dei dati personali, tali autorità agiscono in qualità di titolari del trattamento ai sensi dell'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/679.

Or. en

Emendamento 279
Alex Agius Saliba
a nome del gruppo S&D
Elisabeth Grossmann, Brando Benifei, Laura Ballarín Cereza, José Cepeda

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità responsabili dei registri nazionali tengano le registrazioni dei trattamenti di dati personali effettuati all'interno del registro nazionale. Queste registrazioni sono cancellate dopo un anno e possono essere utilizzate solo per monitorare la liceità dell'accesso ai dati personali e garantire l'integrità e la sicurezza dei dati.	4. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità ***indipendenti*** responsabili dei registri nazionali tengano le registrazioni dei trattamenti di dati personali effettuati all'interno del registro nazionale. Queste registrazioni sono cancellate dopo un anno e possono essere utilizzate solo per monitorare la liceità dell'accesso ai dati personali e garantire l'integrità e la sicurezza dei dati.

Or. en

Emendamento 280
Sandro Gozi

Proposta di direttiva
Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 9 bis
	Sportello digitale unico
	1. Entro [un anno dalla data di entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione adotta, conformemente all'articolo 23, un atto delegato a integrazione della presente direttiva che istituisce un sistema centralizzato per l'interconnessione dei registri nazionali di cui all'articolo 9.
	2. Detto sistema è collegato ai registri nazionali e allo sportello digitale unico, come stabilito dal regolamento (UE) 2018/1724. Tale portale web funge da punto di accesso elettronico pubblico centrale alle informazioni contenute nel sistema.

Or. en

Emendamento 281
Denis Nesci

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché ***il*** soggetto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, stabilito nel loro territorio si iscriva in un registro nazionale al più tardi nel momento in cui ***inizia ad esercitare*** la rappresentanza d'interessi.	Gli Stati membri provvedono affinché ***ciascun*** soggetto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, stabilito nel loro territorio si iscriva in un registro nazionale al più tardi nel momento in cui ***esercita*** la rappresentanza d'interessi.

Or. en

Emendamento 282
Virginie Joron, Klara Dostalova

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il soggetto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, che ***sia stabilito in più di uno Stato membro*** si registra ***nello Stato membro di stabilimento principale***.	2. Il soggetto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, che ***esercita la propria attività in uno o più Stati membri,*** si registra ***in tutti gli Stati membri in cui esercita la propria attività***.

Or. fr

Motivazione

Auspichiamo eliminare l'EIRN e lasciare più spazio di manovra agli Stati membri per garantire un'effettiva trasparenza.

Emendamento 283
Virginie Joron, Klara Dostalova

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il soggetto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, che non sia stabilito nell'Unione si registra nello Stato membro in cui il suo rappresentante legale designato ai sensi dell'articolo 8 è stabilito o, in mancanza di un luogo di stabilimento, ha il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 284
Virginie Joron, Klara Dostalova

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri provvedono affinché, ai fini della registrazione, il soggetto sia tenuto a presentare ***solo*** le informazioni di cui all'allegato I.	4. Gli Stati membri provvedono affinché, ai fini della registrazione, il soggetto sia tenuto a presentare ***almeno*** le informazioni di cui all'allegato I.

Or. fr

Emendamento 285
Denis Nesci

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri provvedono affinché, ai fini della registrazione, il soggetto sia tenuto a presentare ***solo*** le informazioni di cui all'allegato I.	4. Gli Stati membri provvedono affinché, ai fini della registrazione, il soggetto sia tenuto a presentare ***almeno*** le informazioni di cui all'allegato I.

Or. en

Emendamento 286
Sandro Gozi

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri provvedono affinché, ai fini della registrazione, il soggetto sia tenuto a presentare ***solo*** le informazioni di cui all'allegato I.	4. Gli Stati membri provvedono affinché, ai fini della registrazione, il soggetto sia tenuto a presentare ***almeno*** le informazioni di cui all'allegato I.

Or. en

Emendamento 287
Virginie Joron, Klara Dostalova

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri provvedono affinché, prima di trasmettere le informazioni di cui al paragrafo 4, il soggetto sia informato del fatto che tali informazioni saranno pubblicate conformemente all'articolo 12 ***e che esso può chiedere di non pubblicarle conformemente all'articolo 12, paragrafo 3***.	5. Gli Stati membri provvedono affinché, prima di trasmettere le informazioni di cui al paragrafo 4, il soggetto sia informato del fatto che tali informazioni saranno pubblicate conformemente all'articolo 12.

Or. fr

Emendamento 288
Virginie Joron, Klara Dostalova

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 6 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) entro un periodo di tempo ragionevole, modifiche o aggiunte ai dati forniti conformemente all'allegato I, punto 1***, lettere a), b) e f), punti i) e ii)***;	a) entro un periodo di tempo ragionevole, modifiche o aggiunte ai dati forniti conformemente all'allegato I, punto 1;

Or. fr

Emendamento 289
Sandro Gozi

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 6 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) ***entro un periodo di tempo ragionevole***, modifiche o aggiunte ai dati	a) ***senza indebito ritardo***, modifiche o aggiunte ai dati forniti conformemente

forniti conformemente all'allegato I, punto 1, lettere a), b) e f), punti i) e ii);	all'allegato I, punto 1, lettere a), b) e f), punti i) e ii);

Or. en

Emendamento 290
Virginie Joron, Klara Dostalova

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché il soggetto registrato che non può più considerarsi un soggetto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, possa darne notifica all'autorità responsabile del registro nazionale in cui è iscritto e chiedere la cancellazione da tale registro. ***Il soggetto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, al quale sia imposto, ai sensi del presente articolo, paragrafi 2 o 3, di iscriversi in un registro nazionale diverso da quello in cui è iscritto ne dà notifica all'autorità responsabile del registro nazionale pertinente e chiede la cancellazione da tale registro.***	Gli Stati membri provvedono affinché il soggetto registrato che non può più considerarsi un soggetto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, possa darne notifica all'autorità responsabile del registro nazionale in cui è iscritto e chiedere la cancellazione da tale registro.

Or. fr

Emendamento 291
Virginie Joron

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorità in questione esamina la richiesta entro ***cinque giorni lavorativi*** e cancella il soggetto registrato dal registro nazionale se ritiene che esso non possa più considerarsi un soggetto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, o, a seconda dei casi, non	L'autorità in questione esamina la richiesta entro ***un termine ragionevole*** e cancella il soggetto registrato dal registro nazionale se ritiene che esso non possa più considerarsi un soggetto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, o, a seconda dei casi, non

debba più essere iscritto nel registro di cui essa è responsabile. Contro la decisione dell'autorità responsabile del registro nazionale pertinente è esperibile un ricorso amministrativo e giudiziario ***nello Stato membro di registrazione***.

debba più essere iscritto nel registro di cui essa è responsabile. Contro la decisione dell'autorità responsabile del registro nazionale pertinente è esperibile un ricorso amministrativo e giudiziario.

Or. fr

Emendamento 292
Sandro Gozi

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 bis. Gli Stati membri possono chiedere ai soggetti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, di presentare informazioni supplementari rispetto a quelle di cui all'allegato I, punto 1, fornite ai fini della registrazione, qualora tale richiesta sia proporzionata e giustificata da obiettivi di interesse pubblico.

Or. en

Emendamento 293
Virginie Joron, Klara Dostalova

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. Se necessario per garantire che le informazioni fornite ai fini della registrazione continuino a consentire alle autorità responsabili dei registri nazionali di identificare in modo corretto e preciso i paesi terzi per conto dei quali è esercitata la rappresentanza d'interessi e quanto viene speso per tali attività, alla Commissione è conferito il potere di adottare ***atti delegati***	9. Se necessario per garantire che le informazioni fornite ai fini della registrazione continuino a consentire alle autorità responsabili dei registri nazionali di identificare in modo corretto e preciso i paesi terzi per conto dei quali è esercitata la rappresentanza d'interessi e quanto viene speso per tali attività, alla Commissione è conferito il potere di adottare dei pareri,

conformemente all'articolo 23 al fine di modificare l'allegato I, in particolare l'elenco delle informazioni da fornire ai fini della registrazione, alla luce degli sviluppi del mercato dei servizi di rappresentanza d'interessi, dei pareri, delle raccomandazioni e delle relazioni elaborati dal gruppo consultivo istituito ai sensi dell'articolo 19 ***o, se disponibili, delle norme e prassi internazionali ed europee pertinenti***. ***I campi dei dati personali indicati nell'allegato I sono modificati solo se necessario per garantire una corretta identificazione dei soggetti e delle attività di rappresentanza d'interessi di cui all'articolo 3, paragrafo 1.***

delle raccomandazioni e delle relazioni elaborati dal gruppo consultivo istituito ai sensi dell'articolo 19.

Or. fr

Emendamento 294
Svenja Hahn

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. Se necessario per garantire che le informazioni fornite ai fini della registrazione continuino a consentire alle autorità responsabili dei registri nazionali di identificare in modo corretto e preciso i ***paesi terzi*** per conto dei quali è esercitata la rappresentanza d'interessi e quanto viene speso per tali attività, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di modificare l'allegato I, in particolare l'elenco delle informazioni da fornire ai fini della registrazione, alla luce degli sviluppi del mercato dei servizi di rappresentanza d'interessi, dei pareri, delle raccomandazioni e delle relazioni elaborati dal gruppo consultivo istituito ai sensi dell'articolo 19 o, se disponibili, delle norme e prassi internazionali ed europee pertinenti. I campi dei dati personali	9. Se necessario per garantire che le informazioni fornite ai fini della registrazione continuino a consentire alle autorità responsabili dei registri nazionali di identificare in modo corretto e preciso i ***soggetti*** per conto dei quali è esercitata la rappresentanza d'interessi e quanto viene speso per tali attività, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di modificare l'allegato I, in particolare l'elenco delle informazioni da fornire ai fini della registrazione, alla luce degli sviluppi del mercato dei servizi di rappresentanza d'interessi, dei pareri, delle raccomandazioni e delle relazioni elaborati dal gruppo consultivo istituito ai sensi dell'articolo 19 o, se disponibili, delle norme e prassi internazionali ed europee pertinenti. I campi dei dati personali

indicati nell'allegato I sono modificati solo se necessario per garantire una corretta identificazione dei soggetti e delle attività di rappresentanza d'interessi di cui all'articolo 3, paragrafo 1.	indicati nell'allegato I sono modificati solo se necessario per garantire una corretta identificazione dei soggetti e delle attività di rappresentanza d'interessi di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 295
Alex Agius Saliba
a nome del gruppo S&D
Elisabeth Grossmann, Brando Benifei, Laura Ballarín Cereza, José Cepeda

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. Se necessario per garantire che le informazioni fornite ai fini della registrazione continuino a consentire alle autorità responsabili dei registri nazionali di identificare in modo corretto e preciso ***i paesi terzi*** per conto ***dei quali*** è esercitata la rappresentanza d'interessi e quanto viene speso per tali attività, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di modificare l'allegato I, in particolare l'elenco delle informazioni da fornire ai fini della registrazione, alla luce degli sviluppi del mercato dei servizi di rappresentanza d'interessi, dei pareri, delle raccomandazioni e delle relazioni elaborati dal gruppo consultivo istituito ai sensi dell'articolo 19 o, se disponibili, delle norme e prassi internazionali ed europee pertinenti. I campi dei dati personali indicati nell'allegato I sono modificati solo se necessario per garantire una corretta identificazione dei soggetti e delle attività di rappresentanza d'interessi di cui all'articolo 3, paragrafo 1.	9. Se necessario per garantire che le informazioni fornite ai fini della registrazione continuino a consentire alle autorità responsabili dei registri nazionali di identificare in modo corretto e preciso ***il soggetto*** per conto ***del quale*** è esercitata la rappresentanza d'interessi e quanto viene speso per tali attività, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di modificare l'allegato I, in particolare l'elenco delle informazioni da fornire ai fini della registrazione, alla luce degli sviluppi del mercato dei servizi di rappresentanza d'interessi, dei pareri, delle raccomandazioni e delle relazioni elaborati dal gruppo consultivo istituito ai sensi dell'articolo 19 o, se disponibili, delle norme e prassi internazionali ed europee pertinenti. I campi dei dati personali indicati nell'allegato I sono modificati solo se necessario per garantire una corretta identificazione dei soggetti e delle attività di rappresentanza d'interessi di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 296
Virginie Joron

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorità responsabile inserisce nel proprio registro nazionale una voce corrispondente entro ***cinque giorni lavorativi*** dalla domanda di registrazione, a meno che non sia stata presentata una richiesta ai sensi del paragrafo 2.	L'autorità responsabile inserisce nel proprio registro nazionale una voce corrispondente entro ***un termine ragionevole*** dalla domanda di registrazione, a meno che non sia stata presentata una richiesta ai sensi del paragrafo 2.

Or. fr

Emendamento 297
Virginie Joron

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nel caso in cui le informazioni fornite ai fini della registrazione siano incomplete o contengano errori manifesti, l'autorità responsabile del registro nazionale chiede al soggetto di completare o correggere la sua domanda di registrazione. Entro ***cinque giorni*** dal ricevimento della risposta da parte del soggetto in questione, l'autorità responsabile del registro nazionale inserisce nel registro la voce corrispondente oppure rifiuta di farlo e informa il soggetto in questione dei motivi per cui la domanda risulta ancora incompleta o contiene dati manifestamente errati.	2. Nel caso in cui le informazioni fornite ai fini della registrazione siano incomplete o contengano errori manifesti, l'autorità responsabile del registro nazionale chiede al soggetto di completare o correggere la sua domanda di registrazione. Entro ***un termine ragionevole*** dal ricevimento della risposta da parte del soggetto in questione, l'autorità responsabile del registro nazionale inserisce nel registro la voce corrispondente oppure rifiuta di farlo e informa il soggetto in questione dei motivi per cui la domanda risulta ancora incompleta o contiene dati manifestamente errati.

Or. fr

Emendamento 298
Virginie Joron

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Una volta inserita una voce nel registro nazionale, il soggetto registrato riceve immediatamente, o ***al più tardi entro cinque giorni lavorativi***, dall'autorità responsabile del registro nazionale una conferma dell'avvenuta registrazione***, unitamente a un EIRN unico e a una copia digitale delle informazioni inserite nel registro nazionale. L'EIRN è conforme al formato di cui all'allegato II.***	3. Una volta inserita una voce nel registro nazionale, il soggetto registrato riceve immediatamente, o ***entro un termine ragionevole***, dall'autorità responsabile del registro nazionale una conferma dell'avvenuta registrazione.

Or. fr

Emendamento 299
Virginie Joron, Klara Dostalova

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità responsabile del registro nazionale dello Stato membro di registrazione notifichi ogni nuova registrazione alle autorità nazionali designate ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, degli Stati membri indicati nella registrazione ai sensi dell'allegato I, punto 2, lettera e), immediatamente o al più tardi entro cinque giorni lavorativi dall'inserimento della voce nel registro nazionale. Tale notifica ha luogo anche quando, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 6, un soggetto registrato presenta una modifica o un'aggiunta alle informazioni di cui all'allegato I, punto 2, lettera e). La notifica contiene il nome del soggetto registrato, il suo numero EIRN e	***soppresso***

un link ai registri nazionali in cui ha avuto luogo la registrazione.

Or. fr

Emendamento 300
Virginie Joron, Klara Dostalova

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri dispongono che le autorità responsabili della tenuta dei registri nazionali nello Stato membro che riceve la notifica di cui al paragrafo 4 includano, nel registro pertinente, le informazioni indicate in tale notifica immediatamente o al più tardi entro cinque giorni lavorativi. Le informazioni sul soggetto registrato non sono rese pubbliche se, nel registro nazionale pertinente dello Stato membro di registrazione, esse sono oggetto di una deroga alla pubblicazione conformemente all'articolo 12, paragrafo 3.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 301
Virginie Joron, Klara Dostalova

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Per le attività rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, i soggetti registrati non sono soggetti a ulteriori obblighi di registrazione in nessun altro Stato membro.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 302
Arno Bausemer, Petr Bystron
a nome del gruppo ESN

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Per le attività rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, i soggetti registrati non sono soggetti a ulteriori obblighi di registrazione in nessun altro Stato membro.	***soppresso***

Or. de

Emendamento 303
Kateřina Konečná

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Per le attività rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, i soggetti registrati non sono soggetti a ulteriori obblighi di registrazione in nessun altro Stato membro.	6. Per le attività rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, i soggetti registrati non sono ***automaticamente*** soggetti a ulteriori obblighi di registrazione in nessun altro Stato membro.

Or. en

Emendamento 304
Virginie Joron, Klara Dostalova

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Contro le azioni intraprese dalle autorità responsabili dei registri nazionali ai sensi dei paragrafi da 1 a ***5***, compreso il rifiuto di inserire una voce nel registro ***o di rilasciare un numero EIRN***, è esperibile un ricorso amministrativo e giudiziario. Ciò vale anche qualora non si sia agito secondo quanto stabilito nei suddetti paragrafi.	7. Contro le azioni intraprese dalle autorità responsabili dei registri nazionali ai sensi dei paragrafi da 1 a ***3***, compreso il rifiuto di inserire una voce nel registro, è esperibile un ricorso amministrativo e giudiziario. Ciò vale anche qualora non si sia agito secondo quanto stabilito nei suddetti paragrafi.

Or. fr

Emendamento 305
Virginie Joron, Klara Dostalova

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. L'autorità di controllo che disponga di informazioni attendibili sulla mancata iscrizione di un soggetto, ai sensi dell'articolo 10, paragrafi da 1 a 3, in un registro per il quale essa è responsabile ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, può chiedere a tale soggetto di fornire le informazioni ***strettamente*** necessarie per stabilire se esso rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1.	8. L'autorità di controllo che disponga di informazioni attendibili sulla mancata iscrizione di un soggetto, ai sensi dell'articolo 10, paragrafi da 1 a 3, in un registro per il quale essa è responsabile ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, può chiedere a tale soggetto di fornire ***tutte*** le informazioni necessarie per stabilire se esso rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1.

Or. fr

Emendamento 306
Sandro Gozi

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 10 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) informazioni sulle procedure di ricorso giurisdizionale disponibili.	c) informazioni sulle procedure di ricorso ***amministrativo o*** giurisdizionale

disponibili.

Or. en

Emendamento 307
Alex Agius Saliba
a nome del gruppo S&D
Elisabeth Grossmann, Brando Benifei, Laura Ballarín Cereza, José Cepeda

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
11. Il soggetto cui è rivolta la richiesta fornisce, entro ***10*** giorni lavorativi, le informazioni richieste ai sensi dei paragrafi 8 e 9 in modo completo ed esatto.	11. Il soggetto cui è rivolta la richiesta fornisce, entro ***20*** giorni lavorativi, le informazioni richieste ai sensi dei paragrafi 8 e 9 in modo completo ed esatto.

Or. en

Emendamento 308
Sandro Gozi

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
12. Le richieste di cui ai paragrafi 8 e 9 sono soggette a procedure di ricorso giurisdizionale nello Stato membro dell'autorità di controllo che presenta la richiesta.	12. Le richieste di cui ai paragrafi 8 e 9 sono soggette a procedure di ricorso ***amministrativo o*** giurisdizionale nello Stato membro dell'autorità di controllo che presenta la richiesta.

Or. en

Emendamento 309
Virginie Joron, Klara Dostalova

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) le informazioni fornite dal soggetto registrato conformemente all'allegato I, ***punto*** 1***, lettere a), e), f), punti i) e ii), lettere h), i), j) e k), e punto 2, lettera a), punto i), e lettere da b) ad h)***;	a) le informazioni fornite dal soggetto registrato conformemente all'allegato I, ***punti*** 1 ***e 2***;

Or. fr

Emendamento 310
Alex Agius Saliba
a nome del gruppo S&D
Elisabeth Grossmann, Brando Benifei, Laura Ballarín Cereza, José Cepeda

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) le informazioni fornite dal soggetto registrato conformemente all'allegato I, punto 1, lettere a), e), f), ***punti*** i) ***e ii)***, lettere h), i), j) e k), e punto 2, lettera a), punto i), e lettere da b) ad h);	a) le informazioni fornite dal soggetto registrato conformemente all'allegato I, punto 1, lettere a), e), f), ***punto*** i), lettere h), i), j) e k), e punto 2, lettera a), punto i), e lettere da b) ad h);

Or. en

Emendamento 311
Virginie Joron, Klara Dostalova

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) il numero EIRN rilasciato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3;	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 312
Virginie Joron, Klara Dostalova

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui al paragrafo 1 siano presentate in un formato facilmente accessibile e leggibile da dispositivo automatico, siano chiaramente visibili e ***di facile fruibilità e*** siano formulate in un linguaggio semplice. ***Le informazioni sono messe a disposizione e sono consultabili in almeno una lingua ufficiale dello Stato membro di registrazione e in una lingua ufficiale dell'Unione ampiamente compresa dal maggior numero possibile di cittadini dell'Unione.***	2. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui al paragrafo 1 siano presentate in un formato facilmente accessibile e leggibile da dispositivo automatico, siano chiaramente visibili e siano formulate in un linguaggio semplice.

Or. fr

Emendamento 313
Arno Bausemer, Petr Bystron
a nome del gruppo ESN

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui al paragrafo 1 siano presentate in un formato facilmente accessibile e leggibile da dispositivo automatico, siano chiaramente visibili e di facile fruibilità e siano formulate in un linguaggio semplice. Le informazioni sono messe a disposizione e sono consultabili in almeno una lingua ufficiale dello Stato membro di registrazione ***e in una lingua ufficiale dell'Unione ampiamente compresa dal maggior numero possibile di cittadini dell'Unione***.	2. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui al paragrafo 1 siano presentate in un formato facilmente accessibile e leggibile da dispositivo automatico, siano chiaramente visibili e di facile fruibilità e siano formulate in un linguaggio semplice. Le informazioni sono messe a disposizione e sono consultabili in almeno una lingua ufficiale dello Stato membro di registrazione

Or. de

Emendamento 314
Virginie Joron, Klara Dostalova

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, possano chiedere, su istanza debitamente motivata, una deroga alla pubblicazione di cui al paragrafo 1. ***L'autorità di controllo adotta una decisione con cui limita, in tutto o in parte, l'accesso del pubblico qualora il soggetto richiedente dimostri, tenuto conto delle circostanze del caso, che ciò è giustificato da un legittimo interesse, compreso il grave rischio che la pubblicazione esponga una persona fisica a una violazione dei suoi diritti fondamentali, in particolare quelli tutelati dagli articoli 1, 2, 3, 4 o 6 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In caso contrario, l'autorità di controllo adotta una decisione con cui rigetta la richiesta.***	3. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, possano chiedere, su istanza debitamente motivata, una deroga alla pubblicazione di cui al paragrafo 1.

Or. fr

Emendamento 315
Alex Agius Saliba
a nome del gruppo S&D
Elisabeth Grossmann, Brando Benifei, Laura Ballarín Cereza, José Cepeda

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti di cui all'articolo 3,	3. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti di cui all'articolo 3,

paragrafo 1, possano chiedere, su istanza debitamente motivata, una deroga alla pubblicazione di cui al paragrafo 1. L'autorità di controllo adotta una decisione con cui limita, in tutto o in parte, l'accesso del pubblico qualora il soggetto richiedente dimostri, tenuto conto delle circostanze del caso, che ciò è giustificato da un legittimo interesse, compreso il ***grave*** rischio che la pubblicazione esponga una persona fisica a una violazione dei suoi diritti fondamentali, in particolare quelli tutelati dagli articoli 1, 2, 3, 4 o 6 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In caso contrario, l'autorità di controllo adotta una decisione con cui rigetta la richiesta.	paragrafo 1, possano chiedere, su istanza debitamente motivata, una deroga alla pubblicazione di cui al paragrafo 1. L'autorità di controllo adotta una decisione con cui limita, in tutto o in parte, l'accesso del pubblico qualora il soggetto richiedente dimostri, tenuto conto delle circostanze del caso, che ciò è giustificato da un legittimo interesse, compreso il rischio che la pubblicazione esponga una persona fisica a una violazione dei suoi diritti fondamentali, in particolare quelli tutelati dagli articoli 1, 2, 3, 4 o 6 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In caso contrario, l'autorità di controllo adotta una decisione con cui rigetta la richiesta.

Or. en

Emendamento 316
Virginie Joron, Klara Dostalova

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri provvedono affinché, dal momento della presentazione della richiesta ai sensi del paragrafo 3 fino al momento in cui la decisione diventa definitiva, le informazioni cui si riferisce la richiesta non siano rese pubbliche.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 317
Sandro Gozi

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*

1. A decorrere dal 31 marzo [anno successivo al termine di recepimento] ed entro il 31 marzo di ogni anno successivo, ogni Stato membro pubblica una relazione basata sulle informazioni fornite dai soggetti iscritti nel rispettivo registro nazionale e la trasmette alla Commissione. La relazione contiene ***soltanto***:	1. A decorrere dal 31 marzo [anno successivo al termine di recepimento] ed entro il 31 marzo di ogni anno successivo, ogni Stato membro pubblica una relazione basata sulle informazioni fornite dai soggetti iscritti nel rispettivo registro nazionale e la trasmette alla Commissione. La relazione contiene:

Or. en

Emendamento 318
Alex Agius Saliba
a nome del gruppo S&D
Elisabeth Grossmann, Brando Benifei, Laura Ballarín Cereza, José Cepeda

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) i dati aggregati sugli importi annuali, per paese terzo, nell'esercizio finanziario precedente. Tali dati aggregati dovrebbero basarsi sulle informazioni fornite ai sensi dell'allegato I, punto 2, lettere b) e c);	***soppresso***

Or. en

Emendamento 319
Alex Agius Saliba
a nome del gruppo S&D
Elisabeth Grossmann, Brando Benifei, Laura Ballarín Cereza, José Cepeda

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) i dati aggregati sugli importi annuali, per categoria di organizzazione e per ogni ***paese terzo***, nell'esercizio finanziario precedente. Tali dati aggregati dovrebbero basarsi sulle informazioni	b) i dati aggregati sugli importi annuali, per categoria di organizzazione e per ogni ***parte***, nell'esercizio finanziario precedente. Tali dati aggregati dovrebbero basarsi sulle informazioni fornite ai sensi

fornite ai sensi dell'allegato I, punto 1, lettera h)***, e punto 2, lettere b) e c)***;	dell'allegato I, punto 1, lettera h);

Or. en

Emendamento 320
Alex Agius Saliba
a nome del gruppo S&D
Elisabeth Grossmann, Brando Benifei, Laura Ballarín Cereza, José Cepeda

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) il numero totale di soggetti ***di un paese terzo*** attribuibili a uno specifico ***paese terzo. Tali dati aggregati dovrebbero basarsi sulle informazioni fornite ai sensi dell'***allegato I, punto ***2***, lettera ***b)***;	c) il numero totale di soggetti attribuibili a uno specifico ***settore economico e a una specifica categoria di cui all'***allegato I, punto ***1***, lettera ***h)***;

Or. en

Emendamento 321
Sandro Gozi

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) il numero totale di ***soggetti*** di un paese terzo attribuibili a uno specifico paese terzo. Tali dati aggregati dovrebbero basarsi sulle informazioni fornite ai sensi dell'allegato I, punto 2, lettera b);	c) il numero totale di ***promotori*** di un paese terzo attribuibili a uno specifico paese terzo. Tali dati aggregati dovrebbero basarsi sulle informazioni fornite ai sensi dell'allegato I, punto 2, lettera b);

Or. en

Emendamento 322
Alex Agius Saliba
a nome del gruppo S&D

Elisabeth Grossmann, Brando Benifei, Laura Ballarín Cereza, José Cepeda

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) un elenco dei ***paesi terzi*** che soddisfano i criteri di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera b), punto ii).	d) un elenco dei ***soggetti*** che soddisfano i criteri di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera b), punto ii).

Or. en

Emendamento 323
Virginie Joron, Klara Dostalova

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Sulla base dei dati trasmessi dagli Stati membri ai sensi del paragrafo 1, la Commissione, entro il 31 maggio di ogni anno, pubblica una sintesi dei dati ricevuti ***ed elenca i paesi terzi che soddisfano i criteri di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera b), punto i)***.	2. Sulla base dei dati trasmessi dagli Stati membri ai sensi del paragrafo 1, la Commissione, entro il 31 maggio di ogni anno, pubblica una sintesi dei dati ricevuti.

Or. fr

Emendamento 324
Alex Agius Saliba
a nome del gruppo S&D
Elisabeth Grossmann, Brando Benifei, Laura Ballarín Cereza, José Cepeda

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Sulla base dei dati trasmessi dagli Stati membri ai sensi del paragrafo 1, la Commissione, entro il 31 maggio di ogni anno, pubblica una sintesi dei dati ricevuti	2. Sulla base dei dati trasmessi dagli Stati membri ai sensi del paragrafo 1, la Commissione, entro il 31 maggio di ogni anno, pubblica una sintesi dei dati ricevuti

ed elenca i ***paesi terzi*** che soddisfano i criteri di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera b), punto i).	ed elenca i ***soggetti*** che soddisfano i criteri di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera b), punto i).

Or. en

Emendamento 325
Virginie Joron, Klara Dostalova

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se necessario per garantire che le informazioni figuranti nelle relazioni pubblicate dagli Stati membri continuino a fornire al pubblico i dati aggregati necessari per comprendere la portata, l'entità e i mezzi delle attività di rappresentanza d'interessi svolte dai soggetti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, e che si possa redigere l'elenco dei paesi terzi che soddisfano i criteri di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera b), alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di modificare il paragrafo 1, in particolare l'elenco delle informazioni da includere nelle relazioni pubblicate dagli Stati membri, alla luce degli sviluppi del mercato dei servizi di rappresentanza d'interessi, dei pareri, delle raccomandazioni e delle relazioni elaborati dal gruppo consultivo istituito ai sensi dell'articolo 19 o, se disponibili, delle norme e prassi internazionali pertinenti.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 326
Arno Bausemer, Petr Bystron
a nome del gruppo ESN

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se necessario per garantire che le informazioni figuranti nelle relazioni pubblicate dagli Stati membri continuino a fornire al pubblico i dati aggregati necessari per comprendere la portata, l'entità e i mezzi delle attività di rappresentanza d'interessi svolte dai soggetti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, e che si possa redigere l'elenco dei paesi terzi che soddisfano i criteri di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera b), alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di modificare il paragrafo 1, in particolare l'elenco delle informazioni da includere nelle relazioni pubblicate dagli Stati membri, alla luce degli sviluppi del mercato dei servizi di rappresentanza d'interessi, dei pareri, delle raccomandazioni e delle relazioni elaborati dal gruppo consultivo istituito ai sensi dell'articolo 19 o, se disponibili, delle norme e prassi internazionali pertinenti.	***soppresso***

Or. de

Emendamento 327
Alex Agius Saliba
a nome del gruppo S&D
Elisabeth Grossmann, Brando Benifei, Laura Ballarín Cereza, José Cepeda

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se necessario per garantire che le informazioni figuranti nelle relazioni pubblicate dagli Stati membri continuino a	3. Se necessario per garantire che le informazioni figuranti nelle relazioni pubblicate dagli Stati membri continuino a

fornire al pubblico i dati aggregati necessari per comprendere la portata, l'entità e i mezzi delle attività di rappresentanza d'interessi svolte dai soggetti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, e che si possa redigere l'elenco dei ***paesi terzi*** che soddisfano i criteri di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera b), alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di modificare il paragrafo 1, in particolare l'elenco delle informazioni da includere nelle relazioni pubblicate dagli Stati membri, alla luce degli sviluppi del mercato dei servizi di rappresentanza d'interessi, dei pareri, delle raccomandazioni e delle relazioni elaborati dal gruppo consultivo istituito ai sensi dell'articolo 19 o, se disponibili, delle norme e prassi internazionali pertinenti.	fornire al pubblico i dati aggregati necessari per comprendere la portata, l'entità e i mezzi delle attività di rappresentanza d'interessi svolte dai soggetti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, e che si possa redigere l'elenco dei ***soggetti*** che soddisfano i criteri di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera b), alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di modificare il paragrafo 1, in particolare l'elenco delle informazioni da includere nelle relazioni pubblicate dagli Stati membri, alla luce degli sviluppi del mercato dei servizi di rappresentanza d'interessi, dei pareri, delle raccomandazioni e delle relazioni elaborati dal gruppo consultivo istituito ai sensi dell'articolo 19 o, se disponibili, delle norme e prassi internazionali pertinenti.

Or. en

Emendamento 328
Virginie Joron, Filip Turek, Klara Dostalova

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ogni Stato membro designa***:***	1. Ogni Stato membro designa ***un'autorità responsabile dei registri nazionali e un'autorità di controllo. Le autorità in questione possono essere accorpate in un'unica autorità nazionale.***

Or. fr

Emendamento 329
Virginie Joron, Klara Dostalova

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) una o più autorità responsabili dei registri nazionali;	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 330
Alex Agius Saliba
a nome del gruppo S&D
Elisabeth Grossmann, Brando Benifei, Laura Ballarín Cereza, José Cepeda

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) una o più autorità responsabili dei registri nazionali;	a) una o più autorità ***indipendenti*** responsabili dei registri nazionali;

Or. en

Emendamento 331
Virginie Joron, Klara Dostalova

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) una o più autorità di controllo.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 332
Alex Agius Saliba
a nome del gruppo S&D
Elisabeth Grossmann, Brando Benifei, Laura Ballarín Cereza, José Cepeda

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) una o più autorità di controllo.	b) una o più autorità di controllo ***indipendenti***.

Or. en

Emendamento 333
Alex Agius Saliba
a nome del gruppo S&D
Elisabeth Grossmann, Brando Benifei, Laura Ballarín Cereza, José Cepeda

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di controllo indipendenti esercitino i loro poteri in modo imparziale e trasparente e conformemente agli obiettivi della presente direttiva, in particolare la protezione dei consumatori, l'accessibilità, la non discriminazione e il corretto funzionamento del mercato interno. Le autorità di controllo non chiedono né ricevono istruzioni da nessun altro organismo in merito all'espletamento delle mansioni loro assegnate a norma della normativa nazionale di attuazione del diritto dell'Unione. Ciò non osta al controllo a norma del diritto costituzionale nazionale.

Or. en

Emendamento 334
Alex Agius Saliba
a nome del gruppo S&D
Elisabeth Grossmann, Brando Benifei, Laura Ballarín Cereza, José Cepeda

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Gli Stati membri provvedono affinché le competenze e i poteri delle autorità di controllo indipendenti siano chiaramente definiti nel diritto.

Or. en

Emendamento 335
Alex Agius Saliba
a nome del gruppo S&D
Elisabeth Grossmann, Brando Benifei, Laura Ballarín Cereza, José Cepeda

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 ter. Gli Stati membri assicurano che le autorità di controllo indipendenti dispongano di risorse finanziarie e umane nonché di poteri di esecuzione sufficienti per svolgere le loro funzioni in modo efficace e contribuire ai lavori del gruppo consultivo.

Or. en

Emendamento 336
Alex Agius Saliba
a nome del gruppo S&D
Elisabeth Grossmann, Brando Benifei, Laura Ballarín Cereza, José Cepeda

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 quater. Gli Stati membri definiscono nel loro diritto nazionale le condizioni e le procedure per la nomina e la rimozione dei capi delle autorità di controllo indipendenti o dei membri dell'organo collegiale che svolge tale

	funzione, compresa la durata del mandato. Le procedure sono trasparenti, non discriminatorie e garantiscono il grado di indipendenza richiesto. Il capo di un'autorità di controllo indipendente o i membri dell'organo collegiale che svolge tale funzione nell'ambito di un'autorità di controllo indipendente possono essere licenziati se non soddisfano più le condizioni richieste ai fini dell'esecuzione dei loro doveri stabiliti in anticipo a livello nazionale. Una decisione di licenziamento è debitamente giustificata, soggetta a un preavviso e resa disponibile al pubblico.

Or. en

Emendamento 337
Virginie Joron, Klara Dostalova

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 6 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Gli Stati membri provvedono affinché, nell'esercitare le sue funzioni, l'autorità di controllo sia indipendente. ***In particolare, gli Stati membri provvedono affinché il personale delle autorità di controllo che agisce nell'esercizio delle competenze conferite a queste ultime in virtù della presente direttiva:***	6. Gli Stati membri provvedono affinché, nell'esercitare le sue funzioni, l'autorità di controllo sia indipendente.

Or. fr

Emendamento 338
Sandro Gozi

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 6 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Gli Stati membri provvedono	6. Gli Stati membri provvedono

affinché, nell'esercitare le ***sue*** funzioni, ***l'***autorità ***di controllo sia indipendente***. In particolare, gli Stati membri provvedono affinché il personale ***delle*** autorità ***di controllo*** che agisce nell'esercizio delle competenze conferite a queste ultime in virtù della presente direttiva:	affinché, nell'esercitare le ***loro*** funzioni ***e i loro compiti operativi***, ***le*** autorità ***nazionali designate ai sensi del paragrafo 1 siano indipendenti***. In particolare, gli Stati membri provvedono affinché il personale ***di tali*** autorità che agisce nell'esercizio delle competenze conferite a queste ultime in virtù della presente direttiva:

Or. en

Emendamento 339
Virginie Joron, Klara Dostalova

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 6 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) sia in grado di esercitare le sue funzioni in modo indipendente, al riparo da pressioni politiche o da altre ingerenze esterne, e non solleciti né accetti istruzioni dal governo o da qualunque altro soggetto pubblico o privato;	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 340
Virginie Joron, Klara Dostalova

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 6 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) si astenga da qualsiasi atto incompatibile con l'esercizio delle sue funzioni e con l'esercizio delle competenze conferite alle suddette autorità in virtù della presente direttiva.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 341
Sandro Gozi

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali designate ai sensi del paragrafo 1 dispongano di tutti i mezzi necessari per assolvere i compiti ad esse assegnati in virtù della presente direttiva, tra cui risorse tecniche, finanziarie e umane sufficienti.	7. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali designate ai sensi del paragrafo 1 dispongano di tutti i mezzi necessari per assolvere i compiti ad esse assegnati in virtù della presente direttiva, tra cui risorse tecniche, finanziarie e umane sufficienti***, nonché competenze, tra cui quelle relative all'individuazione e alla gestione dei rischi per i diritti fondamentali, in particolare dei rischi per la libertà di riunione e di associazione***.

Or. en

Emendamento 342
Sandro Gozi

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. Qualora gli Stati membri applichino requisiti supplementari per la registrazione rispetto ai requisiti minimi previsti dalla presente direttiva, gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali competenti, designate ai sensi del paragrafo 1, abbiano la facoltà di chiedere a un soggetto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, che svolge servizi di rappresentanza d'interessi per conto di paesi terzi nel loro territorio ed è registrato in un altro Stato membro, di fornire le informazioni supplementari richieste per l'iscrizione dei soggetti nel loro registro nazionale, conformemente all'articolo 10, paragrafo 8 bis.

Or. en

Emendamento 343
Virginie Joron, Filip Turek, Klara Dostalova

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Gli Stati membri provvedono affinché, nell'assolvere i compiti ad esse assegnati in virtù della presente direttiva, le autorità nazionali designate ai sensi del paragrafo 1 garantiscano che dal semplice fatto che un soggetto è un soggetto registrato o è stato oggetto di una richiesta ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, non derivino conseguenze negative, come la stigmatizzazione.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 344
Sandro Gozi

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Gli Stati membri provvedono affinché, nell'assolvere i compiti ad esse assegnati in virtù della presente direttiva, le autorità nazionali designate ai sensi del paragrafo 1 garantiscano che ***dal semplice*** fatto che ***un soggetto è un soggetto registrato o è stato*** oggetto di una richiesta ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, non ***derivino*** conseguenze negative, come la stigmatizzazione.	8. Gli Stati membri provvedono affinché, nell'assolvere i compiti ad esse assegnati in virtù della presente direttiva, le autorità nazionali designate ai sensi del paragrafo 1 ***agiscano in modo non discriminatorio e*** garantiscano che ***la registrazione dei soggetti ai sensi delle disposizioni della presente direttiva o il*** fatto che ***i soggetti siano*** oggetto di una richiesta ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, non ***comporti*** conseguenze negative, come la stigmatizzazione.

Or. en

Emendamento 345
Arno Bausemer, Petr Bystron
a nome del gruppo ESN

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
10. Entro il [un anno dall'entrata in vigore], gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri le autorità nazionali competenti designate ai sensi del paragrafo 1. La Commissione pubblica un elenco delle autorità nazionali competenti.	***soppresso***

Or. de

Emendamento 346
Virginie Joron, Filip Turek, Klara Dostalova

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono affinché la facoltà delle autorità di controllo di chiedere ai soggetti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, di fornire informazioni sia ***limitato dalle condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 9 del presente articolo***.	1. Gli Stati membri provvedono affinché la facoltà delle autorità di controllo di chiedere ai soggetti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, di fornire informazioni sia ***proporzionata e adeguata***.

Or. fr

Motivazione

L'obiettivo è quello di permettere alle autorità nazionali di disporre di poteri investigativi efficaci.

Emendamento 347
Virginie Joron, Filip Turek, Klara Dostalova

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Tranne nei casi di cui all'articolo 11, paragrafi 8 e 9, una richiesta può essere presentata solo nei casi seguenti e deve limitarsi alla documentazione conservata ai sensi dell'articolo 7:	***soppresso***
a) il soggetto registrato ha ricevuto un importo annuale superiore a 1 000 000 EUR per un singolo soggetto di un paese terzo nell'esercizio finanziario precedente;	
b)	
le azioni del soggetto di un paese terzo per conto del quale il soggetto registrato agisce sono attribuibili a un paese terzo che, in uno dei cinque esercizi finanziari precedenti e tenuto conto di tutti i soggetti di paesi terzi le cui azioni possono essere attribuite a tale paese terzo, ha speso un importo annuale aggregato superiore a uno degli importi seguenti:	
i) 8 500 000 EUR per attività di rappresentanza d'interessi nell'Unione;	
ii) 1 500 000 EUR per attività di rappresentanza d'interessi in un unico Stato membro;	
salvo nel caso in cui il soggetto registrato rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), e abbia ricevuto, per tutte le attività rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva, un importo annuale aggregato inferiore a 25 000 EUR nell'esercizio precedente.	

Or. fr

Motivazione

Si tratta di un meccanismo troppo complesso che non funziona.

Emendamento 348
Sandro Gozi

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il soggetto registrato ha ricevuto un importo annuale superiore a 1 000 000 EUR per un singolo ***soggetto*** di un paese terzo nell'esercizio finanziario precedente;	a) il soggetto registrato ha ricevuto un importo annuale superiore a 1 000 000 EUR per un singolo ***promotore*** di un paese terzo nell'esercizio finanziario precedente;

Or. en

Emendamento 349
Alex Agius Saliba
a nome del gruppo S&D
Elisabeth Grossmann, Brando Benifei, Laura Ballarín Cereza, José Cepeda

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il soggetto registrato ha ricevuto un importo annuale superiore a 1 000 000 EUR per un singolo soggetto ***di un paese terzo*** nell'esercizio finanziario precedente;	a) il soggetto registrato ha ricevuto un importo annuale superiore a 1 000 000 EUR per un singolo soggetto nell'esercizio finanziario precedente;

Or. en

Emendamento 350
Svenja Hahn

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il soggetto registrato ha ricevuto un importo annuale superiore a 1 000 000 EUR per un singolo soggetto ***di un paese***	a) il soggetto registrato ha ricevuto un importo annuale superiore a 1 000 000 EUR per un singolo soggetto nell'esercizio

terzo nell'esercizio finanziario precedente;	finanziario precedente;

Or. en

Emendamento 351
Alex Agius Saliba
a nome del gruppo S&D
Elisabeth Grossmann, Brando Benifei, Laura Ballarín Cereza, José Cepeda

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera b – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
le azioni del soggetto ***di un paese terzo*** per conto del quale il soggetto registrato ***agisce sono attribuibili a un paese terzo che***, in uno dei cinque esercizi finanziari precedenti e tenuto conto di tutti i soggetti ***di paesi terzi*** le cui azioni possono essere attribuite a tale ***paese terzo***, ha speso un importo annuale aggregato superiore a uno degli importi seguenti:	le azioni del soggetto per conto del quale il soggetto registrato, in uno dei cinque esercizi finanziari precedenti e tenuto conto di tutti i soggetti le cui azioni possono essere attribuite a tale ***soggetto***, ha speso un importo annuale aggregato superiore a uno degli importi seguenti:

Or. en

Emendamento 352
Svenja Hahn

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera b – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
le azioni del soggetto ***di un paese terzo*** per conto del quale il soggetto registrato agisce ***sono attribuibili a un paese terzo che***, in uno dei cinque esercizi finanziari precedenti e tenuto conto di tutti i soggetti ***di paesi terzi*** le cui azioni possono essere attribuite a tale ***paese terzo***, ha speso un importo annuale aggregato superiore a uno degli importi seguenti:	le azioni del soggetto per conto del quale il soggetto registrato agisce, in uno dei cinque esercizi finanziari precedenti e tenuto conto di tutti i soggetti le cui azioni possono essere attribuite a tale ***soggetto***, ha speso un importo annuale aggregato superiore a uno degli importi seguenti:

Or. en

Emendamento 353
Sandro Gozi

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera b – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
le azioni del ***soggetto*** di un paese terzo per conto del quale il soggetto registrato agisce sono attribuibili a un paese terzo che, in uno dei cinque esercizi finanziari precedenti e tenuto conto di tutti i ***soggetti*** di paesi terzi le cui azioni possono essere attribuite a tale paese terzo, ha speso un importo annuale aggregato superiore a uno degli importi seguenti:	le azioni del ***promotore*** di un paese terzo per conto del quale il soggetto registrato agisce sono attribuibili a un paese terzo che, in uno dei cinque esercizi finanziari precedenti e tenuto conto di tutti i ***promotori*** di paesi terzi le cui azioni possono essere attribuite a tale paese terzo, ha speso un importo annuale aggregato superiore a uno degli importi seguenti:

Or. en

Emendamento 354
Alex Agius Saliba
a nome del gruppo S&D
Elisabeth Grossmann, Brando Benifei, Laura Ballarín Cereza, José Cepeda

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera b – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
salvo nel caso in cui il soggetto registrato rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, ***lettera a), e abbia ricevuto***, per tutte le attività rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva, un importo annuale aggregato inferiore a 25 000 EUR nell'esercizio precedente.	salvo nel caso in cui il soggetto registrato rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, ***e abbia speso***, per tutte le attività rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva, un importo annuale aggregato inferiore a 25 000 EUR nell'esercizio precedente.

Or. en

Emendamento 355
Virginie Joron, Filip Turek, Klara Dostalova

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La richiesta di cui al paragrafo 3 contiene gli elementi seguenti:	***soppresso***
a) una dichiarazione indicante quale delle condizioni di cui al paragrafo 3 è soddisfatta;	
b) la documentazione richiesta;	
c) informazioni sulle procedure di ricorso giurisdizionale disponibili.	

Or. fr

Emendamento 356
Sandro Gozi

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) informazioni sulle procedure di ricorso giurisdizionale disponibili.	c) informazioni sulle procedure di ricorso ***amministrativo o*** giurisdizionale disponibili.

Or. en

Emendamento 357
Virginie Joron, Filip Turek, Klara Dostalova

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. L'autorità di controllo diversa dall'autorità di controllo dello Stato membro di registrazione che ritenga soddisfatta una delle condizioni di cui al paragrafo 3 può domandare all'autorità di	***soppresso***

controllo dello Stato membro di registrazione di chiedere al soggetto registrato la documentazione conservata conformemente all'articolo 7.

Or. fr

Emendamento 358
Alex Agius Saliba
a nome del gruppo S&D
Elisabeth Grossmann, Brando Benifei, Laura Ballarín Cereza, José Cepeda

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. In caso di disaccordo tra l'autorità di controllo richiedente e l'autorità interpellata in merito alle azioni adottate di cui al paragrafo 5, ciascuna autorità può sottoporre la questione al gruppo consultivo per una mediazione al fine di giungere a una soluzione amichevole.

Or. en

Emendamento 359
Virginie Joron, Filip Turek, Klara Dostalova

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Non appena riceve una richiesta ai sensi del paragrafo 5 e se ritiene soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 3, l'autorità di controllo dello Stato membro di registrazione presenta una richiesta conformemente al paragrafo 3 e trasmette le informazioni ricevute all'autorità di controllo richiedente. Se nei 12 mesi precedenti ha presentato una richiesta conformemente	***soppresso***

al paragrafo 3 riguardante le stesse informazioni da parte dello stesso soggetto registrato, l'autorità di controllo dello Stato membro di registrazione trasmette tali informazioni all'autorità di controllo richiedente senza dover presentare una nuova richiesta.

Se ritiene non soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 3, l'autorità di controllo dello Stato membro di registrazione fornisce all'autorità di controllo richiedente una risposta in cui spiega i motivi per i quali non richiede o non trasmette le informazioni in questione.

Or. fr

Emendamento 360
Virginie Joron, Filip Turek, Klara Dostalova

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Il soggetto al quale è presentata la richiesta fornisce, entro 10 giorni lavorativi, le informazioni complete richieste ai sensi del paragrafo 4, lettera b), in forma chiara, coerente e comprensibile.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 361
Sandro Gozi

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Le richieste di cui al paragrafo 3 sono soggette a procedure di ricorso giurisdizionale nello Stato membro	8. Le richieste di cui al paragrafo 3 sono soggette a procedure di ricorso ***amministrativo o*** giurisdizionale nello

dell'autorità di controllo che presenta la richiesta.	Stato membro dell'autorità di controllo che presenta la richiesta.

Or. en

Emendamento 362
Virginie Joron, Filip Turek, Klara Dostalova

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. Ove necessario per garantire che le autorità di controllo possano chiedere documentazione a soggetti che potrebbero molto verosimilmente influenzare lo sviluppo, la formulazione o l'attuazione di politiche o normative o processi decisionali pubblici, nell'Unione o in uno Stato membro, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di modificare le soglie finanziarie di cui al paragrafo 3, alla luce degli sviluppi del mercato delle attività di rappresentanza d'interessi, dei pareri, delle raccomandazioni o delle relazioni elaborati dal gruppo consultivo istituito ai sensi dell'articolo 19 o, se disponibili, degli sviluppi delle norme e delle prassi internazionali pertinenti.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 363
Maria Grapini

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità di controllo	1. Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità di controllo

cooperino, se necessario, con le autorità di controllo di tutti gli altri Stati membri.	cooperino ***e scambino informazioni***, se necessario, con le autorità di controllo di tutti gli altri Stati membri.

Or. ro

Emendamento 364
Alex Agius Saliba
a nome del gruppo S&D
Elisabeth Grossmann, Brando Benifei, Laura Ballarín Cereza, José Cepeda

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità di controllo cooperino***, se necessario,*** con le autorità di controllo di tutti gli altri Stati membri.	1. Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità di controllo cooperino con le autorità di controllo di tutti gli altri Stati membri.

Or. en

Emendamento 365
Virginie Joron, Filip Turek, Klara Dostalova

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità di controllo che abbia motivo di sospettare che un soggetto ricadente nella giurisdizione di un'autorità di controllo di un altro Stato membro non assolve gli obblighi ad esso incombenti in virtù della presente direttiva ne informi l'autorità di controllo di tale Stato membro.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 366
Virginie Joron, Filip Turek, Klara Dostalova

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Una notifica ai sensi del paragrafo 2 è debitamente motivata e proporzionata e indica almeno:	***soppresso***
a) le informazioni che consentono l'identificazione del soggetto;	
b) una descrizione dei fatti, delle disposizioni pertinenti della presente direttiva e dei motivi per cui l'autorità notificante ne sospetta una violazione.	
La notifica può comprendere qualsiasi altra informazione ritenuta pertinente dall'autorità notificante, comprese, se del caso, le informazioni raccolte di sua iniziativa.	

Or. fr

Emendamento 367
Virginie Joron, Filip Turek, Klara Dostalova

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità di controllo che riceve una notifica ai sensi del paragrafo 2 comunichi, senza indebito ritardo e comunque entro e non oltre un mese dal ricevimento della notifica, la sua valutazione della presunta violazione all'autorità di controllo da cui ha ricevuto la notifica e, se del caso, fornisca ulteriori informazioni sulle misure investigative o di esecuzione adottate o previste conformemente all'articolo 11, paragrafo 8 o 9, e all'articolo 22, al fine di	***soppresso***

garantire il rispetto della presente direttiva.

Or. fr

Emendamento 368
Virginie Joron, Filip Turek, Klara Dostalova

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Qualora non disponga di informazioni sufficienti per dar seguito alla notifica di cui al paragrafo 2, l'autorità di controllo dello Stato di stabilimento principale può chiedere informazioni supplementari all'autorità competente che ha effettuato la notifica.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 369
Maria Grapini

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Qualora non disponga di informazioni sufficienti per dar seguito alla notifica di cui al paragrafo 2, l'autorità di controllo dello Stato di stabilimento principale ***può*** chiedere informazioni supplementari all'autorità competente che ha effettuato la notifica.	5. Qualora non disponga di informazioni sufficienti per dar seguito alla notifica di cui al paragrafo 2, l'autorità di controllo dello Stato di stabilimento principale ***dovrebbe*** chiedere informazioni supplementari all'autorità competente che ha effettuato la notifica.

Or. ro

Emendamento 370
Virginie Joron, Klara Dostalova

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. La cooperazione amministrativa e gli scambi di informazioni tra le autorità nazionali designate ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, tra le autorità di controllo e con la Commissione, ai sensi del presente articolo, paragrafi 2, 4 e 5, dell'articolo ***11, paragrafo 4, dell'articolo*** 16, paragrafi ***5 e 6***, e dell'articolo 18 della presente direttiva, sono attuati attraverso il sistema IMI istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012.	6. La cooperazione amministrativa e gli scambi di informazioni tra le autorità nazionali designate ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, tra le autorità di controllo e con la Commissione, ai sensi del presente articolo, paragrafi 2, 4 e 5, dell'articolo 16, paragrafi ***1 e 2***, e dell'articolo 18 della presente direttiva, sono attuati attraverso il sistema IMI istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012.

Or. fr

Emendamento 371
Virginie Joron, Klara Dostalova

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di controllo siano competenti a chiedere alle autorità di controllo di un altro Stato membro le informazioni seguenti, qualora tali informazioni siano necessarie ai fini della cooperazione transfrontaliera di cui all'articolo 17***, paragrafo 2***:	1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di controllo siano competenti a chiedere alle autorità di controllo di un altro Stato membro le informazioni seguenti, qualora tali informazioni siano necessarie ai fini della cooperazione transfrontaliera di cui all'articolo 17:

Or. fr

Emendamento 372
Virginie Joron, Klara Dostalova

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri provvedono affinché, quando riceve una richiesta ai sensi del paragrafo 1, l'autorità di controllo dello Stato membro ***di registrazione*** trasmetta le informazioni all'autorità di controllo richiedente, a meno che non ritenga che i requisiti di cui al paragrafo 1 non sono soddisfatti, nel qual caso fornisce all'autorità di controllo richiedente una risposta in cui spiega i motivi per i quali non trasmette le informazioni in questione.	2. Gli Stati membri provvedono affinché, quando riceve una richiesta ai sensi del paragrafo 1, l'autorità di controllo dello Stato membro ***interessato*** trasmetta le informazioni all'autorità di controllo richiedente, a meno che non ritenga che i requisiti di cui al paragrafo 1 non sono soddisfatti, nel qual caso fornisce all'autorità di controllo richiedente una risposta in cui spiega i motivi per i quali non trasmette le informazioni in questione.

Or. fr

Emendamento 373
Virginie Joron, Klara Dostalova

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di controllo forniscano alla Commissione, su sua richiesta, i dati aggregati basati sulle informazioni fornite dai soggetti registrati conformemente all'articolo 10, paragrafo 4, ai fini del monitoraggio dell'attuazione della presente direttiva, anche in vista della preparazione delle riunioni del gruppo consultivo di cui all'articolo 19. Tali dati aggregati possono contenere dati personali solo nella misura necessaria a garantire un monitoraggio efficace. Se tecnicamente fattibile, le informazioni sono trasmesse in formato leggibile da dispositivo automatico.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 374
Maria Grapini

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di controllo forniscano alla Commissione, su sua richiesta, i dati aggregati basati sulle informazioni fornite dai soggetti registrati conformemente all'articolo 10, paragrafo 4, ai fini del monitoraggio dell'attuazione della presente direttiva, anche in vista della preparazione delle riunioni del gruppo consultivo di cui all'articolo 19. Tali dati aggregati possono contenere dati personali solo nella misura necessaria a garantire un monitoraggio efficace. Se tecnicamente fattibile, le informazioni sono trasmesse in formato leggibile da dispositivo automatico.	3. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di controllo forniscano alla Commissione, su sua richiesta ***motivata***, i dati aggregati basati sulle informazioni fornite dai soggetti registrati conformemente all'articolo 10, paragrafo 4, ai fini del monitoraggio dell'attuazione della presente direttiva, anche in vista della preparazione delle riunioni del gruppo consultivo di cui all'articolo 19. Tali dati aggregati possono contenere dati personali solo nella misura necessaria a garantire un monitoraggio efficace. Se tecnicamente fattibile, le informazioni sono trasmesse in formato leggibile da dispositivo automatico.

Or. ro

Emendamento 375
Virginie Joron, Klara Dostalova

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Nel trattare i dati personali ai sensi dei paragrafi ***da*** 1 ***a 3***, le autorità di controllo agiscono in qualità di titolari del trattamento ai sensi dell'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/679, mentre la Commissione agisce in qualità di titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) 2018/1725 per quanto riguarda le sue attività di trattamento dei dati.	4. Nel trattare i dati personali ai sensi dei paragrafi 1 ***e 2***, le autorità di controllo agiscono in qualità di titolari del trattamento ai sensi dell'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/679, mentre la Commissione agisce in qualità di titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) 2018/1725 per quanto riguarda le sue attività di trattamento dei dati.

Or. fr

Emendamento 376
Arno Bausemer, Petr Bystron
a nome del gruppo ESN

Proposta di direttiva
Articolo 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 19	***soppresso***
Gruppo consultivo	
1. È istituito un gruppo consultivo.	
2. Il gruppo consultivo assiste la Commissione adempiendo i seguenti compiti:	
a) facilita gli scambi e la condivisione delle informazioni e delle migliori pratiche e fornisce consulenza su eventuali orientamenti relativi all'attuazione della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda l'articolo 2, punto 4), lettera b), l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 20;	
b) facilita gli scambi e la condivisione delle informazioni e delle migliori pratiche sulle esigenze specifiche delle micro, piccole e medie imprese ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2013/34/UE;	
c) fornisce consulenza sui formati raccomandati per la pubblicazione dei dati aggregati conformemente all'articolo 13;	
d) riferisce alla Commissione eventuali divergenze nell'applicazione della presente direttiva;	
Settore/settori interessati fornisce consulenza sull'infrastruttura tecnica raccomandata dei registri nazionali creati e tenuti conformemente all'articolo 9.	
3. Ogni Stato membro nomina un rappresentante e un suo supplente che rappresentino le autorità di controllo designate conformemente all'articolo 15.	
4. I rappresentanti del Parlamento europeo o degli Stati dell'Associazione	

europea di libero scambio che sono parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo[17] possono essere invitati a partecipare alle riunioni del gruppo consultivo in qualità di osservatori.

5. La Commissione presiede il gruppo consultivo e fornisce il servizio di segretariato. Il gruppo consultivo adotta il proprio regolamento interno.

6. Il gruppo consultivo adotta, a maggioranza semplice dei suoi membri, pareri, raccomandazioni o relazioni nell'ambito dei compiti elencati al paragrafo 2.

[17] Accordo sullo Spazio economico europeo (GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3; ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1994/1/oj).

Or. de

Emendamento 377
Maria Grapini

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. È istituito un gruppo consultivo.	1. È istituito un gruppo consultivo ***di esperti degli Stati membri che rappresentano le autorità di controllo***.

Or. ro

Emendamento 378
Alex Agius Saliba
a nome del gruppo S&D
Elisabeth Grossmann, Brando Benifei, Laura Ballarín Cereza, José Cepeda

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) facilita gli scambi e la condivisione delle informazioni e delle migliori pratiche sulle esigenze specifiche ***delle*** micro, piccole e medie imprese ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2013/34/UE;	b) facilita gli scambi e la condivisione delle informazioni e delle migliori pratiche sulle esigenze specifiche ***dei soggetti interessati dalla presente direttiva, comprese le organizzazioni della società civile e le*** micro, piccole e medie imprese ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2013/34/UE;

Or. en

Emendamento 379
Virginie Joron, Klara Dostalova

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) riferisce alla Commissione eventuali divergenze nell'applicazione della presente direttiva;	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 380
Alex Agius Saliba
a nome del gruppo S&D
Elisabeth Grossmann, Brando Benifei, Laura Ballarín Cereza, José Cepeda

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Il gruppo consultivo, su richiesta della Commissione o di almeno una delle autorità interessate, elabora pareri in merito alle misure nazionali che possono incidere sul funzionamento del mercato

interno per la rappresentanza d'interessi, in particolare quelle adottate dalle autorità nazionali in relazione all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 12, paragrafo 3, all'articolo 15, paragrafi 1, 2, 6 e 8, e all'articolo 16, paragrafo 6, della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 381
Alex Agius Saliba
a nome del gruppo S&D
Elisabeth Grossmann, Brando Benifei, Laura Ballarín Cereza, José Cepeda

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I rappresentanti del Parlamento europeo o degli Stati dell'Associazione europea di libero scambio che sono parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo[17] possono essere invitati a partecipare alle riunioni del gruppo consultivo in qualità di osservatori.	4. I rappresentanti del Parlamento europeo o degli Stati dell'Associazione europea di libero scambio che sono parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo[17] possono essere invitati a partecipare alle riunioni del gruppo consultivo in qualità di osservatori. ***Il gruppo consultivo può invitare annualmente la società civile nell'ambito di un dialogo aperto e strutturato sull'attuazione della direttiva.***
[17] Accordo sullo Spazio economico europeo (GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3; ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1994/1/oj).	[17] Accordo sullo Spazio economico europeo (GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3; ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1994/1/oj).

Or. en

Emendamento 382
Alex Agius Saliba
a nome del gruppo S&D
Elisabeth Grossmann, Brando Benifei, Laura Ballarín Cereza, José Cepeda

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Il gruppo consultivo, su richiesta di almeno una delle autorità interessate, funge da mediatore in caso di disaccordo tra le autorità nazionali, conformemente all'articolo 16, paragrafo 6, della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 383
Alex Agius Saliba
a nome del gruppo S&D
Elisabeth Grossmann, Brando Benifei, Laura Ballarín Cereza, José Cepeda

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni, limitate a sanzioni amministrative, per le violazioni delle disposizioni nazionali di recepimento degli articoli 6, 7, 8, 10, 11, 14, 16 e 20, commesse dai soggetti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, o, se del caso, dal loro rappresentante legale. Tali norme sono conformi ai paragrafi da 2 a 6.	Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni, limitate ***alla sospensione temporanea dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 9 per un periodo di tempo non superiore a due anni o*** a sanzioni amministrative, per le violazioni delle disposizioni nazionali di recepimento degli articoli 6, 7, 8, 10, 11, 14, 16 e 20, commesse dai soggetti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, o, se del caso, dal loro rappresentante legale. Tali norme sono conformi ai paragrafi da 2 a 6.

Or. en

Emendamento 384
Virginie Joron, Klara Dostalova

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni***, limitate a sanzioni amministrative, per le violazioni delle disposizioni nazionali di recepimento degli articoli 6, 7, 8, 10, 11, 14, 16 e 20, commesse dai soggetti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, o, se del caso, dal loro rappresentante legale. Tali norme sono conformi ai paragrafi da 2 a 6***.	Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni ***applicabili, che devono essere necessarie, dissuasive e proporzionate, tenuto conto, in particolare, della natura, dell'eventuale reiterazione e della durata dell'infrazione cui tali misure si riferiscono***.

Or. fr

Motivazione

Emendamento inteso a permettere agli Stati membri una maggiore flessibilità per prevedere, in particolare, sanzioni penali.

Emendamento 385
Sandro Gozi

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni, ***limitate a*** sanzioni amministrative, per le violazioni delle disposizioni nazionali di recepimento degli articoli 6, 7, 8, 10, 11, 14, 16 e 20, commesse dai soggetti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, o, se del caso, dal loro rappresentante legale. ***Tali norme sono conformi ai paragrafi da 2 a 6.***	Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni, ***comprese le*** sanzioni amministrative, per le violazioni delle disposizioni nazionali di recepimento degli articoli 6, 7, 8, 10, 11, 14, 16 e 20, commesse dai soggetti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, o, se del caso, dal loro rappresentante legale.

Or. en

Emendamento 386
Sandro Gozi

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le sanzioni sono imposte dall'autorità di controllo avente giurisdizione sul soggetto interessato o da un'autorità giudiziaria su richiesta dell'autorità di controllo.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 387
Virginie Joron, Filip Turek, Klara Dostalova

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le sanzioni sono imposte dall'autorità di controllo avente giurisdizione sul soggetto interessato o da un'autorità giudiziaria su richiesta dell'autorità di controllo.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 388
Sandro Gozi

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'importo massimo della sanzione pecuniaria di cui al paragrafo 1 che può essere irrogata corrisponde, per le imprese, all'1 % del fatturato mondiale annuo dell'esercizio precedente, per le altre persone giuridiche, all'1 % del bilancio annuale della persona giuridica conformemente all'esercizio finanziario chiuso più recente e, per le persone fisiche, a 1 000 EUR.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 389
Virginie Joron, Filip Turek, Klara Dostalova

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'importo massimo della sanzione pecuniaria di cui al paragrafo 1 che può essere irrogata corrisponde, per le imprese, all'1 % del fatturato mondiale annuo dell'esercizio precedente, per le altre persone giuridiche, all'1 % del bilancio annuale della persona giuridica conformemente all'esercizio finanziario chiuso più recente e, per le persone fisiche, a 1 000 EUR.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 390
Maria Grapini

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'importo massimo della sanzione pecuniaria di cui al paragrafo 1 che può essere irrogata corrisponde, per le imprese, all'1 % del fatturato mondiale annuo dell'esercizio precedente, per le altre persone giuridiche, all'1 % del bilancio annuale della persona giuridica conformemente all'esercizio finanziario chiuso più recente e, per le persone fisiche, ***a*** 1 000 EUR.	2. L'importo massimo della sanzione pecuniaria di cui al paragrafo 1 che può essere irrogata corrisponde, per le imprese, all'1 % del fatturato mondiale annuo dell'esercizio precedente, per le altre persone giuridiche, all'1 % del bilancio annuale della persona giuridica conformemente all'esercizio finanziario chiuso più recente e, per le persone fisiche, ***da un minimo di*** 1 000 EUR ***a un potenziale massimo di 5 000 EUR a seconda della gravità dell'infrazione***.

Or. ro

Emendamento 391
Virginie Joron, Filip Turek, Klara Dostalova

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. In ogni singolo caso, le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive, tenuto conto, in particolare, della natura, della reiterazione e della durata della violazione cui si riferiscono tali misure e, se del caso, della capacità economica, tecnica e operativa del soggetto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, che ha commesso la violazione.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 392
Virginie Joron, Filip Turek, Klara Dostalova

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Prima di imporre sanzioni, l'autorità di controllo invia al soggetto interessato un avvertimento o un ammonimento in cui evidenzia il rischio di violazione o la violazione da parte del soggetto stesso delle disposizioni della presente direttiva, tranne se si tratta di una violazione dell'articolo 20.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 393
Virginie Joron, Filip Turek, Klara Dostalova

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri provvedono affinché l'esercizio da parte dell'autorità di controllo delle competenze ad essa conferite dal presente articolo sia soggetto ad opportune garanzie conformemente alla legislazione dell'Unione e dello Stato membro interessato, compreso il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo e a un giudice imparziale.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 394
Virginie Joron, Filip Turek, Klara Dostalova

Proposta di direttiva
Articolo 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 23	***soppresso***
Esercizio della delega	
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.	
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 10, paragrafo 9, all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 16, paragrafo 9, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore della direttiva].	
3. La delega di potere di cui all'articolo 10, paragrafo 9, all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 16, paragrafo 9, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata.	

Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 9, dell'articolo 13, paragrafo 3, o dell'articolo 16, paragrafo 9, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. fr

Emendamento 395
Alex Agius Saliba
a nome del gruppo S&D
Elisabeth Grossmann, Brando Benifei, Laura Ballarín Cereza, José Cepeda

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 10, paragrafo 9, all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 16, paragrafo 9, è conferito alla Commissione per un periodo ***indeterminato*** a decorrere da [data	2. Il potere di adottare atti delegati previsto dall'articolo 10, paragrafo 9, dall'articolo 13, paragrafo 3, e dall'articolo 16, paragrafo 9, è conferito alla Commissione per un periodo ***di tre anni*** a decorrere da [data di entrata in vigore della

di entrata in vigore della direttiva].

presente direttiva].

Or. en

Emendamento 396
Alex Agius Saliba
a nome del gruppo S&D
Elisabeth Grossmann, Brando Benifei, Laura Ballarín Cereza, José Cepeda

Proposta di direttiva
Articolo 24 – punto 2
Direttiva (UE) 2019/1937
Articolo 2, paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
direttiva (UE) XXXX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio, del XXXX, che stabilisce requisiti armonizzati nel mercato interno in materia di trasparenza della rappresentanza d'interessi esercitata per conto di ***paesi*** terzi e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 (riferimento alla GU).".	direttiva (UE) XXXX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio, del XXXX, che stabilisce requisiti armonizzati nel mercato interno in materia di trasparenza della rappresentanza d'interessi esercitata per conto di terzi e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 (riferimento alla GU).".

Or. en

Emendamento 397
Sandro Gozi

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tale valutazione esamina l'efficacia e la proporzionalità della direttiva. Essa valuta, tra l'altro, la necessità di modificare l'ambito di applicazione e l'efficacia delle garanzie previste dalla direttiva. Se del caso, può essere accompagnata da proposte legislative pertinenti.	Tale valutazione esamina l'efficacia e la proporzionalità della direttiva. Essa valuta, tra l'altro, la necessità di modificare l'ambito di applicazione e l'efficacia delle garanzie previste dalla direttiva***, in particolare quelle volte a contrastare i rischi per i diritti fondamentali e a evitare qualsiasi forma di stigmatizzazione***. Se del caso, può essere accompagnata da proposte legislative pertinenti.

Or. en

Emendamento 398
Svenja Hahn

Proposta di direttiva
Allegato 1 – punto 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) se il soggetto è stabilito al di fuori dell'Unione, le informazioni seguenti riguardanti il rappresentante legale designato:	***soppresso***
i) nome;	
ii) indirizzo;	
iii) numero di telefono;	
iv) indirizzo di posta elettronica:	
v) se del caso, numero d'iscrizione del rappresentante legale in un registro delle imprese o codice d'identificazione equiparabile;	

Or. en

Emendamento 399
Sandro Gozi

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 2 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) le informazioni seguenti su ciascuno dei ***soggetti*** di un paese terzo per conto dei quali il soggetto svolge l'attività di rappresentanza d'interessi;	a) le informazioni seguenti su ciascuno dei ***promotori*** di un paese terzo per conto dei quali il soggetto svolge l'attività di rappresentanza d'interessi;

Or. en

Emendamento 400

Svenja Hahn

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 2 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) le informazioni seguenti su ciascuno dei ***soggetti di un paese terzo*** per conto dei quali il soggetto svolge l'attività di rappresentanza d'interessi;	a) le informazioni seguenti su ciascuno dei ***terzi*** per conto dei quali il soggetto svolge l'attività di rappresentanza d'interessi;

Or. en

Emendamento 401
Alex Agius Saliba
a nome del gruppo S&D
Elisabeth Grossmann, Brando Benifei, Laura Ballarín Cereza, José Cepeda

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 2 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) le informazioni seguenti su ciascuno dei soggetti ***di un paese terzo*** per conto dei quali il soggetto svolge l'attività di rappresentanza d'interessi;	a) le informazioni seguenti su ciascuno dei soggetti per conto dei quali il soggetto svolge l'attività di rappresentanza d'interessi;

Or. en

Emendamento 402
Sandro Gozi

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 2 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) indirizzo presso il quale il ***soggetto*** di un paese terzo esercita la propria attività o, per le persone fisiche, indirizzo presso il quale esse risiedono abitualmente;	ii) indirizzo presso il quale il ***promotore*** di un paese terzo esercita la propria attività o, per le persone fisiche, indirizzo presso il quale esse risiedono abitualmente;

Or. en

Emendamento 403
Svenja Hahn

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 2 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) indirizzo presso il quale il ***soggetto di un paese*** terzo esercita la propria attività o, per le persone fisiche, indirizzo presso il quale esse risiedono abitualmente;	ii) indirizzo presso il quale il terzo esercita la propria attività o, per le persone fisiche, indirizzo presso il quale esse risiedono abitualmente;

Or. en

Emendamento 404
Alex Agius Saliba
a nome del gruppo S&D
Elisabeth Grossmann, Brando Benifei, Laura Ballarín Cereza, José Cepeda

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 2 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) indirizzo presso il quale il soggetto ***di un paese terzo*** esercita la propria attività o, per le persone fisiche, indirizzo presso il quale esse risiedono abitualmente;	ii) indirizzo presso il quale il soggetto esercita la propria attività o, per le persone fisiche, indirizzo presso il quale esse risiedono abitualmente;

Or. en

Emendamento 405
Svenja Hahn

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 2 – lettera a – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) descrizione degli obiettivi principali ***del soggetto***, del mandato e dei settori	iii) descrizione degli obiettivi principali ***della parte***, del mandato e dei settori

d'interesse;	d'interesse;

Or. en

Emendamento 406
Svenja Hahn

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 2 – lettera a – punto iv

Testo della Commissione	*Emendamento*
iv) ove disponibile, numero d'iscrizione del ***soggetto di un paese*** terzo in un registro delle imprese o codice d'identificazione equiparabile;	iv) ove disponibile, numero d'iscrizione del terzo in un registro delle imprese o codice d'identificazione equiparabile;

Or. en

Emendamento 407
Alex Agius Saliba
a nome del gruppo S&D
Elisabeth Grossmann, Brando Benifei, Laura Ballarín Cereza, José Cepeda

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 2 – lettera a – punto iv

Testo della Commissione	*Emendamento*
iv) ove disponibile, numero d'iscrizione del soggetto ***di un paese terzo*** in un registro delle imprese o codice d'identificazione equiparabile;	iv) ove disponibile, numero d'iscrizione del soggetto in un registro delle imprese o codice d'identificazione equiparabile;

Or. en

Emendamento 408
Alex Agius Saliba
a nome del gruppo S&D
Elisabeth Grossmann, Brando Benifei, Laura Ballarín Cereza, José Cepeda

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) paese terzo per conto del quale agisce il soggetto di un paese terzo;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 409
Svenja Hahn

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) paese ***terzo*** per conto del quale agisce il soggetto ***di un paese terzo***;	b) ***se del caso,*** paese per conto del quale agisce il terzo;

Or. en

Emendamento 410
Sandro Gozi

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) paese terzo per conto del quale agisce il ***soggetto*** di un paese terzo;	b) paese terzo per conto del quale agisce il ***promotore*** di un paese terzo;

Or. en

Emendamento 411
Alex Agius Saliba
a nome del gruppo S&D
Elisabeth Grossmann, Brando Benifei, Laura Ballarín Cereza, José Cepeda

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 2 – lettera c – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*

c) importi annuali relativi a tutti i compiti svolti allo scopo di influenzare lo sviluppo, la formulazione o l'attuazione della stessa proposta, politica o iniziativa indicata ai sensi della lettera g)***,*** ***conformemente alla griglia qui di seguito,*** per un intero anno di attività in riferimento all'ultimo esercizio finanziario chiuso alla data della registrazione o alla data dell'aggiornamento annuale dei dati di registrazione;	c) ***remunerazione annuale totale corrisposta da un terzo per la prestazione di servizi di rappresentanza d'interessi o, nel caso in cui la remunerazione sia in natura, valore di tale remunerazione e relativa natura, o nel caso di soggetti di un paese che svolgono direttamente attività di rappresentanza d'interessi o se non è corrisposta alcuna remunerazione,*** importi annuali relativi a tutti i compiti svolti allo scopo di influenzare lo sviluppo, la formulazione o l'attuazione della stessa proposta, politica o iniziativa indicata ai sensi della lettera g)***. La comunicazione è effettuata*** per un intero anno di attività in riferimento all'ultimo esercizio finanziario chiuso alla data della registrazione o alla data dell'aggiornamento annuale dei dati di registrazione;

Or. en

Emendamento 412
Alex Agius Saliba
a nome del gruppo S&D
Laura Ballarín Cereza, Elisabeth Grossmann, Brando Benifei, José Cepeda

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 2 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
h) gli Stati membri possono disporre che i soggetti che si iscrivono nei loro registri nazionali presentino informazioni sui funzionari pubblici contattati.	***soppresso***

Or. en